DOCUMENTI

RELATIVI

ALLE CONTESTAZIONI

INSORTE

FRA LA SANTA SEDE

ED

IL GOVERNO FRANCESE

TOMO III.

1833

Biglietto dell' Ambasciatore al Segretario di Stato Casoni con l' itinerario delle due colonne francesi.

Roma li 29 gennaro 1808.

Signor Cardinale.

Ho l'onore di trasmettere a V.E. copia dell' itinerario, che faranno due colonne delle truppe composte di 6000 uomini, che devono subitamente attraversare lo stato romano. Il signor generale Miollis nell' inviarmi il suo ordine di marcia, mi assicura che le truppe nel loro passaggio per i varj paesi dello stato romano, avrebbero conservato il miglior ordine possibile, e la riputazione del signor generale Miollis è così universalmente cono-

sciuta, che io non temo punto, sig. Cardinale, dell' osservazione della sua promessa.

Ho l' onore di rinnovare a V. E. gli attestati della mia rispettosa considerazione.

Alquier.

Itineraire de la premier colonne partir d' Ancona sous les ordres du général Outnis fortes de quattre mille hommes.

28 Spoleto.
29 Terni.
30 Magliano.
31 Nepi.
1 Fevrier Baccano.
2 Pontemolle.
3 Sejour.
4 Albano.
5 Velletri.
6 Sermoneta.
7 Piperno.
8 Sejour.

Itineraire de la seconde colonne partie de Florence sous les ordres

du général Herben fortes de deux mille hommes.

28 Fuligno.
29 Spoleto.
30 Narni.
31 Civitacastellana.
1 Fevrier Baccano.
2 Pontemolle.
3 Sejour.
4 Albano.
5 Velletri.
6 Sermoneta.
7 Piperno.
8 Sejour.

A Terracina ou elle recevrà le nouveaux ordres de S. M. le Roi de Naples.

Nota di S. E. il signor Alquier al signor Cardinal Casoni di disapprovazione della nota dei 28 stante.

Roma li 29 gennaro 1808 a ore 10 della mattina.

Eminenza.

Ho ricevuto ieri alle ore 11 e mez-

za della sera una nota dei 28 gennaro con la quale V. E. comunicandomi gli articoli proposti al Legato del S. P. da S. E. il signor Champigny, mi trasmette la risposta definitiva di S. S. Vedo Eminenza con profondo dolore, che il S. P. dà il rifiuto agli ultimi mezzi di pacificazione offerti da S. M. l'Imperatore e Re, e che per conseguenza ogni speranza di conciliazione è svanita. In tale stato di cose è impossibile, che io non riceva indilazionatamente ordini tali, che dovrò eseguire nel termine di 24 ore. Vado dunque a dare tutte le disposizioni per obbedire ad essi puntualmente.

La lettera indrizzata all'E. Cardinal legato dall' E. V. non potendo avere per oggetto, se non che la notizia officiale del rifiuto di S. S., non mi sembra conveniente, che io sia incaricato della trasmissione. Per conseguenza prego V. E. a trovare in regola, che io le ritorni il di lei dispaccio.

Ho l'onore di rinnovare a V. E. le assicurazioni della mia alta considerazione. *Alquier.*

Al signor Alquier in risposta della sopradetta nota di rifiuto il Segretario di Stato.

Dalle Stanze del Quirinale 30 gennaro 1808.

Il Cardinale Segretario di Stato ha ricevuto la nota di V. E. in data di jeri, e si è fatto un dovere di metterla sotto gli occhi di S. S.

Il S. P. è rimasto altamente sorpreso, e profondamente addolorato nel sentire, che V. E. qualifica di rifiuto una nota, che contiene tante facilitazioni, che sono in sostanza tutte quelle, che erano possibili a S. S., eccettuate quelle soltanto che i suoi sacri doveri, ed i dettami della sua coscienza non gli permettevano. Si lusinga per altro la S. S., che farà una diversa impressione nell' animo di S. M. I. e R., di che lo garantiscono la giustizia e la benevolenza della medesima.

Il sottoscritto nel dare a V. E. per ordine del S. P. questo riscontro, le rinnuova i sensi della più distinta considerazione. *F. C. Casoni.*

Al signor general Miollis a Civita Castellana per sapere se la truppa avvanzava verso questa capitale.

Dalle stanze del Quirinale 31 gennaro 1808.

Essendo pervenuto a notizia di S.S. che una truppa francese in numero significante avanza la sua marcia verso questa capitale, ed altronde essendosi sparse due diverse voci, una, che tal truppa possa essere di transito per il regno di Napoli, e l'altra, che possa dirigersi ad occupare la città di Roma, in nome ed ordine espresso del S. P. mi dò l'onore d'interpellare formalmente l'E. V. a dichiarare, e senza equivoco l'oggetto della marcia di detta truppa, dando una chiara e decisa risposta in iscritto all'ufficiale pontificio renditore del presente, onde possa S. S. prendere quelle determinazioni, che crederà convenienti. Profitto di quest'incontro per pregare l'E. V. a gradire le proteste della mia più distinta considerazione.

F. C. Casoni Seg. di Stato.

Risposta del general Miollis alla detta richiesta da Civita Castellana 1 febbraro 1808.

Eminenza.

S. E. l'Ambasciatore di Francia ha ricevuto da uno de' miei aiutanti di campo l'itinerario della divisione che marcia sotto il mio comando per parteciparlo ai ministri di S. S. Io spero che loro saranno contenti in questo punto della cognizione, ch'egli era invitato di dargliene. La prego di gradire la testimonianza della mia più alta considerazione, e di presentare a S. S. l'omaggio della mia profonda venerazione.

Miollis general divisionario.

A S. S. dall'ambasciatore Alquier esponente una doglianza, e garanzia di non ostile intenzione delle truppe francesi nel supposto passaggio per Roma.

Beatissimo Padre.

Mi trovo nell'occorrenza di esprimere a V. S. il profondo dolore che

mi ha cagionato l'accoglienza tanto straordinaria che ho ricevuto nell'ultima udienza. Ho diritto di pensare, Beatissimo Padre, di non avere affatto meritato di perdere la stima e la bontà, ed ardirei dirlo, la confidenza di cui la S. V. mi ha così frequentemente date riprove, che mi onorano, e che sono la ricompensa la più gradita della mia condotta sempre franca ed aperta. Ho potuto formare bastante giudizio della sensibilità del di lei cuore, Beatissimo Padre, per sperare che la freddezza dimostratami dalla S. V. quanto prima si dissiperà, che non sarò più privato delli graziosi contrasegni di benevolenza, di cui Ella mi ha ricolmato fin oggi.

La fiducia mia nell'alta saviezza del Sommo Pontefice non mi lascia dubbiezza alcuna circa la prudenza, che dirigerà gli ordini relativi al passaggio delle truppe francesi annunciato per domani; questo avvenimento, che forse inquieta ed affligge V. S. nulla ha di allarmante. Prendo a mio carico il garantirlo.

Siccome la S. V. mi è sembrato,

che lo creda, le truppe di S. M. I. dovessero restare duranti alcuni giorni a Roma, questa misura non sarebbe che passaggiera, essa non presenterebbe apparenza veruna di pericolo, nè per il presente, nè per l'avvenire; essa non renderebbe una conciliazione nè meno possibile, nè meno facile.

Scongiuro la S. V. a prestar fede a ciò che ho l'onore di dirle. Ho nuove autorizzazioni per dichiarare, che S. M. desidera vivamente di terminare per mezzo di vie conciliatorie, le discussioni, che esistono tra la Francia e Roma, e che un accomodamento così desiderabile, stringendo più strettamente che giammai i legami che uniscono da tanti secoli le due potenze, sarà una nuova garanzia, e certamente assai efficace della sovranità della S. V. e della piena ed intera conservazione de' suoi possedimenti.

Supplico la S. V. a ricevere con bontà l'omaggio del mio profondissimo rispetto.

Roma 1 febbraro 1808.

Alquier.

Risposta di Segreteria di Stato ad Alquier, quando mandato biglietto con l' itinerario assicurava che le truppe francesi erano di solo passaggio per Roma.

Dalle stanze del Quirinale 1 febbraro 1808.

S. S. ha ricevuto il foglio di V. E. e nel momento ha commesso al C. Segretario di Stato di darle in suo nome la seguente risposta.

Il S. P. ha separato sempre gli affari dalle persone; se nell' udienza di avanti ieri le parlò con qualche calore e ritegno, non fu certamente perchè abbia scemato la sua stima, e la sua confidenza per V. E. ma perchè l' animo suo era giustamente esacerbato dalle minaccie e dalle pubbliche voci, e dalle millantazioni degli stessi comandanti francesi, che le truppe annunziate da V. E. per Napoli sono dirette all' occupazione di Roma. Sa il S. P. di non esser certamente in guerra con S. M. I. e R.

Mentre dunque il suo Legato si

trattiene a Parigi, mentre è in corso una nota che contiene tante facilitazioni, quante sono possibili al suo carattere, non poteva e non può considerare l'occupazione della sua residenza che come una misura quanto ingiuriosa, altrettanto contraria alla giustizia, ed alla benevolenza istessa di S. M. Se le truppe francesi sono dirette al regno di Napoli, sua Beatitudine intende che si conservi la convenzione stabilita fra li due Governi per il soggiorno fuori la porta alle consuete caserme, e per il transito dietro le mura, non essendo impedito l'ingresso in città al signor generale Miollis ed al suo stato maggiore, nella sicurezza di essere e gli uni e gli altri accolti e trattati con la solita amorevole ospitalità.

Quando dunque le suddette truppe che sono in marcia non abbiano, come l'E. V. assicura, un' ostile intenzione, basterà che non entrino in città e senza ritirare gli ordini già dati per il Castello e per le porte, le truppe stesse li renderanno frustranei.

Vede con sodisfazione S. S. dal foglio di V. E. il desiderio che nutra la Maestà Sua tuttora di conciliare gli affari pendenti. S. S. non può averne ancor esso un desiderio più ardente. E' perciò che ha fatto gli ultimi sforzi della sua condiscendenza nella dichiarazione inviata dei 28 ottobre.

Sebbene il S. P. nulla abbia da aggiungere a quanto ha manifestato nella nota medesima, ciò non ostante dichiara che non potendo considerare l'ingresso in città della truppa che come un'ostile misura, la presenza di essa escluderà ogni discorso, giacchè non la forza ma la reciproca libertà, la chiarezza, ed il candore conciliano le trattative.

Questa è la risposta che il S. P. ha ordinato al sottoscritto di dare in suo nome a V. E. assicurandola della continuazione della sua stima, e della particolare benevolenza.

Lo scrivente mentre ha l'onore di eseguire il comando di S. S., si dà ancor quello di rinnovare all'E. V. le proteste della sua più distinta considerazione.

F. C. Casoni.

Protesta del sig. tenente colonnello Colli indirizzata al signor generale Miollis.

Dal Castel S. Angelo
2 febraro 1808 ore 12 ½ italiane.

Il sottoscritto comandante di questo forte S. Angelo vedendo che la truppa francese vuole impossessarsi di questo forte, e toglierlo alla guarnigione di N. S. Pio Settimo, sebbene non sia in guerra con la Maestà dell' Imperator de Francesi, e Re d'Italia, non volendo e non potendo opporre la forza perchè gli è espressamente vietato dal suo Sovrano, che nella qualità di ministro di pace abborrisce lo spargimento di sangue, nel cedere alla forza ed alla violenza, non può dispensarsi di indirizzare a V. E. questo foglio, col quale protesta nelle forme le più solenni contro una tale occupazione contraria al dritto delle genti, ed alle pacifiche disposizioni del S. Padre suo sovrano legittimo, e dichiara che niun pregiudizio venga irrogato con questa occupazione ai

dritti inconcussi, ed inalterabili della sovranità Pontificia.

Angelo Colli Tenente Colonnello Comandante l' Artiglieria Pontificia.

NOTIFICAZIONE

Filippo del Titolo di S. M. degli Angeli della S. R. C. Prete Cardinale Casoni della S. di N. S. Pio Papa VII Segretario di Stato ec.

Non avendo potuto aderire la S. di N. S. Pio Papa VII a tutte le dimande fattegli per parte del governo francese, ed in quella estensione che si voleva, perchè gliel vietavano i suoi sacri doveri, e dettami della sua coscienza, vede di dover soccombere a quelle disastrose conseguenze, che gli erano state dichiarate, ed all' occupazione militare della stessa capitale, ove risiede, nel ca-

so che non avesse aderito al totale delle suddette domande.

Rassegnato come egli è nell' umiltà del suo cuore ai giudizi imperscrutabili dell' Altissimo, mette nelle mani di Dio la sua causa, e non volendo d' altronde mancare all' essenziale obbligazione che gli corre, di garantire i dritti della sua sovranità, ci ha comandato di protestare, come egli formalmente protesta, in nome suo e de' suoi successori, contro qualunque occupazione de' suoi dominii, intendendo che rimangano ora ed in appresso illesi ed intatti i dritti della S. S. sulli medesimi,

Vicario in terra di quel Dio di pace che insegnò col divino suo esempio la mansuetudine e la pazienza, non dubita che i suoi amatissimi sudditi dai quali ha sempre ricevuto tante prove di obbedienza e di attaccamento metteranno ogni studio a conservare la quiete e la tranquillità sì privata che pubblica, come S. Beatitudine esorta ed ordina espressamente, e ben lungi dal fare alcun torto od offesa, rispetteranno anzi gl' individui di una

nazione da cui nel suo viaggio e soggiorno a Parigi ricevè tante testimonianze di devozione ed affetto.

Data dalle stanze del Quirinale li 9 febbraro 1808.

F. card. Casoni.

Die, mense et anno quibus supra supradicta notificatio affixa et publicata fuit ad valvas Curiae Innocentianae, in acie Campi Florae, ac in aliis locis solitis et consuetis Urbis, ut moris est, per me Josephum Pelliccia Apostolicum Cursorem.

Felix Castellacci magister Cursorum.

In Roma presso Lazzarini stampatore della Reverenda Camera Apostolica 1808.

Il ministro Alquier domanda udienza al Papa per il general Miollis.

Roma 2 febbraro 1808.

Brama il signor general Miollis di aver l' onore d' inchinare S. S. Prego

perciò V. E. di voler compiacersi di interpellare il S. Pontefice del tempo in cui vorrà degnarsi d'accordarmi l'onore di presentarle il sopraddetto signor generale, e porgermene l'avviso.

Prego V. E. di gradire la conferma dell'alta mia considerazione.

Alquier.

A tutti i ministri esteri informandoli dei motivi per cui è entrata la truppa francese in Roma.

Dalle stanze del Quirinale 2 feb. 1808.

Il Cardinal segretario di stato ha ricevuto l'ordine espresso da S. S. di participare a V. E. che dal governo francese sono stati proposti al signor cardinal Legato li 9 gennaro sei articoli, come l'ultimatum con l'intimo che se dentro cinque giorni dall'arrivo in Roma del suo dispaccio non avesse il S. Padre dichiarato al signor ambasciatore di Francia la sua totale adesione, sareb-

be partita tutta la legazione francese e si sarebbero definitivamente e perpetuamente perdute non solo le provincie della Marca, ma anche il Perugino incorporandolo alla Toscana, metà della campagna di Roma incorporandola al Regno di Napoli; e si sarebbe preso possesso del rimanente degli stati papali, e posta la guarnigione in Roma,

Il S. Padre ha dato al signor Ambasciatore dopo spirato il termine di cinque giorni la richiesta dichiarazione che è l' ultimo sforzo della sua condiscendenza, in cui con franchezza e lealtà ha manifestato la sua adesione a quegli articoli nei quali sebbene oltremodo gravosi, non incontrano ostacolo colla sua coscienza, ed ha dimostrato l' impossibilità di aderire a ciò che gli era vietato dalle sagre sue obbligazioni.

Il signor Ambasciatore non ha trovato questa dichiarazione sodisfacente, sebbene contenga tutte le facilitazioni possibili, e si è espresso con sua nota del giorno 29 che andando probabilmente a ricevere degli ordini, sareb-

be stato nella necessità di eseguirli entro le 24 ore.

Fedele il S. Padre a' suoi doveri, e pronto a soffrir tutto anzichè macchiare la sua coscenza, vede con santa rassegnazione consumarsi quanto gli era stato minacciato.

Questa mattina di fatti alle ore tredici e mezza sono entrate le truppe francesi, hanno disarmata la guardia di porta del Popolo, si sono impossessate del Castello S. Angiolo e si sono presentate in buon numero innanzi al portone del Palazzo Quirinale con 8 pezzi d' artiglieria.

La S. S. mettendo la sua sorte nelle mani di Dio, e protestando come lo impongono i suoi doveri, contro qualunque occupazione de' suoi dominii, ha ordinato allo scrivente di rendere informata V. E. di questo amarissimo avvenimento, affinchè possa renderne intesa la sua corte. Il sottoscritto nell' atto che adempie al comando datogli da S S. rinnova all' E. V. le proteste della sua più distinta considerazione.

F. card. Casoni.

Al signor Alquier che domanda l' udienza da S. S. per presentargli il general Miollis.

Dalle stanze del Quirinale 2 feb. 1808.

Il Segretario di Stato ha ricevuto e posto sotto gli occhi di S. S. la nota di V. E. nella quale ha mostrato desiderio di aver un' udienza onde presentare alla S. S. il sig. generale Miollis.

Può bene imaginar l' E. V. quali siano stati i sentimenti di sorpresa e di cordoglio dalli quali è penetrato il S. Pontefice. Pieno di fiducia e di candore dopo le assicurazioni dategli da V. E. con foglio di jeri, che la truppa non era che passaggiera e non aveva ostili intenzioni; non si aspettava di vederla entrare contro il suo manifesto dissenso in città: disarmare la guardia di Porta del Popolo, impossessarsi del Castello, guarnirne le porte, circondare la stessa sua abitazione con quartiere di soldatesca, ed impostarvi dell' artiglieria voltata alla volta del suo palazzo.

Non credeva che la misura si spargesse tant' oltre contro un principe inerme e pacifico, contro un sovrano che non è in guerra con l'imperator de' Francesi, e contro il Capo della Chiesa cattolica, umile e mansueto per carattere e per principio; in mezzo al dolore di trattamenti sì acerbi in prova della sua moderazione ha commesso allo scrivente di rispondere che riceverà domani a mezzo giorno il signor general Miollis accompagnato da V. E.

Il sottoscritto nel passarle questa risposta le rinnova i sensi della sua più distinta considerazione.

F. card. Casoni.

Nota di Alquier al Cardinale segretario di stato Casoni perchè il generał Miollis essendo stato ammesso all' udienza del Papa, dopo ebbe dei rimproveri, ed il detto procura di scusarlo come in appresso.

Roma 3 febbraro 1808.

Eminenza.

Ho ricevuto nell' istante la risposta di V. E. alla lettera che ho avuto l' onore di scriverle questa mattina, per pregarlo di domandare a S. S. di compiacersi d' indicare il momento in cui permetter volesse che io avessi l' onore di presentargli il signor generale Miollis.

Non mi spiego eminenza come ella nel rispondere ad una semplice formola d' etichetta di corte abbia inserito un' affettazione così disobbligante di rimettere in campo lo sbaglio commesso da un officiale il quale incombenzato di depositare in una piazza di Roma alcuni pezzi di artiglieria, li fece trasportare in un luogo

situato in piccola distanza dal palazzo Quirinale.

V. E. non puole aver obbliato che il signor general Miollis nella visita che ha avuto l' onore di farle meco poche ore sono, è convenuto nei termini più espressivi del torto che sicuramente è stato involontario dell'officiale di artiglieria, che ha pregato di assicurare S. S. di tutto il rammarico che risentiva di questo malinteso, che V. E. medesima sodisfatta della spiegazione del generale; ha reso giustizia alla purità delle sue intenzioni. Occorrerà dunque, eminenza, di rammentarle ciò che ha detto il general Miollis, cioè che non essendo giammai venuto in Roma, era nella persuasione che il Vaticano fosse l'abituale residenza del S. Padre, che ignorava perfino l'esistenza del Palazzo Quirinale, che per conseguenza non avea potuto sospettare, che l'ordine di deporre alcuni pezzi di artiglieria sulla piazza di Monte Cavallo, avvicinato avrebbero un distaccamento di truppe francesi all'abitazione del S. Padre. V. E. poi ha finalmente

saputo che sortendo con me dal palazzo Quirinale, il generale diede ad un officiale l' ordine di levare all' istante medesimo i cannoni, che erano sulla piazza e di far ritirar tutti i distaccamenti che erano stati collocati in quelle vicinanze.

Io non mi permetterò di ricercare le cause segrete dell' amarezza dei rimproveri contenuti nella nota di V. E. Debbo peraltro in rispetto per la verità e per riguardo al general Miollis protestare contro l' incolpazione ingiuriosa, di cui egli è l' oggetto, e respingere nella maniera più formale le induzioni rincrescevoli che ella tira da un fatto estremamente semplice che non può avere altra importanza che quella che vuol darglisi con tanta ingiustizia e malignità.

L' E. V. accolga le nuove assicurazioni della mia rispettosa considerazione.

Alquier.

Nota di Alquier al Segretario di Stato querelandosi della sua notificazione del dì 2 febbraro.

Roma 4 febbraro 1808.

Avendo sperato, che V. E. avrebbe accordato un' attenzione più seria alle osservazioni che avea avuto l' onore di farle circa l' imprudenza da lei commessa nel far affiggere con profusione in Roma un proclama fatto per isviare l' opinione pubblica, e che è comparso rivestito dalla di lei sottoscrizione, avendo poi saputo che questo scritto era stato distaccato quasi appena affisso, ho creduto che V. E. riflettendo, benchè troppo tardi a questo inconveniente, volesse almeno annientarne le traccie.

Ho saputo però con altrettanto di sorpresa, che di dolore, essere stati quotidianamente distribuiti molti esemplari di questo proclama nelle stanze della segreteria di stato dai commessi di V. E. quali si permettono ancora di spargerli clandestinamente nella città.

Non farò, eminenza, veruna osserva-

zione snllo stile e forma di questo scritto, nel quale non si rinverranno sicuramente da veruno i sentimenti di dolcezza, di concordia e di connivenza, che animano costantemente S. S., giacchè l'estensore parlando dell' augusta autorità che regola i destini della Francia, ha osato di servirsi di questi termini — Governo Francese — locuzione, che al giorno d'oggi è soltanto in uso nella corte di Londra, di cui quella di Roma vuole senza dubbio imitare l'esempio. L'imperatore giudicherà, se un torto di tal natura può sollevarsi fino a lui. Mi meraviglio poi che V. E. la quale ha l' onore di essere suddito di S. M. I. e R. abbia potuto rivestire del suo nome un cartello in cui il di lei sovrano era, se poteva esserlo, oltraggiato; che abbia permesso che i di lei commessi ne siano i distributori, e che finalmente ella non tema di turbare la pubblica tranquillità, con asserzioni, che invano ha ricoperto con velo religioso, e saranno ben presto ed assai facilmente smentite.

Ho l'onore di rinnovare a V. E. le assicurazioni della mia alta e rispettosa considerazione.

Alquier.

Nota di condoglianza ad Alquier per il dispiacere provato dal general Miollis per la truppa che si era portata al Quirinale.

Dalle stanze del Quirinale 5 feb. 1808.

Deve il Cardinal segretario di stato alla propria delicatezza, deve alla stessa persona di V. E. e del sig. general Miollis una replica franca e sincera alla nota, che ebbe l'onore di ricevere dalle di lei stesse mani.

Crede lo serivente di essersi acquistato un dritto alla fiducia di V. E. perchè non cada il minimo dubbio sulla veracità delle sue asserzioni.

Esatto come si pregia di esserlo fino allo scrupolo, non lasciò il sottoscritto di riferire a S. S. che il signor generale si era mostrato dispiacente dell' errore commesso dal-

l' officiale francese di guidare la truppa e l' artiglieria incontro il palazzo Quirinale e non lasciò insieme di riferirgli l'assicurazione data gentilmente di far subito trasportare altrove l'artiglieria e di far allontanare la truppa.

Non riferì questo solo lo scrivente a S. S.; instruito che sortendo il signor generale dalle sue camere avea ordinato alla truppa che era sulla piazza di sloggiare da essa, non gli fece ignorar neppur questo fatto.

Malgrado però una tale relazione S. S. penetrato al vivo di un avvenimento così inaspettato e così ingiurioso alla sua sacra persona, ordinò espressamente al sottoscritto di fare l' intera enumerazione di quanto era seguito nella nota da darsi a V. E.

Fedele esecutore degli ordini del suo principe non potè dispensarsi il sottoscritto dal parlare di un incidente che sopra ogni altro avea ferito il di lui cuore, e tanto meno potea dispensarsene, quanto che nel sensibile intervallo che passò dall' onorevole abboccamento all' un' ora di notte, in

cui lo scrivente inviò la sua nota, l' artiglieria rimaneva ancor posata incontro il palazzo di S. S. dove restò fin dopo la mezza notte. Ha certamente lo scrivente tutta la fede, e tutta la stima al signor generale per non dubitare dell' ordine da lui dato il quale per altro non venne prontamente eseguito.

Dopo questa esposizione lo scrivente prega l' E. V. ad esser persuaso che non avrebbe amato di mescolare le lagnanze in una risposta di semplice formalità ma che lo credè il S. Padre opportuno per testificare in mezzo al dolore della sua costante moderazione e la sua stima per V. E. e per il signor generale.

Si lusinga il sottoscritto che ella non sarà per attribuire a malignità, ed ingiustizia, che non è certamente nel suo carattere, una doglianza ragionevole, che le ha dovuto portare d' ordine espresso del suo sovrano.

Il sottoscritto nel passare a V. E. questo riscontro, le rinnova i sensi della più distinta considerazione.

F. card. Casoni.

Al signor Alquier in risposta alla sua nota di lagnanza per l'affissa notificazione dei 2 febbraro.

Dalle stanze del Quirinale
li 6 febbraro 1808.

Il Cardinale segretario di stato ha ricevuto la nota di V. E. in data dei 4 ed è stato penetrato di dolore e di meraviglia per le accuse che vi si contengono intorno alla notificazione affissa nell' ingresso in Roma delle truppe francesi.

Teneva lo scrivente per fermo che il tenore della medesima dovesse allontanare ogni genere di lagnanza; ma vede con sua sorpresa il contrario.

La notificazione è stata preceduta da un comando espresso di S. S. ed i sentimenti di essa sono i sentimenti precisi del S. Padre, come lo scrivente può dimostrare a V. E.

Non è altrimenti vero, che un tale affisso sia stato staccato d' ordine dello scrivente. Sarebbe stato indegno del suo carattere, e del posto che occupa

se avesse dato un ordine contrario a quello che con tanta precisione avea ricevuto dal suo sovrano, e se si fosse permesso di attraversarne così le di lui intenzioni.

S. S. trafitto dal dolore di un avvenimento sì acerbo volle nei termini più moderati e pacifici istruire il popolo della cagione di esso, volle preservare i suoi dritti inconcussi, e volle che la sua voce di mansuetudine e di dolcezza inspirasse nel cuore di tutti la calma, la pazienza ed il buon ordine.

Questo intento il S. Padre lo ha ottenuto dalla docilità de' suoi sudditi, e non sa comprendere come possa pensarsi che un tale affisso il quale altro non è che l'espressione de' suoi sentimenti, ed una delle tante prove della sua longanimità e della sua rassegnazione, tenda a traviare l'opinione ed a turbare con delle asserzioni coperte di un velo religioso la pubblica tranquillità, quando il fatto stesso con somma consolazione del S. Padre dimostra il contrario.

Reca altrettanta maraviglia e stu-

pore l' accusa che vuol darsi all' espressione — Governo Francese — espressione che si dice usata per il gabinetto di Londra.

Lo scrivente si pregia di assicurare V. E. che una tale espressione lungi dal poter inferire un minimo torto alla maestà dell' imperatore e re, è anzi figlia della costante delicatezza del S. Padre, ed è propria del costante e profondo rispetto dello scrivente verso l' augusto personaggio della stessa M. S., ed altronde è linguaggio comune nella diplomazia, e spesso usato dal ministero di Parigi, e dalla stessa legazione francese in Roma, e dettato in simili dolorose circostanze da un riguardo maggiore verso i sovrani.

La clandestina poi distribuzione degli esemplari di detto affisso che si addebita agli impiegati della segreteria di Stato, non è che un' imputazione di chi tenti sorprendere la buona fede di V. E., potendo lo scrivente assicurarla sul proprio onore che se n' è stato dispensato qualche esemplare, ciò è seguito per ordine posi-

tivo della S. S., nè altronde non potevano aver essi alcun ritegno di dare qualche copia di una stampa, che il loro principe avea fatto apporre alla vista del pubblico.

Il sottoscritto prega V. E. a gradire l'inalterabile conferma della sua più distinta considerazione.

F. card. Casoni.

Nota di Alquier al Segretario di Stato per l'arresto de' briganti napoletani.

Roma 23 febbraro 1808.

Era senza dubbio una cosa lecita di lusingarsi che S. S. aprendo finalmente gli occhi sopra tutti gl'interessi che devono essergli cari, e respingendo i consigli che da molto tempo frastornano le sue buone intenzioni, sarebbe condisceso alle condizioni che sono state proposte da S. M. l'imperatore e re per rinnovare la buona intelligenza fra le due potenze. Riposandomi su questa speranza fon-

data sulla saviezza del S. Pontefice, non ho fatto conoscere prima dell' arrivo delle truppe francesi in Roma l'oggetto delle disposizioni che S. M. avrebbe creduto a proposito di prendere per coprire la coda della sua armata di Napoli, ed assicurarne la comunicazione con l' armata d' Italia, ed ho da rammaricarmi sommamente di non aver seguito le istruzioni che mi erano state date a quest' oggetto. E' per assicurare dunque l' esecuzione delle misure che esige imperiosamente la sicurezza delle armate francesi in Italia, è che il signor general Miollis comandante la divisione d' osservazione dell' Adriatico destinata per Napoli, ha ricevuto ordine di fermarsi in Roma.

Per conformarsi ai voleri di S. M. questo generale deve far mettere in arresto e condurre in Napoli per esservi giudicati da una commissione militare tutti i briganti napolitani, i quali grondanti ancor del sangue francese, hanno finora ritrovato un rifugio nelle campagne di Roma, ed anche alle porte di questa capitale, ed

il numero de' quali è molto maggiore di quello portato sulle liste mandatemi dalla segreteria di Stato.

Il detto generale è incaricato di dissipare quell' adunanza di sudditi ribelli napoletani che si è formata insensibilmente in Roma, e di obbligare quelli personaggi sempre pericolosi di tornare sul momento in Napoli alla disposizione del loro sovrano. Finalmente il signor generale deve assicurarsi degli agenti della regina Carolina i quali rifugiati in Roma, ivi tramano con gli agenti d'Inghilterra delli colpevoli intrighi, che infastidiscono e turbano la quiete d' Italia. Il general Miollis incombensato dell' esecuzione definitiva di queste misure divenute indispensabili, non uscirà da Roma, che quando la città sarà purgata da tutti i nemici della Francia.

Non posso dunque non sollecitare V. E. di prendere le disposizioni opportune, acciocchè li briganti che la debolezza del governo ha tollerato in una gran parte del territorio pontificio, e le minaccie de' quali

hanno rimbombato fino nel regno di Napoli, non possino portarsi a degli eccessi che sturbarebbero la quiete dello stato.

Ma se S. M. si è veduta costretta di dare degli ordini formali, e severi al suo generale per far cessare uno stato di cose così contrario al dritto delle genti, questa è una disposizione salutare, che sarà per i popoli una gran lezione, e che l' Imperatore si lusinga di ottenere dalla saviezza del sommo Pontefice.

Di più S. M. impone ella medesima alli cardinali napoletani l' obbligo di dare finalmente l' esempio dell' ubbidienza, ritornando in Napoli per prestarvi il giuramento al loro sovrano, e loro impone di partire 48 ore dopo l' intimo. Se le loro eminenze vi si ricusassero, S. M. non potrebbe non credere ai numerosi rapporti che li accusano di esser segretamente gl' istigatori, e protettori di quei medesimi napoletani che si sono imbrattati di tanti delitti, e sarebbero allora responsabili della condotta di quei briganti altrettanto contraria all' ono-

re ed ai doveri dell' umanità, quanto ai principii del vangelo; ed allora S. M. ordinerebbe delle disposizioni opposte ai riguardi che essa vorrebbe avere per i loro titoli e loro dignità.

Devo anche ricordare all' E. V., quanto è importante, che le truppe del signor general Miollis siano sempre, e costantemente ricevute e trattate coi riguardi dovuti a truppe amiche.

Le conseguenze funeste che cagionerebbe una condotta contraria sono troppo evidenti, perchè sia di mestieri per farle capire all' E. V. principalmente in una circostanza così delicata. Spero che la V. E. saprà seguire la strada la più conforme agli interessi del Papa, di Roma e della Chiesa.

Ho l' onore di rinnovare a V. E. la testimonianza della mia più alta e rispettosa considerazione.

Alquier.

Biglietto di Alquier al Cardinale segretario di stato dimandando il congedo col S. Padre.

Eminenza.

Roma 24 febbraro 1808.

S. M. l'imperatore e re avendone conceduto il congedo che io sollecitavo da molto tempo per ritornare in Francia per attendere a' miei affari particolari, prima di partire bramerei aver l'onore di presentare li miei ossequi al S. Padre.

Prego dunque l'E. V. di prendere gli ordini di S. S. e di farmi sapere a che ora domani potrò aver l'onore di presentarmi al S. Padre.

Ho l'onore di rinnovare a V. E. la testimonianza della mia più alta considerazione.

Alquier.

Il ministro Alquier domanda al Segretario di Stato i passaporti.

Roma 24 febbraro 1808.

Essendosi compiaciuta S. M. imperiale e reale di accordarmi il congedo che gli avevo richiesto, ho l' onore di prevenire V. E. che io ho stabilito di partire sollecitamente per Parigi, e che in mia vece resterà incaricato degli affari di Francia il segretario di Legazione di ambasciata signor le Fievre. Io non dubito che V. E. non sia per rimanere contenta dei rapporti che avrà occasione di mantenere con un soggetto così distinto per i suoi talenti, la sua esperienza e l' ottima qualità del suo spirito, come lo è il signor le Fievre. Sarò moltissimo tenuto a V. E. se ella si compiacerà farmi spedire i passaporti che mi sono necessari per attraversare i stati di S. S. Io prego V. E. di gradire i sensi dell' alta e rispettosa mia considerazione.

Alquier.

Il Segretario di stato invia i passaporti al ministro Alquier.

Dalle stanze del Quirinale
25 febbraro 1808.

Il cardinale Doria Panfilj pro Segretario di stato ha posto sotto gli occhi di S. S. la nota di V. E. in data di ieri, nella quale ha significato, che essendosi degnata S. M. I. e R. di accordargli il congedo che ella sollecitava da qualche tempo, e che è sul momento di mettersi in viaggio per la Francia, al quale oggetto ha fatto istanza per avere i passaporti, onde traversare lo Stato pontificio, restando qui frattanto incaricato della corrispondenza monsieur le Fievre segretario di Legazione.

La stima particolare che ha la S. S. per V. E. gli ha fatto sentire con dispiacere la sua partenza, ed ha ordinato al sottoscritto, come eseguisce, d' inviarle i passaporti, e dirle nel tempo istesso, che ha per monsieur le Fievre la stessa vantaggiosa

opinione che nel di lui conto ha esternato V. E. nella di lei nota.

Il cardinale scrivente mentre ha l' onore di passarle questo riscontro, ha quello di rinnovarle la sua più distinta considerazione.

G. card. Doria Panfilj.

Ad Alquier dalla segreteria di Stato in risposta alla nota sull' arresto de' briganti napoletani.

Dalle stanze del Quirinale
25 febbraro 1808.

Il cardinale pro segretario di Stato si è fatto un dovere di mettere sotto gli occhi di S. S. la nota di V. E. dei 23 andante.

Il S. Padre è rimasto infinitamente sorpreso che dopo avere S. E. il signor di Champigny, e la stessa M. S. I. dichiarato al signor cardinal Caprara nell' udienza del giorno 9, che avea ordinato l' occupazione di Roma perchè non avea aderito alle sue domande, ed ora con una ma-

nifesta contradizione si adduce per motivo di tale ostile misura il confugio e la tolleranza de' briganti napoletani.

S. S. dopo quello che realmente ha fatto dichiarare a V. E. nella nota dei 24 gennaro in ordine ad essi è egualmente sorpresa, che invece di indicare alcuno, si continui a parlare dell' esistenza di tali briganti nello stato, ed in Roma medesima, e che si accusi di debolezza il governo per connivenza nel tollerarli, quando al contrario ha proceduto all' arresto di tutti coloro, che gli sono stati richiesti.

S. S. vuole che risponda la buona fede di V. E. a questa accusa, che sempre si ripete con espressioni generiche, senza mai darne alcuna prova, accusa però che è d' altronde smentita dal fatto per se stesso notorio, e dagli stessi indizi richiesti e non dati finora.

Se in Roma e nello stato esistessero i pretesi ribelli al governo di Napoli, e la truppa francese, che occupa Roma, e lo Stato, che vio-

lando il dritto delle genti si è permesso di procedere a diversi arresti anche in persona de' sudditi pontificii, avrebbe tanto più effettuato l' arresto di tali ribelli, e non avrebbero sicuramente appellato alle misure del governo pontificio, che non ha negato mai, e non le negherà mai, purchè gli si diano i necessari indizi richiesti.

Egualmente vaghe e generiche trova il S. Padre le ripetite asserzioni dei complotti, che si tramano in Roma da esteri agenti; e trova inoltre ingiuriosa l' imputazione che si dà d' istigatori di tali abominevoli intrighi, a soggetti che per li loro caratteri, e per li loro principii sono ben lontani da così pravi, e così vili disegni.

In mezzo a tutti questi oggetti di dolore e di sorpresa il S. Padre ha inculcato al sottoscritto di significare in risposta a V. E. che dopo di aver replicate volte dichiarato che finchè Roma sarà occupata non ammetterebbe alcuna trattativa di qualunque genere, gli reca della meraviglia il

vedersi avanzare delle petizioni contenute nella nota di V. E.

S. S. ha ordinato allo scrivente di ripeterle una tale dichiarazione, e dirle con franchezza sia V. E., sia chi la rimpiazzerà in di lei assenza, che intende di trattare nel solo caso che le truppe evacuino la capitale, senza di che S. S. non è in grado di dare alcuna risposta alle domande che gli si fanno, e gli si potranno fare in appresso.

S. Beatitudine è rimasta finalmente meravigliata che nel parlare ella dei riguardi da usarsi alle truppe francesi, le qualifiche per truppe amiche.

Il S. Padre in addietro le ha considerate per tali, ma dichiara espressamente che sebbene abbia usato ed usi alle medesime tutti quei riguardi che gli sono suggeriti dal suo carattere, non può più certamente riguardare per amiche quelle truppe che ad onta della sua più solenne renuenza sono entrate in Roma: hanno violato la stessa sua residenza, si sono impadronite della città e del castello, che

hanno voltato li cannoni verso la sua abitazione, e sono intieramente a carico del suo erario e de' suoi sudditi, e che inceppano la sua libertà.

Questo è il riscontro, che il S. Padre ha ordinato espressamente al sottoscritto di dare a V. E. e mi do l'onore di rinnovarle i sensi della più distinta considerazione.

G. card. Doria Panfilj.

Biglietto del Ministro di Spagna al Segretario di Stato per parteciparglì la di lui nota ministeriale diretta al general Miollis.

Eminenza.

Il ministro di S. M. cattolica presso la S. S. si vede costretto di partecipare a V. E. che in questo punto avanza egli a S. E. il signor general Miollis l'appresso nota ministeriale.

Lo scrivente è ben persuaso che V. E. nel rendersi persuasa del contenuto di tal nota, non potrà non ravvisarvi i sentimenti i più adeguati alla buona amicizia che passa fra le

loro maestà, e quindi che coopererà di buon grado a fare che le due domande dello scrivente siano accettate dal signor general Miollis, con la prontezza che esige il decoro di S. M. C.

Il sottoscritto non dubita che V. E. dal canto suo nulla trascurerà onde ottenere il bramato intento, e che pure avrà la degnazione favorire allo scrivente un suo riscontro.

Profitta egli di questa occasione per riprotestarsi co' sensi del maggiore ossequio.

Di V. Eminenza.

Dal Palazzo di Spagna 26 febbr. 1808.

Umo Dmo servitore
Antonio Vargas Laguna.

Nota del Ministro di Spagna al signor generale Miollis sulle apposte guardie francesi al di lui palazzo e posta, e partecipata al Segretario di Stato.

Eminenza.

Il Ministro di S. M. cattolica presso S. Beatitudine si è trovato sorpreso

nel vedere all' improviso che entro lo stesso palazzo del Re suo padrone, dimora dello scrivente Ministro, si sono introdotti quattro soldati ed un caporale delle truppe di S. M. l' imperatore e re, i quali essendo richiesti cosa mai volessero, rispose il caporale di aver ricevuto ordine da V. E, per venire a guardare la posta titolata di Spagna.

Il Ministro non può credere che i soldati non abbiano trasentito nel comunicar gli ordini che asserisce il caporale di aver ricevuti.

Infatti la posta si trova fissata entro lo stesso palazzo di S. M. il quale come dimora del Ministro v' è d'uopo che sia rispettata, quale esige la sicurezza personale. Altronde una simil misura non sa scorgere lo scrivente a qual fine possa cooperare al buon servigio di S. M. I. e R. quanto a quello del S. Padre, giacchè dall' osservarne alcuno vi è troppo da credere, che trattandosi di un alleato così degno di considerazione come S. M. C. prima di procedere ad eseguire alcun passo, si fosse cercato di mettere a

portata dell' oggetto il di lui rappresentante, il quale è ben certo, o che contribuirebbe di buon grado all' intento, se le di lui facoltà e decoro del suo sovrano glie lo permettevano, ovvero si sarebbe studiato per cercare un mezzo che potesse conciliare il buon servigio di S. M. I. e R. col decoro e rispetto che merita la persona del di lui augusto Sovrano.

Lo scrivente che vede tralasciati temperamenti cotanto adeguati alla vicendevole buona amicizia che regna fra entrambi i sovrani, e che sa d' altronde quanto sia l' avvedutezza di V. E. si è intimamente persuaso che nell' esecuzione de' suoi ordini vi sia qualche sbaglio involontario. Ad effetto quindi di correggere il fallo si è che il Ministro si rivolge a V. E. pregandola a compiacersi di prendere due deliberazioni entrambe analoghe a tutti i rapporti di amicizia, di alleanza e di decoro dei due sovrani.

Prima di tutto ordinare che i detti soldati sieno ritirati, ed il palazzo rimasto affatto libero, onde ovviare la prolungazione dello smacco fatto a

S. M. C., e conservare al Ministro quell' indipendenza di cui deve godere entro della casa di sua residenza, che ovunque per uniforme consenso di tutte le nazioni viene accordato alli rappresentanti esteri per comune e reciproco vantaggio di tutti i sovrani.

Secondo, che se mai V. E. avesse qualche pensiere sulla posta di Spagna, abbia la bontà di comunicarlo allo scrivente, il quale permettendolo le autorità, che comportano al suo sovrano farà il possibile per secondarlo.

Lo scrivente si lusinga che V. E. troverà tanto giuste ambedue le domande, che di buon grado vi acconsentirà, non potendosi riguardare in esse che due proposizioni collimanti direttamente a conservare i vincoli che uniscono le loro maestà, e far palese al pubblico romano che se i soldati hanno commesso sbaglio nell' eseguire gli ordini del suo generale, subito e senza verun indugio è stato corretto, per scanzare l' affronto che altrimenti dovrebbe sopportare S. M. C. ed il

suo Ministro presso la S. S. Questa è la speranza che nutre lo scrivente, il quale frattanto che V. E. abbia la bontà di dargli risposta pregherà la truppa francese a non avanzare ulteriori passi. Coglie lo scrivente questa opportunità per avere l' onore di rassegnarsele co' sensi del maggior rispetto e considerazione.

Di V. E.

Dal palazzo di Spagna 26 febbraró 1808

Umo Dmo servitore
Antonio Vargas Laguna.

Al signor ambasciatore di Spagna in risposta per la violazione del suo palazzo.

Dalle stanze del Quirinale
26 febbraro 1808.

Il cardinal Doria Panfilj pro-segr. di stato, ha ricevuto la nota di V. E., e non ha lasciato di metterla sotto gli occhi di S. S.

Fra tanti oggetti di dolore che af-

fliggono l'animo innocente del S. Padre, non è certamente piccolo quello, che prova nel sentire violare l'abitazione di V. E., e mancato così a quel rispetto, ed a quei riguardi che sono dovuti all'augusto monarca delle Spagne, con cui S. S. è legato dai vincoli della più leale, e della più sincera amicizia.

Ma l'E. V., che conosce la sua trista posizione, che vede alla giornata le tante violazioni alla stessa sua dignità, può ben calcolare nei suoi lumi, qual appoggio possa prestare al di lei giusto reclamo.

Fu ordinato nondimeno al sottoscritto, di fare quei passi che sono possibili, e se non riusciranno di alcuna utilità, come pur troppo prevede, non avrà che a consolarsi nel pensiere di non avere alcuna parte nell'affronto di cui V. E. si lagna, e che il S. P. altamente riprova.

Il Cardinale scrivente, nel passare a V. E. questo riscontro, le rinnova i sensi della più distinta considerazione.

Gius. C. Doria Panfilj.

Dalle stanze del Quirinale 28 febbraio 1808.

Alli signori cardinali napoletani Pignatelli, Saluzzo, Ruffo-Scilla, e Caracciolo intimati a partire.

Il card. Doria Panfilj pro-segretario ha riferito a S. S. l' intimo fatto all' Em. V. dal Governo militare francese di recarsi a Napoli nel termine di 24 ore, e la risposta data al medesimo di dipendere dagli ordini di S. S. il di cui oracolo ha ella interpellato per mezzo dello scrivente.
Il S. Padre è rimasto molto sorpreso dell' intìmo che il comandante francese ha osato di fare a persone addette al suo immediato servizio, ed a quello della Chiesa universale indipendente da qualunque autorità temporale, ed ha ordinato al sottoscritto significare in risposta a V. E., che ha manifestato con molta chiarezza i suoi sentimenti al sig. ambasciator di Francia, al quale ha fatto conoscere, che non solo non era in grado di ordinare all' E. V. la par-

tenza, che anzi non amava che si allontanassero dal suo servigio.

La S. S. è persuasa, che l'E. V., e gl' altri Eminentis. Confratelli, avranno presenti i loro giuramenti ed i loro doveri, che chiesti di una cosa ad essi contraria, sapranno imitare il suo esempio, uniformandosi alla sua condotta, e soffrire se occor: e colla sua stessa rassegnazione.

Tanto il sottoscritto è incaricato espressamente da S. S. di significare a V. Em., cui rinnova i sensi del profondo suo rispetto, e le bacia umilissimamente le mani.

G. C. Doria Panfilj.

Dalle stanze del Quirinale 2 marzo 1808.

Al sig. Le Fevre
Incaricato d' affari per l'imp. francese.

Il comando militare francese si è portato nei giorni scorsi ad un cumulo tale di operazioni violente, che la pazienza e rassegnazione di S. S. senza

esser punto alterata, ha dovuto però sentire tutta la indignazione.

All' improvviso il detto comando militare ha inviato un picchetto francese alla posta de' cavalli, e ne ha tolta la direzione al sig. cav. Altieri; ha mandato un altro picchetto di soldati francesi alla posta pontificia delle lettere, ha deputato un ispettore della corrispondenza letteraria contro la pubblica fede, ha incorporato violentemente e con la forza la truppa pontificia alla truppa francese, ha ristretto nel castello, ed ha quindi esiliato da Roma il colonnello Bracci per essersi serbato fedele al suo principe, piuttosto che mancare alla pubblica opinione con un reato di fellonia simile a quello, con cui si è infamato presso di tutti il governatore colonnello Fries, ed ha posto perfino le guardie a tutte le stamperie, per togliere così al Sovrano di Roma, ed al capo della religione anche la libertà della stampa.

Uno di questi attentati basta a smentire l'oggetto per cui nella nota dei 23 dello scorso febbraro si è as-

serito diretta in Roma la truppa francese, quello cioè di purgar la città di Roma dai sognati briganti napoletani; un solo basta a marcare l' estremo disprezzo, e l' estremo oltraggio alla dignità del Capo visibile della Chiesa, ma pur non si è limitata a questi soli attentati la forza francese.

Per mettere il colmo alla misura, ha osato di porre le mani sopra 4 cardinali, di staccarli dal seno di S. S., e di farli tradurre in Napoli in mezzo alla forza armata come delinquenti di stato.

Non si può certamente spingere più innanzi la violenza e l' abuso della forza. S. S. ha veduto strapparsi ogni giorno gli attributi della sua sovranità, ha veduto calpestare in cento guise il suo decoro, e la sua rappresentanza da una truppa che si è voluto caratterizzare per amica, ma che non avrebbe creduto che la medesima si portasse a quell' estremo, che più degli altri ha trafitto l' addolorato suo cuore.

Il S. Padre, che quale agnello mansueto ha sofferto nel silenzio e

nella rassegnazione un cumolo di tanti insulti, è stato talmente commosso a quest' ultimo, che ha ordinato al sottoscritto di ripigliare la parola, e di portare a V. S. Ill. le più alte e più significanti querele, e di dichiararle, che per quanto orrore gl' ispirino queste procedure ostili, che per quanto umilianti in faccia all' Europa sono le misure inattese ed acerbe a cui progredisce la truppa francese, fino ad attentare la dignità cardinalizia, che è un' emanazione della suprema sua dignità. Egli, il S. Padre, abbandonato unicamente a Dio starà a vedere senza sgomento e senza recedere dai principii conformi ai suoi sacri doveri fino a quando la truppa francese vorrà abusare della sua mansuetudine o della sua pazienza, e se finalmente vorrà porre un termine agl' insulti ed ai disprezzi non meritati dal Sovrano di Roma capo visibile della religione cattolica.

Questo è l' ordine positivo che il Cardinal pro-segretario di stato ha ricevuto da S. S., e mentre si fa un sacro dovere di eseguirlo, senza la

minima alterazione rinnova a V. S. Ill. li sensi della più sincera considerazione.

G. C. Doria Panfilj.

Dalle stanze del Quirinale 5 marzo 1808.

A tutto il sacro Collegio degli Eminentis. Cardinali per l'invito del pranzo del gen. Miollis.

Essendo giunto a notizia di S. S., che il sig. gen. Miollis, abbia invitato ad un pranzo tutti gl' individui del sacro Collegio, ha ordinato al card. Doria Panfili pro-seg. di stato, di significare a V. Em. che non può credere, che nelle attuali circostanze e tribolazioni della S. S., alcuno sia per accettare tale invito, come ancora per intervenire a qualunque accademia, conversazione ec., facendo così conoscere, che il sacro Collegio, che è il consiglio del supremo Capo della Chiesa, partecipa della di lei giusta tristezza.

Quanto poi alla civile risposta da darsi, sarebbe ancora bene, che tutto il sacro Collegio fosse conforme ai motivi della negativa, che sono in sostanza quelli additati dal S. Padre.

Tanto il sottoscritto è incaricato di significare a V. Em. per ordine di N. S., e nell' atto che le rinnova i sensi del profondo suo ossequio le bacia umilissimamente le mani.

G. C. Doria Panfilj.

Altro biglietto ai Cardinali, perchè non vadano al pranzo del generale Miollis.

Dalle stanze del Quirinale 5 marzo 1808.

Quantunque S. S. nōn dubiti, che nelle presenti turbolenti circostanze della S. S. ella non accetterà l'invito del pranzo del sig. generale Miollis, non vuole però ommettere di farle presente, quanto sarebbe disdicevole che ella si presentasse a pranzare da chi è esecutore di ordi-

ni diversivi della S. S. ingiuriosi per il sommo Pastore, e lesivi della libertà non meno che della dignità dei signori Cardinali suoi colleghi.

Tanto il sottoscritto è incaricato mentre ec.

G. Card. Doria Panfilj.

Biglietto di Segreteria di stato al generale Miollis per esser passato un corpo di truppa francese nel cortile del palazzo Quirinale.

Dalle stanze del Quirinale 7 marzo 1808.

In questo momento che è un' ora e mezza dopo mezzo giorno S. S. ha dovuto vedere coi suoi propri occhi un corpo armato di truppa francese a tamburro battente, ed a suon di tromba entrare un portone del suo palazzo, traversare uno dei suoi cortili interni del medesimo, e riuscire per l'altro che mette sulla piazza di Monte cavallo con bisbiglio del po-

polo che in folla è accorso a vedere la direzione di detta truppa.

S. S. vuol ben credere che questo transito ardimentoso di truppa sia seguìto senza alcuna intesa di V. E., ma nel vedere in tante guise, ed in ogni giorno calpestare li tanti riguardi che gli sono dovuti, fino al punto di violare l'interno della sua stessa abitazione, ha ordinato espressamente al Cardinale pro segretario di stato di portarne un forte, ed immediato reclamo all'E. V., e dirle francamente in suo nome che la sua pazienza è omai stanca e che il suo decoro indegnamente oltraggiato esige una pronta e pubblica riparazione.

Questi sono i precisi termini, coi quali il S. Padre ha commesso allo scrivente di esprimersi con V. E. cui rinnova i sensi della sua più distinta considerazione.

G. Card. Doria Panfilj.

Biglietto al generale Miollis di ringraziamento per la sodisfazione data a S. S. nel punire l' officiale che passò con la truppa dentro il palazzo Quirinale.

Dalle stanze del Quirinale 8 marzo 1808.

Avendo il Cardinale pro segretario di stato posto sotto gli occhi di Sua Santità il biglietto di V. E. relativo al transito del numeroso corpo di truppa francese entro il palazzo del Quirinale, il S. Padre ha ordinato allo scrivente di significare a V. E. che è sodisfatta della riparazione da lei data con far restringere nel forte S. Angelo l' officiale che guidava il detto corpo di truppa, e col far mettere tal punizione nell' ordine del giorno, e che desidera che detto officiale sia posto in libertà, e che l' esempio del gastigo ponga un freno per sempre a somiglianti attentati.

Il Cardinale sottoscritto mentre di ciò prega V. E. in nome di Sua Beatitudine, la ringrazia della prontezza

delle sue disposizioni coercitive, e le rinnova i sensi della sua distinta considerazione.

G. Card. Doria Panfilj.

Biglietto di Fries, che richiede l'udienza nel giorno della Creazione per presentarsi al S. Padre con gli officiali ex-papali.

Eminentissimo Principe.

Ricorrendo nel giorno 14 corrente l' esaltazione al Pontificato della Santità di N. S., ed essendo consueto stile che i diversi corpi della guarnigione di Roma vengano a tributare in sì fausto giorno i loro omaggi al Capo visibile della Chiesa, e sovrano insieme.

Il sottoscritto Comandante prega l' Eminenza vostra reverendissima a volersi degnare di fissare l' ora precisa in cui debbano trovarsi gli officiali nella consueta sala, onde poter dare i suoi ordini in coerenza.

In attenzione frattanto di grato ri-

scontro per propria norma passa all' onore di raffermarsi pieno di rispettosa venerazione, ed ossequio.

Dell' Eminenza Vostra Rev.

Roma 10 marzo 1808.

Umilis. dev. ed obbl. servo
Baron de Fries colonnello comand.

La Segreteria di stato al sig. barone de Fries in risposta alla dimanda fatta di essere ammesso all' udienza di S. S. per presentargli l' ufficialità sotto il suo comando nel giorno della sua creazione.

Dalle stanze del Quirinale 12 marzo 1808.

Il cardinale Doria Panfilj pro segretario di stato ha ricevuto il di lei biglietto in data dei 10 in cui ha dimandato in qual' ora poteva presentare al S. Padre il corpo degli officiali sotto il di lei comando nel giorno solenne della sua creazione.

Lo scrivente si è fatto un dovere d'interpellarne l'oracolo di S. S., la quale ha ordinato risponderle, che è stata sommamente sorpresa che dopo aver ella sottratta la truppa pontificia all' obbedienza del suo padrone legittimo, ed averla incorporata alla truppa francese, e di averla dichiarata pubblicamente in piazza Colonna al soldo della Francia, abbia il coraggio di continuare a chiamare truppa pontificia quella truppa che ha abbandonato il servizio del suo sovrano, il quale fin da tal' epoca si è dichiarato espressamente di non riconoscerla più per sua.

E stata egualmente sorpresa S. S. che ella ed i suoi officiali in vece di seguire l'esempio luminoso del loro capo, e di segnare le traccie all'innocente soldato, giungano, dopo un' infedeltà sì marcata, all' insulto di voler presentare le felicitazioni a quel principe che hanno vilmente tradito.

Il S. Padre pertanto ha ordinato al sottoscritto di significare, che nè ella nè gli altri officiali pensino a presentarglisi nel giorno della sua creazio-

ne, essendosi con la loro condotta posti da se medesimi in grado di non esser più ammessi alla sua udienza.

Questa è la precisa risposta, che S. S. ha espressamente ordinato al sottoscritto di darle, e mentre obbedisce al ricevuto comando, le dichiara i sensi della sua stima.

G. Card. Doria Panfilj.

Al signor generale Miollis.

Dalle stanze del Quirinale 13 marzo 1808.

È giunto a notizia di S. S. che alcuni officiali dopo aver conosciuto il suo sovrano dissenso alla incorporazione della truppa pontificia alla truppa francese, essendosi dichiarati di non poter continuare il loro servizio, siano stati imprigionati, e si pensi di farli trasportare a Mantova, o in altra fortezza del regno italico.

Questa notizia ha esacerbato infinitamente l'animo del S. Padre, il quale ha ordinato al sottoscritto di

reclamare senza ritardo contro questa violenta misura. Sembra al Santo Padre quasi impossibile a credersi, che dopo tante violazioni voglia giungersi perfino a punir coloro che hanno ribrezzo di comparire infedeli e spergiuri, e che vogliono conservare l'onore, unica ricchezza pregievole e permanente dell'uomo.

S. S. non potrebbe riconoscere una tale misura che per una sovversione di quei principii che debbono essere comuni ad ognuno, e che V. E. sentirà senza meno in se stessa.

È persuaso il Santo Padre che tale comparirebbe anche agli occhi di S. M. I. e R., a cui anzichè rincrescere deve piacere l'uomo che cammina nella via della fedeltà, e dell'onore.

S. S. peraltro che sente più le altrui che le proprie calamità, e che le sente con tanta maggior vivezza, quando affliggono i suoi sudditi in amaro compenso di quella fedeltà che gli serbano, reclama altamente non solo contro il supposto di tali officiali, ma contro la stessa loro deten-

zione, e vuol credere che V. E. non vorrà permettere una tale misura che sarebbe riprovata da tutti, e prima di tutti dalli stessi sentimenti del di lei cuore.

Il sottoscritto mentrè eseguisce gli ordini di S. S. rinnova a V. E. li sensi della più distinta considerazione.

G. Card. Doria Panfilj.

Nota di Segreteria di stato a M. le Fevre per la deportazione a Mantova dei tre officiali papalini.

Dalle stanze del Quirinale 18 marzo 1808.

Dopo la violenta incorporazione della truppa pontificia alla truppa francese, dopo l' imprigionamento, e l' espulsione del di lei capo, per essersi serbato fedele al suo principe, ha dovuto il S. Padre sentire arrestati tre officiali, cioè D. Pompeo de' principi Gabrielli, il conte Ardiccino della Porta, ed il conte Alderano Porti per aver dichiarato di

non voler continuare il loro servigio nella truppa incorporata con manifesto dissenso del loro sovrano.

Sentendo però S. S. che volevano farsi trasportare a Mantova i detti ufficiali, pensò di far reclamare di questa violenta misura per mezzo di un biglietto che ordinò al Cardinale Segretario di Stato di scrivere al sig. generale Miollis.

Credeva S. S. che il signor generale non avrebbe eseguita la traduzione a Mantova dei tre arrestati officiali, e che non si sarebbe punita la loro virtù, ma con infinito rammarico ha sentito il trasporto di tali martiri della fedelta, e dell' onore.

Ha ordinato pertanto il S. P. allo scrivente di accludere a V. S. Illustrissima copia del biglietto scritto al signor Generale Miollis, e di reclamare altamente la liberazione de' suoi fedeli officiali iniquamente puniti per un atto che merita premio, e non pena.

Il sottoscritto nell' eseguire gl'ordini di S. S. le rinnova i sensi della sua sincera considerazione.

G. C. Doria Panfilj.

Biglietto del signore le Fevre segretario di legazione sulla deportazione dei tre officiali alla Fortezza di Mantova.

Signor Cardinale.

Ho ricevuto la nota che V. E. mi ha fatto l'onore d'indirizzarmi in data di jeri 18, la copia del biglietto che l'eminenza V. ha scritto per ordine di S. S. al signor generale Miollis risguardante la partenza per Mantova dei tre officiali che han domandato di ritirarsi dal servizio.

Con il corriere di oggi communico gl'offici dell'E. V. alla mia corte, ed avrò l'onore di farle conoscere il risultato di questo passo al momento che ne sarò io stesso istruito.

Io prendo quest'occasione per rinnovare a V. E. le assicurazioni della mia rispettosa considerazione.

Roma 19 marzo 1808

Al Signore le Fevre.

Dalla Segreteria di stato per essere stata adottata la nuova coccarda Papale anche dalla truppa amalgamata.

Dalle stanze del Quirinale li 20 marzo 1808.

Avendo S. S. con infinita sorpresa e cordoglio veduto incorporata con la forza la sua truppa di linea alla truppa francese, ad onta de' suoi reclami, prese la determinazione di cambiare coccarda, per render publico il suo manifesto dissenso, ed ordinò che se ne facesse la partecipazione al corpo diplomatico residente presso la S. S.

Il S. Padre si trattenne anche per un riguardo di far fare anche a V. S. Illustrissima una simile partecipazione, attesa la causale che vi si esprimeva. L' assunzione della nuova coccarda fatta seguire jeri dalla truppa amalgamata, portando oltraggio alla sua dignità fino al più alto segno,

lo ha fatto determinare di dar ordine espresso al sottoscritto di avanzare a a V. S. Illustrissima le più vive querele, e di accluderle non solo copia della nota inviata ai Ministri sul cambiamento di tal coccarda, ma anche della seconda che fa oggi stesso inviare ai medesimi, per dichiarare francamente anche a V. S. Illustrissima li stessi sentimenti, e ripeterle le stesse proteste.

Il cardinale sottoscritto mentre si fa un dovere di eseguire il positivo comando datogli da S. S., le rinnova i sensi della sua sincera considerazione.

G. C. Doria Panfilj.

Alli ministri esteri nel mandarle il campione della nuova coccarda.

Dalle stanze del Quirinale li 16 marzo 1808.

Essendo seguita con la forza l' incorporazione della truppa di linea del S. P. alla truppa francese, ad onta de' vivi reclami fatti prima, e

dopo tale violenta incorporazione, e continuando la detta truppa a portare la stessa pontificia coccarda, S. S. non avendo nelle circostanze attuali altro mezzo per render publico il suo dissenso, e la sua volontà decisa di non aver parte alcuna nelle operazioni di detta truppa incorporata che più non riconosce per sua, ha preso il partito di cambiare la coccarda, e di farla distribuire al piccolo numero di truppa rimastagli in Roma.

La S. S. volendo, che ciò sia conosciuto da V. E. per essere portato a cognizione della sua corte, ha ordinato al Cardinal Doria Panfilj pro segretario di stato di farle questa formale partecipazione, e di accludere un campione di questa nuova coccarda.

Lo scrivente mentre si dà l'onore di eseguire gli ordini del suo sovrano, si dà ancora quello di rinnovare a V. E. i sensi della sua più distinta considerazione.

G. C. Doria Panfilj.

Ai Ministri esteri presso la S. S. sull' oggetto di essere stata adottata la nuova Coccarda Papale, anche dalle truppe amalgamate.

Dalle stanze del Quirinale 20 marzo 1808.

Il Cardinale segretario di stato ha ricevuto ordine espresso dal S. Padre di partecipare a V. E. che dopo la violenta incorporazione delle sue truppe di linea alla truppa Francese avendo preso il partito di cambiare la coccarda e di farla distribuire al picciol numero di truppa rimastagli per rendere così publico il suo dissenso, ha sentito con infinita sorpresa, che jeri si è fatta adottare la stessa nuova coccarda dalla truppa già Pontificia incorporata alla Francese.

S. S. considerando questa misura per un nuovo marcatissimo oltraggio alla sua dignità come volle, che l'E. V. conoscesse il partito preso del cambiamento della coccarda, così vuole, che dal sottoscritto gli si faccia conoscere, che reputa per una

nuova offesa alla sua sovrana rappresentanza, l'adozione della nuova coccarda dalla truppa incorporata, e che protesta altamente a questa violazione de' suoi dritti, che sebbene la divisata truppa porti la nuova coccarda, non per questo la riconosce per sua; che anzi non avendo altro mezzo per rendere a tutti palesi i suoi sentimenti, dichiara, che non ha e non avrà mai alcuna parte nelle operazioni di detta truppa amalgamata e desidera che ella ne renda intesa la sua corte, acciò non si accrediti la falsa opinione del consentimento o espresso, o tacito della S. S., la quale è sempre ferma, ed invariabile ne' suoi principii.

Il Cardinale sottoscritto nell' eseguire gli ordini del suo Sovrano, le rinnova i sensi della sua distinta considerazione.

G. C. Doria Panfilj.

Al General Miollis dalla Segreteria di stato per l' insulto fatto a due officiali delle Guardie nobili con la nuova coccarda.

Dalle stanze del Quirinale 16 marzo 1808.

Li signori marchesi fratelli Longhi Guardie nobili di S. S. avendo smontato ieri dal loro servizio, essendo in piena montura furono incontrati nel tornare a casa da qualche pattuglia francese, che niun oltraggio fece alle dette due Guardie nobili.

Non fu così l' incontro di due officiali francesi nella piazza di Monte Citorio.

Li medesimi osarono d' intimare alle due Guardie nobili di dimettere sul momento la nuova coccarda addottata da S. S., e di consegnarla ad essi, spacciando l' ordine di V. E. Si ricusarono giustamente le due Guardie nobili di dimettere la coccarda del loro sovrano, e si esibirono piuttosto di esser condotte da

V. E. per farle conoscere le ragioni della loro fortezza.

Li due officiali invece di abbracciare questo partito, minacciarono di volergliele strappare a viva forza, ed infatti giunsero all' insolenza di alzare le mani al cappello.

Le due suddette Guardie nobili vedendo incominciare ad adunarsi del popolo, usarono la prudenza di condurre li due officiali francesi dentro il negozio del calzettaro, sotto la casa della Missione, onde evitare ogni disordine.

Li due officiali francesi insistevano per la consegna della coccarda, che più volte insolentemente tentarono di strappargli dal cappello, ma le due Guardie nobili salvarono dalla violenza la coccarda del loro principe, e per terminare una così amara contestazione, che poteva occasionare qualche serio sconcerto, si espressero che l' avrebbero posta in saccoccia, siccome fecero in realtà.

Partirono alla perfine gli officiali francesi, ed andarono verso Piazza Colonna, e le due Guardie nobili ri-

posero la coccarda al cappello, e fra il plauso degli astanti proseguirono il loro viaggio fino alla propria abitazione.

Altri due officiali si presentarono alla guardia della dogana di Ripetta, e strapparono la coccarda dal cappello di quella guardia sedentaria.

Informata S. S. di tali fatti, fu ordinato al cardinale pro-Segretario di Stato di avvanzare a V. E. il reclamo contro l' insolenza di detti officiali francesi.

Una tale condotta contraria sicuramente agli ordini di V. E., come si compiacque ieri mattina di tenerne proposito con lo scrivente, mentre reca un nuovo oltraggio a S. S., può compromettere la quiete pubblica, come l' avrebbero ieri compromessa li due officiali francesi, uno de' quali chiamasi *Cristerniis*, alloggiato in casa del chirurgo Flaviani, se non fossero stati così sofferenti e prudenti le Guardie nobili.

S. S. non dubita, che dalla di lei saviezza sarà data una corrispondente riparazione a quest' insulto, e saranno

dati insieme i superiori suoi ordini, perchè non si rinnovino dagli individui delle truppe francesi consimili violenze ed oltraggi, mentre non tutti possono avere l' istesso indifferente e pacifico risultato.

Il cardinale sottoscritto mentre eseguisce gli ordini del suo sovrano, rinnova a V. E. i sensi della sua distinta considerazione.

G. C. Doria Panfilj.

Agli eminentissimi Cardinali intimati di partire.

23 marzo 1808.

La Santità di N. S. ha ordinato al cardinal Doria Panfilj pro-Segretario di stato di significare a V. E., che il suo cuore è trafitto dal più acerbo dolore, per l' intimo fatto dal comando militare francese a tanti individui del S. Collegio di dover partire da Roma nel termine di cinque giorni.

Vedendo chiaramente S. S., che

questa misura figlia della violenza e della forza mira a distruggere il regime spirituale della Chiesa di Dio, distaccando dal supremo suo Capo tante membra necessarie alla direzione degli affari ecclesiastici, e perfino il suo vicario, il suo primo ministro ed i rispettivi pastori delle loro diocesi, non può assolutamente permettere la partenza, anzi vieta a ciascuno, in virtù dell' obbedienza giuratagli, di allontanarsi da Roma, se non vi è costretto positivamente dalla forza.

Prevedendo S. S. il caso, che la forza dopo aver indegnamente strappato l' E. V. dal pontificio suo seno, possa lasciarla a qualche distanza da Roma, è mente di S. S. ch' Ella non prosiegua il viaggio, se la forza non lo accompagna fino al luogo destinato, perchè invece di credersi spontaneo il di lei distacco dal Capo della Chiesa, si conosca anzi che la violenza ve la distacca.

La virtù conosciuta di tutti gl' individui intimati a partire conforta l' animo addolorato del S. Padre, e

lo assicura che ciascuno soffrirà con pazienza sul di lui esempio questa persecuzione, e che nell'indegno spettacolo, che si dà al mondo, l'opinione del S. Collegio sarà accresciuta in luogo di esser diminuita.

Tanto il sottoscritto è incaricato espressamente da S. S. di significare a V. E. cui etc.

G. cardinal Doria Panfilj pro-Segretario di stato.

Cardinali intimati Valenti Gonzaga, Carandini, Casoni, Crivelli, Giuseppe Doria, Della Somaglia, Roverella, Scotti, Dugnani, Braschi-Onesti, Litta, Galeffi, Antonio Doria, Locatelli.

Dalle stanze del Quirinale 27 marzo 1808.

Al signor General Miollis per la seguita deportazione dei Cardinali nativi del Regno Italico.

Il cardinal Gabrielli pro-Segretario di stato ha avuto l' ordine positivo

da S. S. di partecipare a V. E. che l' attentato commesso dalla truppa francese sulle persone dei Cardinali nativi del regno di Napoli, non avrebbe mai creduto, che si fosse rinnovato sulle persone degli altri Cardinali nativi del regno italico, e dei dominii uniti alla Francia.

Più non ignora il S. Padre a quest' ora, che non è la sua sola sovranità temporale, cui si mira di distruggere, ma che si attacca di fronte anche il regime spirituale della Chiesa romana, rappresentata nel S. Collegio che è il senato del Sommo Pontefice.

Questo principio e questa massima distruttrice de' vincoli più sacri, che legano con la forza del giuramento li Cardinali al Papa si è vista prodotta e sviluppata con infinito stupore di tutti nelle attuali tribolazioni, che soffre il Capo della Chiesa.

Un simile esempio si trova soltanto nella storia del tempo repubblicano, che fu per Roma il tempo sovvertitore dei principii più sacri.

Se niun principe secolare che professa la religione cattolica, è mai

giunto ad obbligare, che rientrino ne' propri stati col pretesto della sudditanza li Cardinali della Chiesa romana, rispettando in essi quell' eminente carattere, che strettamente li lega al Sommo Pontefice, tanto meno è mai giunto a farli espellere, e deportare con la forza, strappando così tanti cooperatori della Chiesa universale dal Capo di essa.

Questo attentato, che forma un punto di scandali per l' età presente e la futura, ha trafitto sopra ogni credere l' animo sensibile di S. S., e per l' insulto gravissimo fatto alla dignità cardinalizia, e per l' oltraggio arrecato alla Sua sacra Persona, non avendo neppure risparmiato il suo vicario, il suo primo ministro, i stessi vescovi, scacciandoli dalle rispettive loro diocesi.

Il S. Padre conoscendo il danno che ne risulta alla religione spirituale della Chiesa, ha commesso allo scrivente di reclamare altamente contro sì acerbe ferite, e di reclamare insieme la restituzione dei suoi Cardinali rapiti dalla forza contro il diritto

delle genti, è nel resto rassegnato sempre ai giudizi di Dio, rassicurato dal testimonio intimo d'una coscienza pura, soffre pazientemente per la giustizia li trattamenti più duri, senza che li abbia meritati, e fedele ai suoi sacri doveri, dopo di aver fatto quel che poteva per scansare la tempesta, che agita la S. S. lascia al cielo la cura e la protezione di essa, ed alla posterità il giudizio di questa causa.

Questi sono i sentimenti con i quali S. S. ha ordinato positivamente al sottoscritto di esprimersi a V. E., e mentre si fa un dovere di eseguire il sovrano comando, si dichiara pieno di stima.

G. C. Gabrielli.

Dalle stanze del Quirinale 30 marzo 1808.

Ai signori Ministri esteri.

S. S. dopo di aver veduto in tante guise conculcata la sua dignità, e di aver sofferte tante violazioni, la più

pungente al suo cuore è stata quella di aver veduto espellere e deportare con la forza prima li Cardinali nati nel regno di Napoli, e poi quei nati nel regno d' Italia e nei dipartimenti uniti alla Francia.

Su questi gravi attentati non ha lasciato S. S. di avvanzare i dovuti reclami a questo signor Incaricato di Francia, ma volendo, che si conosca, per quanto è possibile, l' orrore che gli hanno fatto tali violenze, ha ordinato al card. pro-Segretario di stato d' inviare copia di due note a V. E., affinchè si compiaccia di rendere di tutto intesa la sua corte.

Il sottoscritto mentre eseguisce l'ordine ricevuto da Sua Beatitudine ha l' onore di rinnovare a V. E. i sensi della sua più distinta considerazione.

G. C. Gabrielli.

Dalle stanze del Quirinale 30 marzo 1808.

Ai Prelati che hanno le prime cariche.

Le circostanze attuali fanno pur

troppo temere, che la forza militare francese voglia prendere le redini del governo pontificio. Realizzandosi questo avvenimento funesto, sebbene conosca il S. Padre chi nutre sentimenti d'onore, non ha bisogno d'eccitamento alla fedeltà ed alla costanza, ha creduto nondimeno che si prevenissero tutti quelli, che cuoprano specialmente le prime pubbliche cariche, che qualora fossero invitati a continuare nell'esercizio delle loro funzioni, in nome di chiunque s'impossessasse del dominio pontificio, vi si ricusino decisamente, facendo fino all' ultimo momento ogni atto in nome di S. S.

Il sottoscritto cardinale pro-Segretario di stato tanto significa per ordine espresso di N. S. a V. S. Illustrissima, come decano del tribunale della S. Rota ec., affinchè lo partecipi a' suoi signori colleghi, nell'atto che le rinnova i sensi della sua sincera stima.

G. C. Gabrielli.

Sanctissimi Domini Nostri Pii Divina Providentia Papae VII ad sanctae romanae Ecclesiae Cardinales.

ALLOCUTIO

Habita in congregatione consistoriali die 16 martii 1808.

Venerabiles Fratres.

Illuxisse demum, venerabiles Fratres, miserum illum vidimus diem, quem perpetuo trienni cursu, nunquam intermissae tot Gallorum imperatoris, ac Italiae regis Napoleonis minae nobis praenunciarunt, si principiis et confictis juribus, tum ab illo ipso, tum ab ipsius ministris illius nomine nobis patefactis adversati essemus, neque ejusdem petitionibus assensi fuissemus. Posteaquam tota fere regio temporali nostrae subjecta dominationi occupata fuerat, oculis ipsis nostris violatam vidimus nostram hanc sedem catholicae Ecclesiae caput. Confectam aspeximus armis, atque militibus hanc ipsam urbem nostram;

oppressam, usurpatam, captam S. Angeli arcem, disposita per vias, per fora, per plateas praesidia, ne hac quidem palatii Quirinalis excepta, in qua nostrum est mansuetudinis, pacis, tranquillitatis domicilium. Vos ipsi, venerabiles Fratres, quum postridie kalendas februarii, huc convenistis solemni ritu nobiscum celebraturi diei memoriam, quo primum beatissima Virgo Dei Nostri Mater post partum ingressa est Dei templum, transire per arma, per armatos, per bellica tormenta debuistis, quae incensis ad explodenda scintillis fores ipsius palatii nostri appetebant. Quis moeror, qui gemitus, quae lacrymae, quis tacitus stupor bonorum omnium fuerit vidistis.

Sed nos in spiritu lenitatis, atque in animo contrito propositoque ante oculos Divini Imperatoris exemplo, qui tot, tantoque a suis perpessus est, etsi omnia contra meritus esset, adoravimus imperscrutabilia Dei judicia, qui acerbissima ista fieri permisisset. Nostri etiam esse muneris duximus dare operam, ut dilectissimus popu-

lus noster eodem nobiscum animo, eademque sententia esset, hortatique illum ad omnia toleranda sumus; atque ideo jussimus ne laevissimam quidem Gallis injuriam inferri, quinimo justum, ac debitum honorem tribui, unicuique homini ejus nationis, a qua nos in nostro in Gallias itinere, deductis in iisdem mora, tot ac tam praeclara, observantiae, amoris, pietatis argumenta habuisse magna semper cum voluptate, ac jucunditate meminimus.

In iisdem perpetuo immanentes lenitatis ac moderationis viis, proferre noluimus in vulgus causas, e quibus calamitates orirentur, quibus opprimeremur, satisque habuimus illud dumtaxat indicasse, quod silentio praeteriri non poterat, ne quis arbitraretur nos mala haec gravissima, quae cervicibus nostris imminere jampridem videremus sint justissimis causis, in nos, nostrosque subditos convertere voluisse. Quamobrem declaravimus sacri nostri muneris et officii vim, ipsius nostrae conscientiae dictata, ac leges, unas, ac solas

fuisse causas, propter quas oblatas nobis petitiones probare, ac illousque pro base, quo protendebantur, nullo modo potuimus.

Dum ea quae jam evenerant in luctu, atque moerore tolerabamus, jamque reliquo expectabamus, quae nobis recusantibus minae pollicitae fuerant, qualis, quantaque fuit, venerabiles Fratres, admiratio nostra, quantusque dolor, quum crimini nobis intellexissimus tribui illud ipsum, quod gratum, acceptumque futurum jure, meritoque arbitrabamur. Missum enim pridie nonas februarii ad ministrum nostrum ab imperatoris, ac regis oratore scriptum vidimus plenum quaerelarum, propter eam declarationem quam in ipse gallicarum copiarum ingressu typis edidimus, qua, ut optime nostis, ea tantum paucis continebantur, quae paulo ante commemoravimus.

Illo scripto eo usque perventum est, ut injuriae in ipsum imperatorem accusati fuerimus, quod illius nomen tacuissemus, mentionemque fecissemus *Gubernii Gallicani*; quam

quidem loquendi rationem nobis suaserat, atque adeo postulaverat debitus imperatoris majestati honos, cujus in re moestissima, de qua nobis conquerendum erat tacebamus nomen. Objectum est praeterea nos eam loquendi rationem adhibuisse imitatione ductos eorum, qui eum nominare imperatorem neque volunt, neque talem agnoscunt, quasi cuiquam venire in mentem possit tam absona de nobis dubitatio, atque suspicio, qui non modo Napoleonem Gallorum imperatorem Italiaeque regem agnovimus, verum etiam, quod certe omnes norunt, imperatoriae coronae ipsius capiti imponendae causa Roma Lutetiam Parisiorum gravi nostra aetate, graviori etiam animi tempore profecti sumus. Accusati quoque eodem scripto sumus, nos, ipsa illa a nobis edita declaratione, perturbare publicam tranquillitatem voluisse, quum contra nostris et jussis, et hortatibus per eam patefactis, ac promulgatis mirifice quies, et tranquillitas seu privata, seu publica servata fuerit; quod et ipsi vidistis, et omnes, qui

hanc incolunt urbem mirati, et congratulati sunt. Acerbe denique graviterque arguimur et reprehendimur res quasdam nostra illa declaratione protulisse, quodam nescio quo religionis velo objectos, quod velum brevi fore discissum, resque ipsas admodum cito atque perfaciles falsitatis redarguendas esse, nobis illo scripto denunciabatur.

His ita se habentibus, tum ipsi intelligimus, tum omnes cognoscent, ac sentient, nos debere, et nobismetipsis, et catholicae Ecclesiae et universo terrarum orbi, ipsique veritati honori, ac dignitati nostrae ejusmodi declarationem, quae veras et sanctas actionum et consiliorum nostrorum rationes aperiat, iisdemque nos tueatur, nobisque consulat. Nam quum publicam quoque in nos inflammari et armari velle opinionem videamur summum profecto crimen, silentium nostrum esset, ut jam illud servare diutius minime liceat.

Quam ob rem, venerabiles Fratres, in hunc vos locum, et in conspectum nostrum convenire voluimus, ex quo

cognosceretis, quid factum postea sit, accideritque ab eo tempore, quo item hic postremo fuistis, ut vobis amaritudinem explicaremus animae nostrae supra omnem modum dolore perculsae ob acerbam illam, et omnibus partibus injustam ac falsam accusationem, qua traducimur, nos longe aliis causis adductas fuisse ut petitiones ab Imperatore propositas, ita ut erant, respueremus, quam iis quae a sacri muneris, et officii nostri vi, atque a religione, et conscientia nostra oriri potuissent.

Quae sint ea, quae commemoravimus principia, confictaque jura, et quae petitiones oblatae nobis fuerint ab iis, et principibus, et juribus ductae vobis, venerabiles Fratres, perspectum est. Nam in partem vocati sollicitudinum nostrarum, rogatique sententias et consilia vestra, more, institutoque majorum ab hac apostolica Sede servato, semper, et culto, jamdum optime nostis, imperatorem et regem Napoleonem toto hoc triennio et suis ad nos litteris, et per ministros tum ipsius, tum no-

stros haec disertis et conceptis verbis significasse et declarasse — Si nos Romae dominatu potimur, attamen ipsum Romae imperatorem esse — ditiones, et provincias nostras ad imperium gallorum pertinere, ac partes illius imperii esse; earundem ditionum, et provinciarum supremum dominium ipsius esse, quippe qui Caroli Magni jurium haeres sit, quod modo ipse nobis in re spirituali subjectus est, eodem nos illi in temporali oportere esse subjectos: ab imperio suo jus ipsi esse compellendi, atque cogendi eum, qui Romae dominetur ad causam cum ipso suisque successoribus comuniter suscipiendam in omnibus bellis, quae vel nunc gerantur, vel in posterum gerenda fuerint; hanc omnium bellorum societatem a nobis respui non posse, quippe qui ad Caroli Magni, atque ipsius imperium pertineamus; ex eo sequi, ut hostes ipsius, nostros etiam esse hostes judicare, atque ut tales agnoscere debeamus. Nos ipsi foedere jungi oportere: nobis et nunc, et in posterum una cum ipso, et inferenda

esse, et gerenda bella: denique omnino oportere, ut in politicum ipsius systema nos trasferamus; cui quidem ipsius voluntati, nisi paruerimus, ipsum cui facultas sit donationem abrogandi Caroli Magni discerpturum ditiones nostras, et cuicumque ipsi habuerit concessurum: secreturum in nobis a spirituali primatu imperium temporale, atque illud effecturum etiam, ut romani dumtaxat episcopi locum teneamus, constituto in Urbe viro, qui nomine ipsius praesit et dominetur. — Haec pronunciata, dictata disertis, et conceptis verbis expressa sunt tum in scriptis, per ministros illius exhibitos quam in ipsius Imperatoris literis, et plures etiam ab eodem ministris nostris oretenus, ut scitis repetita.

Quam falsa sint conflicta illa Caroli Magni in ditiones nostras jura nihil opus est oratione nostra, ut constet: satis est eam rem, vel leviter indicasse, quo unicuique exploratum sit, mole ipsa, et vastitate concidere. Illud et certum et notum et quoquoversum propagatum est

Carolum Magnum a Pontifice romano creatum imperatorem fuisse: Carolum Magnum, munifica, piaque liberalitate sua, Sedis apostolicae dominia, quorum ipsa potiebatur auxisse. Carolum Magnum erepta a Longobardis regibus, Sedis apostolicae dominia, eidem armis recuperata restituisse. Illud in hac re animadvertere satis est, etiamsi daretur falsa non esse conflicta illa Caroli Magni jura, tamen a Napoleone imperatore compertam non fuisse Sedem apostolicam, atque nos ipsos, qui eam Divinitus habemus in eo rerum statu, in quo praedecessores nostri a Carolo Magno comperti fuerunt apostolicam Sedem libero, et nemini obnoxio continuis decem saeculis summo in ditiones suas imperio potientem, ac fruentem Napoleon imperator comperit; nec cruentae ab illo de aliis gentibus reportatae victoriae ullum ipsi in ditiones nostras jus, qui semper pacem habuimus, tribuere potuerunt.

Sed ad graviora veniamus, eaque ipsa, quae impedimento sunt, ne aut principia praebemus, aut consectaria,

quae a conflictis illis juribus ducit Imperator, ac petitionum suarum vult esse basim ipsam, atque fundamentum.

Nos primo illo tempore, quo Imperatoris nomine significata fuerunt ea, quae diximus, statim intelleximus insuperabilia nobis obstacula ab ipsa vi, atque natura sacri nostri muneris, officii, dignitatis oriri, quibus obstaculis omnino impediremur, nequam vellet Imperator initi a nobis actionum, et consiliorum rationem amplecti possemus, nosque illi supremi ejus dominii subjectioni submittere, quam postularet.

Summi Pontificis, universalis pastoris, comunis omnium patris, ministri pacis, catholicae religionis capitis tituli, seu potius, et omnium maxime formidando onera, quae nostri tantum propria sunt, neque in alium ullum confluunt principem, quorum nemo duplici est, ut ipsi sumus onerati pondere divinitus, nos vetant omnino ea facere, quae aliis interdum principibus tantum temporalibus facere licet.

Hoc nostro, vobis a Deo dato temporalis principis munere, nihil aggredi possumus, quod officiis apostolici ministerii nobis item a Deo, praecipuoque commissi adversetur.

Itaque pro discrimine, quod inter nos aliosque interest principes, qui non iisdem obligantur vinculis, quibus ipsi obligati sumus, nobis non semper licet in ratione politicarum rerum, iisdem, atque illi principiis uti: confirmatâm perpetuo foedere societatem, qua nos aut in bello, aut in belli statu continenter esse compellat inire nullo modo possumus, ne hostes quidem nostros judicare, aut habere omnino illos, qui quacumque de causa alieni hostes sint: nec nobis generatim licet hostiles agere partes in bellis, quae hic, aut ille princeps gerat, gesturusve sit. Quarum rerum, si unam aliquam, ita, ut proponuntur, aggrederemur, nos ipsi profecto impedimento esse judicaremur communicationi, quae intercedat necesse est inter Caput, et membra catholici gregis, qui per diversas terras, longe lateque sparsus,

et effusus est; tam usui expedito, et libero spiritualis primatus, cujus potestatem exercere vetaremus in eas nationes, contra quas perpetuum foedus ictum cum aliquo fuisset, atque actum, agerendumve alienam ob causam bellum.

Quod si interdum summos Pontifices peculiaribus quibusdam de causis, quas justas putarunt, iniisse foedera cum aliquibus principibus gestarum rerum memoriae testantur, at certe nullum est in ecclesiastica historia exemplum perpetui cujusdam foederis, quod a summis Pontificibus initum fuerit; multoque minus invenire est aliquem principem, qui eos recusantes, atque invitus cogere conatus sit, et minis, et terrore, et obtentu decantanti illius planeque conficti supremi dominii in temporales romane Ecclesiae ditiones, quod gallorum Imperator sine ulla justa causa sibi vult asserere.

Jam cum sit Summi Pontificis catholicum gregem et pascere et regere, illud quidem frequentissimum etiam in regionibus eorum principum, qui

et si nullo nobiscum catholicae communionis vinculo conjuncti sint, tamen non impediunt, quominus Supremus Catholicorum Pastor libere apostolici sui ministerii munere fungatur; ille ispe Pastor nisi officio munerique suo deesse, ac tot fidelium religionem, totque animarum salutem in extremum adducere discrimen velit, nullo modo declarare potest, se hostem eorum principem esse, atque hac de causa hostem, quia ipsi alterius principis hostes sint eaque declaratione, et eorundem principum, et subditorum illis hominum querelas, inimicitias, odio in se catholicosque convertere. Quae quidem inimicitiarum, aut odiis causa, summum illud, gravissimumque periculum afferret interdicendae, scindendae, tollendae communicationis inter Ecclesiae Caput, ejusdemque membra: qua communicatione sublata, omnis tollitur ratio tum spiritualibus populorum necessitatibus occurrendi, tum facultates, et concessiones emittendi, quae a sc'a R mani Pontificis auctoritate profic sci possunt.

Quae cum ita sint, eademque demonstrent, quantam in Ecclesiae Dei labem, atque perniciem allatura esset, illa nobis proposita perpetui foederis societas, illud omnes facile intelligent Rom. Pont. ab ea ratione non posse discedere, qua semper est neutrarum partium; neque licere ipsius perpetuis hostilibus vinculis cum una gente adversus alias, aliasque, ut sese tempora dabunt, ullo modo conjunctum esse; immo illius quam maxime esse libertatem summi sui temporalis Imperii tueri, quod non minus a Deo est, quam ab eo eodem sint imperio caeterorum principum; quodque tam arcte, cum liberiore, expediri ore, promptiore usu supremi sui spiritualis primatus, ideoque cum summis ipsius religionis rationibus utilitatibus, commodis conjunctum, et alligatum est.

In hac tanta temporalium principum multitudine, ac varietate, ut ne quis eorum in propriis ditionibus impedimento esset, quominus Summus Ecclesiae Pastor summa sua uteretur potestate, illa de causa, quia subje-

ctus alicui temporali principi esset, Divino consilio, prudentiaque factum est, ut suo libero, neminique prorsus obnoxio temporali principatu potiretur. Id quam vere dicatur, praeter quam quod certissimum est, unum esse Deum *per quem Reges regnant, et legum conditores justa decernunt: per quem Principes imperant, et Potentes decernunt justitiam* (Prov. § 15), testis esse potest locuples praeclarum illud Ecclesiae Gallicanae lumen Bossuetus Meldensis Episcopus egregiis illis sententiis, quas in sermone de unitate Ecclesiae litteris consignavit: *voluit* inquit, *Deus, ut haec Ecclesia* (Romana) *comunis regnorum omnium mater progrediente tempore, nulli esset temporalibus in rebus regno subjecta, utque sedes illa in qua universi Christifideles servare deberent unitatem, eo tandem statu, ut supra omnia partium studio emineret, quae contrarie sibique opposite utilitates, solliciteque ac suspiciose imperii curae aliquando gigneri potuissent* (Serm. sur l'unité de l'Eglise p. 289 edit. Leond. 1766)

eidemque pergens. *Ecclesia*, inquit, *in suo capite ab omnibus temporalibus potestatibus libera videt se in omni statu esse, in quo possit pro bono publico, ac sub comuni christianorum regum patrocinio liberius caelestem hanc regendarum animarum potestatem exercere, eandemque aeque manu libram sustinens tot inter imperia sibi invicem, saepe inimica unitatem in adverso corpore tuetur, modo decretis flecti nesciis, modo rationibus prudenter accomodatis.*

Explicari nec luculentius poterat, nec gravius haec, qua Sedes Apostolica tenetur necessitas tuendi, atque omni ope servandi hanc rectionem, qua neutrarum est cum omnibus partium, suamque summi imperii sui libertatem, justa ordinem quem cernimus esse Divina Providentia constitutum; vim huic summo Sedis Apostolicae imperio afferre, temporalem ipsius potestatem a spirituali discerpere, Pastoris et Principis munia dissociari, divellere excidere, nihil aliud est, nisi opus Dei

pessundare, ac perdere velle; nihil nisi operam dare, ut religio maximum detrimentum capiat, nihil nisi cum efficacissimo spoliari praesidio, ne summus ipsius Rector, Pastor, Deique Vicarius in catholicos quoque terrarum sparsos, atque inde auxilium, et opem flagitantes conferre subsidia possit, quae a spirituali ipsius, per neminem impedienda, petuntur, potestate.

Hisce de causis sine dubio summis atque gravissimis, necesse omnino fuit, Imperatoris ac Regis Napoleonis principiis, ac petitionibus obsistere; sed immotum illum in iis, ac firmum, nulla precandi ratio, nulla hortandi constantia, nulla ad suadendum insinuatio, nulla ad ostendendam principiorum absurditatem, ac falsitatem argumentatio, ita commovere, ac valere potuit, ut ab illis aliquando discederet.

Compertum est vobis, Venerabiles Fratres, quae quantaque semper illius fuerit in suis petitionibus, hoc toto triennio varietas et inconstantia; sed omnes ab uno semper, eodem-

que principio, ac fundamento confícti sui supremi eminentisque in totam Italiam, in pontificias provincias in ipsam urbem Romam imperii, omnesque etiam terrore, minis vi communitae proponebantur, atque urgebantur. Has minas exitum suum habuisse occupatis primum Anconae, tum Centumcellis, deinde tota utriusque maris superi, et inferi ora, denique tota Beneventi, et Pontis Corvi regiöne, pro qua promissa quidem, sed nonnunquam praestita est compensatio, universa Europa vidit, mirata est, et obstupuit. Gallorum exercitui per nostras provincias transeunti et bellum Neapolim inferenti, omnem praebere commeatum nostris sumptibus coacti fuimus. Aerarium nostrum immanibus expensis ad alendas et omni alia re comulandas Imper. copias tribus ab hinc annis in provinciis nostris positas, et immorantes, aliasque quotidie per ipsas provincias transeuntes oneratum, exhaustum, expilatum est. Jus summi imperii nostri violatum est, proculcata reliqua omnia supremi principatus jura, expilati subditi,

contempta ratio, expilata justitia. Sperabatur fore ut his tot, tantisque calamitatibus affecti, vexati excruciati, aliquando tandem Imper. petitionibus assentiremur! Quod si nostra constantia illud efficere visa est, et una et item altera earum petitionum incertum maneat, num post hac ab Imperat. urgenda esset, tamen certum plane est, nunquam ab iis principiis sententiisque discessum esse, quae sunt omnium illarum petitionum fundamenta. Ex quo factum est, ut ullo unquam tempore petitiones ipsas videre potuimus in eum locum adductas, ita ut iis prout proponebantur assentiri possemus. Illud enim erat perfacile cognita, si petitionibus assensi essemus, judicatum iri nos assensos etiam esse principiis, e quibus necessaria consecutione ducuntur. Ita noster cuidam petitionum parti assensus omnino coegisset, ut omnibus assentiremur, quippe quae ab iisdem peterentur principiis, eidemque fundamento inniterentur. Ipsa illa Imp. inconstantia, modo hanc, modo illam rem flagitantis (quae quidem incon-

stantia, toto hoc tam diuturno tempore, quo de his rebus hic, illic est actum, plane a vobis perspectum est) praecipue declarabat, fore ut postquam alicui petitionum parti annuissemus, aliae proponerentur, sibique succederent. Nunquam enim nobis est dictum, nunquam annunciatum, nunquam pactione aliqua constitutum, et confirmatum hoc, aut illud Imperatorem cupere, praeterea nihil. Neque vero id nobis aut dici, aut annunciari, aut aliqua ratione constitui, confirmari poterat. Nam quos secum foederatos esse volebat eo foedere, quo in servitutem ipsius redigeremur, iis nec libertatem respuendi petitiones, nec viam excutiendae servitutis relinquere poterat.

Horrescit animus Ven. Fr., ac luctu; et moerore conficitur, quoties recordatur, nos in eam foederis societatem ab Imperatore fuisse vocatos, qua judicare hostes nostros, hostes ipsius, ac bellum indicere omnibus quibus et ille et illius successores indixerint aut indicturi sint debeamus! Hoc quid aliud est, nisi armare velle

Patrem in filios, filios in Patrem, et Ecclesiam Dei, sanctissimum illud charitatis, mansuetudinis, virtutum omnium domicilium, infinitis miscere questionibus? (Eccl. 7. 30.). Quid nisi velle, ut summus Ecclesiae Pontifex jam non a Deo vocatus sit tamquam Aron, sed alter Ismael *sit ferus homo; manusque ejus contra omnes, et manus omnium contra eum, et e regimine fratrum suorum figat tabernacula!* (Gen. 16. 12.). Ita ne coletur in Ecclesia per illa quam Jesus Christus Dei Filius, *qui datus est nobis, et factus est principatus super humerum ejus, et vocatum est nomen ejus admirabilis, consiliarius, Deus fortis, et pater futuri* (in quo summum) *saeculi, princeps pacis* (Isai 9. 6.) sese Apostolis suis, nobisque illorum successoribus reliquisse? *Pacem,* inquit, *relinquo vobis, pacem meam do vobis, non quomodo mundus dat, ego do vobis* (Jo. 14. 27.). Hanc pacem quaerat Imperator, quae per Sapientiam est, *quae melior est quam arma bellica* (Eccl. 9. 18.) Sapientum quorum multitudo sanitas.

est orbis terrarum; *sapientia qua lex sapiens stabilimentum est populi sui* (Sap. 6. 26.) quam si quaerere ipse nolit, saltem relinquat nobis haereditatem nostram; pacem quam Jesus Imperator noster, Rex Regum et Dominus Dominantium dedit, et non *quomodo mundus dat*. Nimirum si cum Gallorum Imperatore foedere conjuncti, perpetuum omnibus gentibus bellum inferamus perpetuum, omnium gentium bellum in nos ipsos concitamus, et voce ipsa nostra incendamus atque conflemus! Heccine pax est! Tum ne cruentibus perpetuo bello manibus, et jam plus milites quam sacerdotes ad aras accedemus, et preces, et oblationes et illam ipsam sacrosanctam pacis Victimam offeremus, pacem a Deo flagitaturi, quam nos ipsi perenni foedere sumpserimus, perpetuoque a nobis jusserimus exulare? Quonam ore, quo vultu, quo animo verba haec in sacris templis quotidie fere coram Deo proferre poterimus, *dissipa gentes, quae bella volunt* (Psalm 68. 31,) Deum ne exoraturi ut ante omnes

dissipet nos ipsos, ab eo transfugos, perpetuoque conjunctos cum Imper. Gallorum foedere et societate?

Nimis multa de hac re Ven. Fr. dicenda essent, aut potius comploranda, quae jamdudum et videtis et comploratis; sed nostro vestroque dolori parcemus. Itaque ne quid intentatum relinqueremus eorum, quae spem aliquam facerent arcendi ab Ecclesia Dei tantam hanc et tam lamentabilem calamitatem, finiendique dissidia, et utrique tam religiosae, quam politicae reipublicae nostrae consulendi, atque ut Imper. multo etiam magis intelligeret, quantoque cordi nobis esset, justam et sanctam in omnibus cum illo inire concordiam, extraordinarium Legatum Parisiis Roma mittere decrevimus, qui coram et oretenus Imper. ea nunciaret, quae ex ore ipso nostro audivisset, eique persuaderet, nos non hominum Galliae infensorum consiliis, nec ullis politicis rationibus impulsos, et unis et inviolabilibus apostolici muneris nostri omnino debitis, et necessariis officiis oneribusque fuisse prepeditos,

ne principia illius, et nova ab ipso proposita jura probare, omnibusque ejusdem hostis tam late, quam expetebantur assentiri possemus. Legatum hisce de rebus degimus, et emisimus dilectum filium cardinalem de Bayanne, quem unum sese accepturum Imperator certiores fieri nos jusserat.

Magna sane spes vobis erat, hanc ipsam promptissimam voluntatem, qua eum virum misimus, quem ille maxime postulasset, et quem propter egregia merito plurimi faceremus non parum momenti ad res conciliandas et tandem componendas habituram esse; quae summa omnium desideriorum, consiliorum, sollicitudinum nostrarum erat, quibus permoti fuimus, ut omnem illam Legato extraordinario potestatem, quam munera, et officia nostra sinerent, permitteremus. Sed curae, sollicitudinesque illius optatum tandiu exitum habere non potuerunt. Jam sese in viam card. Legatus dederat, jam Augustam Taurinorum pervenerat, quum a principe Pro-Rege Italiae retrogredi, ac

Mediolanum redire jussus est. Ibi litteras accepit a Ministro exterarum relationum pridie kalendas octobris datas, in quibus literis exemplum erat scripti, quod idem ille minister XI kalendas octobris cardinali Legato, qui Parisiis erat dederat.

Luctuosissimum hoc scriptum Ven. Fr. oculis vestris subjectum fuit, itemque aliud ab oratore Imperatoris apud nos ad nostrum Secretarium status datum, nec quid utrumque contineat, commemorare apud vos necesse est. Sed nos iis, quas initio ingressi eramus, insistentes viis, semperque ducti spe, fore, ut noster extraordinarius Legatus, qui esset Parisiis acceptissimus, flectere animum Imper. possit, atque illum ad aequiores; atque ad temperatiores petitiones adducere, Cardinalem Romam repetere noluimus; immo illi potestatem tribuimus ampliorem, quae tamen et officio, et dignitati, et constantiae nostrae; et religionis reique publicae utilitati conveniret, et institutum Parisiis iter facere pergeret. Sed quum ille adhuc in itinere esset,

facile intelligi potuit ex iis, quae acciderunt, qualis futurus esset exitus rerum, de quibus agendum ab ipso erat, et quorum causa profectus fuerat. Nam interea temporis Anconam Parisiis militum dux Le-Marrois missus fuit, qui brevi postea palam edixit, sese provinciarum Anconis, Urbini, Maceratae, Firmi, Camerini generalem esse gubernatorem. Gubernatoris potestatem, et jura sibi asseruit, iisque usus est. Imperiale stemma in Anconis porta collocari cum inscriptione *Porte de France* jussit. Magistratibus eorum oppidorum et locorum mandata dederat: eo denique progressus est, ut ipsum totius provinciae Maceratensis Praesidem, et cum auctoritate, nostroque nomine regentem praesulem Rivarolam caperet, in Arcem Pisaurensem mitteret, ibi captivum, ubi etiam nunc est, detineret. Ita Imperat. minae suum consequtae sunt exitum antequam ab extraordinario Legato quidquam de conciliandis rebus dici, agire potuerit, bona fide frustra postulante, ne quid innovetur, dum

de conciliandis rebus hinc inde agitur. Nihilominus Legatus agere cum exterarum relationum Ministro instituit, a quo specimen habuit tractatus, nonnullos articulos continentis, sed ea lege atque cautione, ne inesse censerentur omnes petitiones, quae fieri fortasse possent. Augeri enim earum numerum posse. Non defuit officio suo Legatus, nobisque specimen statim perferendum curavit. Respuere coacti fuimus, et si tristes enunciati essent exitus, qui consecuturi erant si respuissemus: Legato autem scripsimus, ut quando muneris, atque officii nostri lege tractatum probare vetabamur, ubi ipse intelligeret Imperator in iisdem persistere petitionibus, quandoquidem nihil utilitatis a diuturniore ipsius Parisiis mora tunc profecturum esset, Romam reverteretur, eo magis quod ordinarius noster Legatus illic erat.

Notum vobis est Ven. Fr. ab Imperatore post haec jussum fuisse adesse coram Legatum nostrum card. Caprara, illique enunciatum, quod paulo ante relationum exterarum Mi-

nister, item nunciaverat, ubi nos ratos non habuissemus inter quinque dies articulos sex, qui exhibiti eidem fuerunt; Imperatorem nobis provincias ad oram Adriatici maris, a suis jam occupatas militibus, omnino erepturum, reliquam ditionem nostram occupaturum, sibi habiturum, ac Romae praesidium positurum; quorum gratia imperasse jam ut milites proficiscerentur: ad haec adjecisse praeterea, sese, nisi, morem ei gessissemus jam in mandatis Oratori suo dedisse, ut Roma cum universa ipsius legatione discederet.

Exhibitis illis sex articulis petitiones vobiscum una perpendimus, propositoque ante oculos discriminis, atque periculi magnitudine, quo compulsi, et adducti eramus, simulque judicantes a nobis faciendum esse, quidquid fieri omnino posset ut gravissimo periculo liberaremur, nunciare decrevimus, iis, quae muneris nostri officio, nostraeque conscientiae dictatis, et legibus non adversarentur, assensum nostrum praebituros; quae vero adversarentur fieri a nobis nullo

modo posse. Ad diem dictam nostrum hoc responsum Imper. oratori datum fuit, sed quo ipso tempore responsum Lutetiam Parisiorum afferebatur; quo ipso tempore Legatus noster ibi suo Legati munere fungebatur; quo ipso tempore Imper. orator par apud nos Legati munus obire pergebat, Urbem occupatam, et captam, nosque ipsos Gallis militibus circumdatos clausos, obscessos, obitu poscentibus omnibus conspicere debuimus.

Verum quidem est, quum ab Imperatore probare jubebamur, intra quinque dies postremos illas, id nobis significatum indictumque his verbis —*aut omnia aut nihil* — quae quidem denunciatio et si cohibere nos poterat ab iis manifestandis quae a nobis ex parte probarentur, tamen ingenuitatis, sinceritatis, candorisque nostri esse duximus declarare quid facere possemus, quid non possemus.

Illud etiam sperabamus esse futurum, ut Imper. cognito rationum pondere, cognitisque novis concessionibus, quae usque ad ultimos ipsos fines potestatis nostrae porrigebantur,

iis vellet esse contentus, cetera desereret. Sed haec nos spes tunc quoque fefellerunt.

Constricti sacris nostri ministerii vinculis, e sex articulis propositis, tres ut respueremus necesse omnino fuit, et si ne universae quidem, neque ex omni parte respuinus. Indictum nobis fuit, *quod attinet ad Anglos res ita componendas esse, ut pluribus ministrorum scriptis postulatum fuerat.* In qua considerando illud animadvertimus, nempe in eo in quo nunc res sunt loco, si Anglos portibus nostris prohibissemus, hoc ipse satisfactum iri proposito Imperatoris, et prohibendo portubos Anglos bellum iis a nobis neque indici, neque ullo modo inferri, sed eos dumtaxat orbatum iri commercii nostri utilitatibus et commodis, quas jacturas ab una causa profectas, ut subditos nostros, a nosmetipsos denunciatis, et jam impendentibus extremis malis liberaremur aequo animo laturos esse Anglos spes esse debebat, quibus haec commercii cum subditis nostris jactura, nec tanti erant, nec cum

ultimo suarum rerum discrimine conjunctae. Ita quod attinet ad primum articulum respondimus, paratus esse nos, hoc bello durante, Anglos portubos nostros prohibere, ut jam a cardinali de Bayanne nunciari Imperatoris ministris progredi nobis nec per apostolicis muneris debita officia, nec per conscientiae nostrae dictata nullo modo licere. Ea sane denunciatio, quod attinet ad Anglos, res ita esse componendas, ut pluribus ministrorum scriptis postulatum fuerat, nimis lata, nimis ampla, nimis generalis erat, nosque probare, amplectique illa principia, et sententias coegisset, quibus Imperator struere nitebatur jus sui supremi in ditiones nostras imperii, eademque nos de nostro neutrorum partium statu dejiciebat; libertatem nostram evertebat, nos ad illum foederis societatem adjungebat, ad quam adjungi non posse, gravissimis illis, planeque invictis rationibus, quos paulo ante commemoravimus demonstratum est. Permagni interesse Imp. non poterat ut Anglos portubos prohiberenus: erant enim in nostris portubus illius praesidia; ca-

demque per magnis nostris sumptibus alere cogebamur. Nimirum multo plura, multo graviora, multo majora volebat: volebat ut Anglis bellum indiceremus: volebat ut bellum cum ipsis gereremus: volebat ut hostes nostros judicaremus, quia sunt hostes ipsius; et haec omnia pro sui supremi in Italiam imperii jure volebat.

Vitam ducunt tranquillam, pacificam, securam, in Magnis Brittanniae Regnis decies, vicies, tricies, eoque pluries multo centena catholicorum millia, iidemque regiminis gratia libertate fruuntur. Complura item millium centena sunt, et in Lenadensi provincia, et in aliis Anglorum in utraque India provinciis, et omnibus illis in locis catholicam religionem libere colunt, et nemine contendente, aut prohibente, nobiscum, utpote supremo Ecclesiae catholicae Capiti consociantur, et libera ex omni parte, neminique obnoxio, quandocumque aut nobis, aut illis opus est, religiosarum, et ecclesiasticarum rerum omnium communione et communicatione fruuntur. Hos si Brittannicum

regimen irritatum, quod nec lacessiti, nec provocati bellum illi injuste indissemus, affligere, atque insecturi coepisset, aut omni nobiscum communicatione interdicisset, quas labes, quas animi cruciatus conscientiae nostrae non objecisset, qui tot homines nobiscum in corde puro et fide non ficta conjunctos in ultimum discrimen adduxissemus, tum fortunarum suarum, tum ipsius sanctissimae religionis? et cum Dominus noster Jesus Christus, cujus vices et personas gerimus Apostolis suis, quorum Principi nos succedimus praeceperit: *Euntes in mundum universum, praedicate Evangelium omni creaturae* (Marc. XVI, 25.) Ipsum autem Apostolorum Principem ter interrogavit, *Simon Joannis diligis me plus his?* Et ille sese diligenter reresponderit: ter denique Dominus illi jusserit *pasce agnos meos, pasce oves meas* (Joan. XXI, 15, 16, 17), quonam modo nos et muneri praedicandi Evangelium omni creaturae, et diligendi Dominum plus venerabilibus Fratribus nostris praecepto, et pa-

scendi agnos, et oves officio et debito tam severe et amanter nobis commendato, satisfecisse, tum a nobis ipsis, tum ab omnibus omnino hominibus judicaremur, si inito perpetuo belli foedere, belloque statim indicto, tot illos agnos nostros carissimos, tot oves nostras venerabiles et dilectissimas, nostrique amantissimas adeo, ingenti damno, ut supra innuimus, afficeremus? Quemquam necesse posse, qui non intelligat, quantum ista pugnent, nec videat, nos iisdem et erepturos pabulum doctrinae coelestis, quam ab Episcopis arripiunt per nos constitutis, et sublaturos totam illam, quam inter nos et illos habemus communicationis facultatem ac libertatem, eaque ratione a capite innumerabilia membra, a grege et centro unitatis gregis tot Pastores discepturos, et disgregaturos?

Illud praeterea nos fugere non potuit, ipso hujus petitionis amplitudine cum modis comparata, quibus in pluribus ministrorum scriptis postulatum fuerat illam foederis socie-

tatem non in solos Anglos, solosve infideles, ut ferebatur fuisse ineundam, verum etiam in ipsos catholicos principes porrigendam et protendendam, et pluries, et saepe nunciatum nobis fuerat, oportere, ut gallorum hostes nostri hostes essent, idque non tam propter quoddam foedus, quod sponte communique voluntate initum fuisset, quam quia supremo illi dominio subjecti essemus, quod gallorum Imperator in Ecclesiae ditiones haberet. Haec severae, minacibusque verbis repetita nobis fuerunt postremo, et recentissimo Ministri relationum exterarum scripto XI kalendas octobris dato. Quid inde consequetur necesse est? nimirum, quum nihil fieri facilius possit, quam ut Princeps aliquis catholicus gallorum hostis evadat, alius vero Princeps heterodoxus gallorum amicus, summus Ecclesiae catholicae Pontifex initi foederis vi, lege, necessitate oportebit, ut catholicorum, et heterodoxorum aut hostis, aut amicus sit, Imperatoris nutu, arbitrio, voluntate.

Atque id esse reipsa, quod Impera-

tor a nobis sibi concedi vellet, alia ipsius luculenter petitio demonstrat, qua postulatum est, ut consul Ferdinandi regis sit, et caeteri quique in dignitate constituti viri, eidem regi obnoxi urbe Roma ejciantur et arceantur. Cui petitioni libere a nobis, ingenueque responsum est: bellum nobis cum eo rege non esse: illum integro etiamnum potiri Siciliae regno. Denique Principem esse catholicum: quam ob rem nec debere, nec posse, neque ullo modo licere, pellendo urbe Roma Consulem, virosque in dignitate constitutos illi obnoxios hostiliter in illum agere. Quae quidem petitio, quum oriri non possit, nisi a proposita nobis foederis societate, atque ab illis ipsis principiis, quae commemoravimus, illud necessario efficitur, et permanifestum est, nec societatem foederis, nec principia ipsa illis coerceri limitibus, quibus in unos Anglos, et infideles hostili esse animo cogeremur, verum eo usque protendi, ut eodem animo in principes quoque catholicos esse deberemus. Exterarum relationum minister

Champigny Legato nostro extraordinario professus erat ab Imper. majestate catholicos Principes in hac sua petitione nolle concludi: sed ejusdem Ministri recusatio, qua fidem ejus rei *scripto dare* nullo modo voluit, quam ut daret a Legato flagitabatur, et articulus ipse plane contrarium evincunt, atque ab universa totius rei consideratione, a principiis, a sententiis, quibus innixa est, plenissime constat, eam omnino esse voluntatem, ut haec sancta Sedes bellum omni tempore cum gallorum hostibus, quicumque sint, gerat. Hisce de causis, gravissimis certe, atque justissimis, illisque praeterea, quae declarati antea sunt, ne huic quidem petitioni assentiri potuimus.

Quod si nostrae obligationes, nostraque debita, et officia curandi, ac summi nostri imperii libertas aliquid detrimenti caperet, efficere debuerunt, ut principia, petitionesque respueremus, quibus averteretur, ac perderetur. Majora etiam, atque graviora fuerunt ea, quibus effectum est,

ne Imperatori petenti, ut sibi jus sit, tot designandi Cardinales gallos, quot tertiam complent sacri Collegii partem, potuerimus assentiri. Quis enim probare petitionem potuisset, quae libertatem Ecclesiae funditus averteret, radicibusque tolleret, ejusdemque constitutione directis frontibus pugnaret, eique adversaretur? Quot quisque nescit, praecipuam, et praestantissimam romani Cleri partem Cardinales esse, praecipuamque et maxime difficile, et formidandum esse illorum manus Pontificis adesse consiliis suis, juvare opera praesto esse sollicitudine, cura, labore? At cujus est, ut esse debet defectus virorum, qui pares sint huic dignitati, iidemque tot, tantisque sustinendis oneribus idonei, nisi ejus, qui eorum consiliis uti, opera juvari, labore, cura, sollicitudine roborari, et communiri velit ipsius supremi Ecclesiae Hierarchae. Habent principes saeculares consiliarios suos, et consiliorum et laborum, et sollicitudinum adjutores. Unquam auditum est ereptam alicui principi ab alio principi fuisse libertatem, ac

potestatem eligendi sibi consiliarios, et quos vellet? Unquam ne alicui principi aut praefinire consiliariorum suorum numerum, qui voluerit, aut ejus praefiniendi jus sibi esse dixerit, aut ullo unquam tempore cogitaverit? Sacra est haec cujusque principis, atque Dei publica, et omnium gentium et temporum consentione, et sententia confirmata libertas; qua si omnibus imperatoribus, regibus, principibus sine ulla dubitatione, aut controversia conceditur, *cur uni communi Regnorum omnium matri Ecclesiae romanae* eripienda erit? (Bossuet loc. cit.) et cum unicuique in re publica et in privata sua liceat habere consiliorum auctores, quos velit, unus erit Pontifex romanus, qui in re publica longe omnium maxima, et maximorum sollicitudinum plenissima, consiliarios suos ab alios expectare debeat, nec sibi quos, et quot velit possit adsciscere?

Sed Card. non modo praecipua sunt et praestantissima romani Cleri pars, non modo sunt Pontifici a consiliis, verum etiam ipsius sunt Pontificis

electores. Eligendi Pontificis jus inde a primo Ecclesiae saeculo proprium Cleri romani fuit, quod postea uni sacro Collegio tributum, seu relictum potius, probatum et confirmatum fuit, et in Conc. gen. Lat. sub Alex. III, et in Lugdunensi sub Greg. X, et in Constantiensi, et in Trid. denique. Tum his conciliis, tum quampluribus Pontificum constitutionibus, quod maxime, quod studiosissime, quod flagrantissime omnium est commendatum illud est, ut quam liberrima sit summi Pontificis electio. Sed quae potest esse eligendi libertas, ubi a saeculari principe tam ingens electorum numerus designatus fuerit? Quocumque se laici modo ecclesiasticis immiscant electionibus, quocumque partium studio, cura, patrocinio dent operam, ut eorum libertas violata sit, electio nulla et irrita est. Haec constans, et perpetua est sacrorum Ecclesiae canonum doctrina et disciplina. Jam vero satis facile cognita est, quae, quantaque oritura essent partium studia, quantoque patrocinii pondere undique communirentur, ubi

tot essent ab uno, eodemque principe potentissimo designati summi Pontificis electores. Quid? nonne caeteri etiam principes jus sibi dandum esse contenderent designandi hunc, eumve Cardinalium numerum pro modo imperii sui? Quod fieret, (nec fieri certe non posset) quis non videt Pontificatum romanum, supremam Ecclesiae catholicae dignitatem, ac potestatem, et D. N. J. C. in terris Vicariatum brevi in jure ac potestate principum terrae fore, ac eorumdem jus patronatum? Quae res quantum abhorreat a divina illius institutione non est apud vos, venerabiles Fratres, commemorandum. Nam et hoc maxime intelligitis, et praeterea videtis, quae turbae, quae scandala, quae schismata in Ecclesiam Dei essent expectanda; quarum quidem rerum adeo dolenta exempla ecclesiastica historia suppeditat.

Neque vero minus ab omni Ecclesiae regula abhorret illa nunquam hactenus audita tertiae S. Col. partis praefinitio, quae vobis indicebatur; cujus universa ratio a numero catholicorum

petitur, qui gallorum imperio, adjectisque illi provinciis immorantur. Nam haec praefinitio et avertit funditus ipsam ecclesiastici regiminis naturam, quod plane liberum est, obnoxiumque nemini, et prodit quam falso de natura ipsius regiminis existimatum sit, quod cum certis, minimeque dubiis legibus a divino illius Conditore fuerit constitutum, tamen ea praefinitione leges ei tribuuntur illis *systematis repraesentativi*, quod superioribus annis magno a rerum novarum cupidis exceptum plausu, terrarum orbem aerumnis, caede luctuque cumulavit.

Fundamentum, et basis regiminis Ecclesiae nequaquam est *systema illud repraesentativum*, sed integra illa est, et numeris omnibus absoluta J. C. Vicarii potestas: et cum S. Collegium sit coetus et consociatio virorum, qui eidem Jesu Christi Vicario sunt a consiliis adtributam ipsi a divinitus potestatem in Ecclesiae aedificationem, et utilitates dirigendam et praeferendam, omnino contrarium est S. Collegii officio, institutioni, naturae, si

principes nimium in eo posse, summoque Pontifici cum Cardinalium numerum praefinire velint, qui ipsis arriserit.

Mos etiam est consuetudoque Pontificum, *ex omnibus christianitatis nationibus, quantum comode fieri potest, et prout idoneos reperiuntur Cardinales assumere.* (Conc. Trid. ses. 24. c. I.) Qua quidem consuetudine laudanda, confirmanda, adjuvanda Sacrosancta Synodus Tridentina tot gravissimis Ecclesiae incommodis commota, non potuit non commemorare, nihil magis Ecclesiae Dei esse necessarium, quam ut romanus Pontifex, quam sollicitudinem universae Ecclesiae ex muneris sui officii debet, eam hic potissimum impendat, ut *lectissimos tantum sibi Cardinales adsciscat* (ibidem). Sed quae causae Pontifices moverunt, et non inde profectae sunt, quod quis hujus, illius nationis esset. Egregia praeclarorum virorum in Ecclesiam merita, eorumdemque pietas, virtus, doctrina praecipue cognitum *militandi* Deo studium (II. Tim. 29, 4) Pontifices

moverunt, ut Card. ex omnibus christianitatis nationibus assumerent, quae quidem assumendi potestas spiritualis tota est, totaque ab illa sollicitudine oritur, quam Pontifex ex muneris sui officio debet universae Ecclesiae. Ab ea potestate, ne quis unquam suspicaretur, quidquam aliquando detrahi posse, Ecclesia ipsa in Trid. congregata Conc. quum intelligeret, quam necessarium esset, ut Pontifex romanus sollicitudinem suam eo potissimum conferat, ut *lectissimos tantum sibi Card. adsciscat*, eam necessitatem adeo modeste, adeo reverenter attigit, ut non propterea quidquam contra pontificiam potestatem jusserit, sed sese non posse non commemorare dixerit. Hanc universae Ecclesiae modestiam ac reverentiam, venerabiles Fratres, eam hac quam Imp. nobis imponere vellet, lege comparate, qua spiritualem nostram assumendi Cardinales potestatem pro tertia parte S. Collegii nobis eripere sibi arrogare vellet: ac arrogare perpetui foederis lege, vi, necessitate, videbitisque, quod sine dubio, vobis

etiam non monentibus, pervidetis, vos sine summa ab officio muneris nostri praevaricatione assentiri Imp. petitioni non posse.

Neque vero existimandum est nos gallicano Clero injuriam facere respuendo Imp. petitionem. Falso enim atque immerito hanc in nos inflari invidiam tentatum est. Nam ut omnibus constet quanti Clerum gallicanum faciamus, quantaque nostra erga illum benevolentia sit, quae tot aliis etiam modis ipsi a nobis significata est, parati sumus, doctum aliquem piumque ex illo Clero virum, eumdemque Imp. Majestati gratum, et acceptum in vestrum, ven. Fr. Collegium adsciscere; quod etiam Imp. nostro nomine jam enunciatum fuit. Quae res Imp. satisfacere debuisset, praesertim hoc tempore, atque hoc statu, in quo vestrum est Collegium, cui galli Cardinales sunt sex, januenses bini, alexandrinus unus.

Ad reliquas Imp. petitiones respondimus, paratos esse facere quae postulantur, quatenus muneris nostri officio non prohiberemur.

Sed haec data Imp. responsa, et si cum haberent indulgentiae modum, quo major omnino esse non poterat, efficere non potuerunt, ut ab his, quae minatus fuerat, abstineret. Dolere, angi, cruciari, miserrime debuimus, cum intelligeremus nihil apud eum momenta rationum, nihil rogantis humilitatem, nihil suadentis lenitatem, nihil hortantis auctoritatem, quo toto genere, hoc tam diuturno tempore, usi accuratissime sumus, voluisse.

Doloribus, angustiis, cruciatibus nostris relinquere aditum debuimus longe ampliorem, et miseriorem, quum videremus, ne in caeteris quidem ecclesiasticis rebus, de quibus tantum antea tempore actum erat, ac etiam agebatur, et quarum conciliatio, emendatioque (quod vos non latet ven. Fr.), ut magna sollicitudinum, et quaerelarum nostrarum, ita etiam fuit extraordinarii Legati mittendi causa, nihil quidquam profectum est. Compertum est vobis quot, quantaque, et scripto, et oretenus conati sumus, ut leges, decreta,

ordinationes abrogentur, quibus utrumque tum gallicum, tum italicum Concordatum, plane eversum est.

Horum alterum videre debuissemus *organicis legibus* vulneratum (de quibus testis est nobis Deus quantopere laboraverimus, quo Imp. persuaderemus, ut earum alias abrogaret, alias temperaret) alterum violatum, et adulteratum, principio quidem Meltii decreto deinde ordinationibus, quae Meltii decretum sunt consequutae. Compertum est vobis quoties, et quam graviter conquesti simus tum de legibus matrimoniorum, atque divortii, tum de compluribus aliis, et ab Evangelio abhorrentibus, et contra ecclesiasticas constitutiones, piaque instituta latis, incredibili, et religionis et ecclesiasticae disciplinae, et auctoritatis hujus sanctae Sedis, ac Episcoporum detrimento, contemptu. Quod si nostrae ac ministrorum nostrorum tot tantasque sollicitudines, curae, labores; si preces, si monita, si hortationes, si querelae, si tentatae omnes viae nihil omnino efficere potuerunt, nihil erit certe in ea re

nobis crimen tribuendum: adoranda potius erunt inscrutabilia judicia Dei, cui moestissimo, acerbissimi pontificatus nostri tempore, minime visum fuerit dulcissima nos consolatione recreare, qua pacem ac securitatem Ecclesiae, reique nostrae publicae aliquando restitutam fuisse videremur. Conscientia recte factorum erigimus, certaque fide nihil a nobis neglectum, nihil ommissum, nihil non avide arreptum, quo ad optatum iter tot fluctus portum pervenire possemus: atque inter agendum functos esse omnibus apostolici ministerii nostri officiis, et partibus in spiritu mansuetudinis, et charitatis, qui maxime omnium a Deo, Dominoque nostro J. C. commendatus est. Hoc ipso spiritu haec omnia, quae commemorare moestissimae apud vos, ven. Fr., debuimus, quae contra religionem, contra sanctam Dei Ecclesiam, contra sanctam hanc Sedem, contra ven. Fr. nostros Episcopos, contra principatus a Deo nobis dati jura sunt gesta reprobamus, *et testes invocamus hodie coelum et terram* (Deut. 4, 26)

reprobata esse a nobis, et reprobari, ne quis nunc in posterumve fallatur, et occasione hujus ipsius mansuetudinis et lenitatis spiritus, quo ducti hactenus, Deo largiente sumus, putet, eorum quidquam a nobis fuisse comprobatum.

Ac ea quidem, quae hoc usque Ven. Fr. commemerata sunt, eam habent acerbitatem, ut addi quidquam posse vix videretur. Sed tanta in dies auctam vim, cumulatos ausibus ausus; proculcata sanctissima quaevis jura, conculcatam nostram tam dignitatem, tam auctoritatem, et vidistis et ingemuistis. Occupatos a gallis militibus Veredos, ereptumque in eis summum jus principis nostrum; occupata diribitoria litterarum et metu, ac pudore, ac litteris per Italiam, ac reliquam Europam perferantur, quae Romae vi contra jus fasque geruntur: constitutos, qui litteras resignent, et perscrutentur, fide publica et gentium jure ne quidquam conquerentibus, et utentibus nostros omnes milites, actu primum frustra sollicitatos, deinde multitudine

irretitos et captos, Imper. copiis per vim adjectos, ejusdemque ducibus obnoxios; nostrum militum supremum ducem honestissimum, et fidissimum virum, quia fidem nobis sacramento datam, praestare splendidissime voluit, in vinculis conjectum, deinde Roma pulsum; eodemque modo habitos, et pulsos caeteros militaris ordinis viros, qui parem praestare fidem voluerunt. Typographis vigiles, et custodes impositos milites gallos, nequit nobis typis edere ullo modo liceret, ne subditos, ne Ecclesiam alloqui hac faciliori ratione possemus: uti qui liber typorum usus religionem irridere, aut oppugnare volenti, negatur nemini, is nobis unius, qui religionem tueri, ac fovere debemus ereptus sit. Hanc ipsam allocutionem nostram, ut vulgare possemus; oportuit scribentium opera, non typographorum uti, ac ne suspecte apud quempiam fidei esset, subscriptione ipsa nostra, et nostro sigillo fidem facere ipsius exemplaribus necesse fuit. Deficeret dies, si singula enumerare vellemus, quibus

jus, fasque omne in nos violatum est: sed quae animum nostrum, vestrosque, Ven. Fr., crudelissime vulnerarunt, ac dilacerarunt, silentio praeterire quis possit? Eo usque ventum est, ut horribili sacrilegio in oculis ipsius nostris, inspectante et complorante Urbe in Venerabiles Fratres nostros, collegas vestros sanctae romanae Ecclesiae Card. Neapolitanos manus injectae sint, similique modo etiam in Praelatos hujus sanctae Ecclesiae in regno neapolitano ortos insurrectum est, et plerique eorum armata manu Neapolim versus adducti sunt.

De reliquo, Ven. Fr., paratos esse. Nam quem Deus misericors nostris rebus sit daturus finem, videre non possumus, gravioribus in dies aerumnis affligi videmus. Literis extraordinarii Legati nostri pridem acceptis XIV kalendas martii latis nunciatum est sibi ab exterarum relationum Ministro Imper. nomine significatum esse, nobis nisi statim societatem Italici foederis inieremus, illico, perpetuoque temporale dominium ereptum iri: mandatumque ipsi fuisse, ut per curso-

rem extraordinarium hac de re certiores nos faceret. Eodemque tempore Imper. orator Urbe discessit; quam hic quidem absentiae temporariae speciem relicto a secretis viro, ea fortasse de causa, ut quid decreturi simus, expectet.

Quae nos omnino impediant, quominus cum foederis societatem inire possimus, jam antea Ven. Fr. vobis explicata sunt. Itaque reliquum erat ut rebus hoc modo se habentibus cogitandum esset, quid de Legatis nostris, qui Parisiis sunt, capiendum consilii esset: nam si lenitatis his spiritus, quo ducti constanter sumus, cohibere nos potuit, ut illos in Urbem redire juberemus, postridie illius diei, quo Urbs occupata fuit, propter spem, quam animo conceperamus, fore ut, responsum Imp. datum V kalendas februarii eidem gratum esset, si ipse lenitatis spiritus cohibere praeterea nos potuit, ne alia faceremus quae convenire iis, quae patimur, possent; ferre tamen nec possumus, nec debemus, ut quo tempore nos Romae contra jus, fasque

omne gravissima servitute opprimimur, captivique sumus, eo Legati nostri Parisiis sint, et praesentia, moraque ibidem sua illam injiciant omnibus gentibus opinionem, qua quidquid tum Romae, tum in reliqua ditione nostra contra nos geritur illud ipsum nobis, si non probantibus, ac certe non admodum moerentibus fieri existimetur. Quamobrem mandare Legatis coacti fuimus, ut Imper. significent ipsos siquidem ille in sententia permanserit, jussos a nobis esse Parisiis discedere, ac in Urbem redire, fortuna et sorte nobiscum, et cum reliquis ipsorum Fratribus usuros quae a Deo parata fuerint.

Hanc sortem, Ven. Fr. et expectamus, et quaecumque futura sit promptissimo animo propter amorem ejus qui pro nobis mori dignatus est, ferre parati sumus; atque interea temporis, quum officiis muneris nostri deesse nulla jure velimus, cujus intelligimus severissimam esse partem saria, tecta tueri, atque ad successores nostros transmittere saltem

jura hujus apostolicae Sedis coram vobis repetimus protestationes, atque declarationes, quas dum Gallicae copiae Urbem invadebant typis edi, ac promulgari nomine nostro per nostrum Ministrum jussimus, et quibus patefecimus, iterumque nunc patefacimus et declaramus esse mentem, propositum, et voluntatem nostram hujus S. S. dominia, eorundem jura integra et inviolata, ad successores nostros transmittere, ac quamcumque eorum occupationem, sive jam factam, sive adhuc faciendam, injustam, violentam, nullam, irritam esse declaramus, eademque dominia nobis, nostrisque successoribus debere restitui. Quod item dilectissimum populum nostrum hortati tunc sumus ad omnia toleranda, praecepimusque, ut non modo ab omni etiam laevissima injuria in Gallos homines abstinerent, sed etiam unumquemque illorum justo debitoque honore pro cujusque statu, ac dignitate prosequerentur; ita ut constanter diligenterque fiat, maxime optamus, et volumus. Sola enim, quae in his maximis angustiis nostris

superest recreatio haec est meminisse quot, quantaque erga nos amoris, observantiae, pietatis argumenta, quum in Galliis essemus, a dilectis filiis nostris Gallis hominibus, habuerimus, quibus gratum animum nostrum ostendere saltem hac ratione veheementissime cupimus.

Ipsum vero Imper. ac Regem Napoleonem, *per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens ex alto*, etiam atque etiam hortamur, precamur, obsecramus, ut de via deflectat quam ingressus est, induatque denuo animum, quem regni sui initio patefecerat; meminerit Deum regem esse multo majorem. *Non enim subtrahet personam cujusquam Deus, nec verebitur magnitudinem cujusquam: Horrende et cito apparebit, quoniam judicium durissimum his qui praesunt fiet.* (Sap. 6. et seq.) Nos quidem magna nunc vexari persecutione intelligimus, sed Deo dante parati sumus ad hanc, et quamcumque aliam persecutionem pro justitia sustinendam; illius Divini Praeceptoris verbis: *Beati qui per-*

secutionem patiuntur propter justitiam. (Matth. 5, 10.).

Interea vero nostra pro parte nunquam intermittemus una vobiscum, Ven. Fr., precibus, gemitibus ad Deum in cujus manibus corda sunt Regum, ut Imper. cor ad alia vertere consilia dignetur, jamque desinat a nobis velle, quae muneris nostri officia prohibent, ne concedamus, licet alias paratissimi simus ipsius causa omnia facere, quae per nos fieri possunt.

Denique coram Deo prostrati, et suspicientes in excelsum clamamus: *Domine vim patior, responde pro me* (Isai 38. 14.). Causam nostram in manibus ipsius ponimus, sanctaque armati fiducia, Omnipotentis et Aeterni decreta expectamus.

Loco ✠ sigilli

PIUS P. VII.

Milano 1 aprile 1808.

Ordine del giorno.

Sua M. I. e R. informata, che sono state distribuite in Roma, in questa città ed in alcune parti d' Italia delle coccarde di nuovo colore per formare un segnale d' unione contro le sue armate, dichiara responsabili di tutte le disgrazie, che ne potranno risultare, gli autori di questa distribuzione di coccarde.

Ordina ai generali comandanti di truppa negli stati di Roma, e regni d' Italia e Napoli d' impedire immediatamente le distribuzioni di queste coccarde.

Coloro che 10 giorni dopo la pubblicazione del presente ordine saranno trovati muniti di questo segno di riunione ne verranno tradotti innanzi, ad una commissione militare, e passati sotto le armi.

Sott. *Eugenio Napoleone*

Per copia conforme.

Il generale di divisione, capo dello stato maggiore, segnato

Charpentier.

Notificazione di Napoleone Imperatore de' francesi intorno l' esecuzione dopo presa la Marca.

Considerando che il governo temporale di Roma ha costantemente ricusato di far guerra agl' Inglesi e collegarsi col re d' Italia, e Napoli per la difesa della penisola italiana, e che l' interesse dei due regni, e dell' armata d' Italia e Napoli esige che la loro comunicazione non venga interrotta da una potenza nemica, che la donazione di Carlo Magno il grande nostro predecessore, dei paesi componenti lo Stato Pontificio fu fatta a profitto della cristianità e non mai a vantaggio dei nemici della nostra santa religione, vista la domanda dei passaporti fatta nel giorno 8 marzo dall' ambasciatore della corte di Roma presso noi, abbiamo decretato quanto siegue.

1. Le provincie di Urbino, Ancona, Macerata e Camerino saranno irrevocabilmente, ed in perpetuo riunite al nostro Regno d' Italia.

2. Il possesso de' paesi suddetti ver-

rà formalmente preso il giorno 11 di maggio prossimo, e vi saranno innalzate le armi del Regno.

3. Contemporaneamente vi sarà pubblicato il Codice Napoleone; le disposizioni del codice non avranno forza di legge, che il primo giorno di giugno prossimo.

4. Le tre provincie come sopra riunite formeranno tre dipartimenti organizzati tanto nell' amministrazione che nel giudiziario secondo le leggi, e regolamenti del regno.

5. Vi sarà in Ancona una corte di Appello, ed una camera di commercio. Vi sarà in Senigallia una commissione simile. Vi saranno dei tribunali di prima istanza, e della giudicatura di pace nei luoghi, ove si troverà conveniente di collocarli.

6. Li tre dipartimenti formeranno una divisione militare, di cui Ancona sarà il capo luogo.

7. Al vice-re sono attribuite le ample facoltà per l' esecuzione del presente decreto.

Dal palazzo San Cloud 2 aprile 1808.

Giorno medesimo 2 aprile 1808, decreto come sopra.

I signori cardinali, prelati, ufficiali, ed impiegati presso la corte di Roma nativi del regno d' Italia dovranno dopo il giorno 25 maggio prossimo rientrare nel regno sotto pena di confisca in caso d'inobbedienza, e sarà posto sequestro ai beni di tutti che sotto il giorno 5 giugno prossimo futuro non avranno obbedito.

Li ministri restano incaricati per l'esecuzione.

Per l' Imperatore
Cav. Aldini.

Lettera di Segreteria di Stato scritta ai respettivi colonnelli della truppa provinciale.

Dal Quirinale 2 aprile 1808.

Devono esser cogniti a V. S. i cambiamenti seguiti nella truppa di linea che formano la guarnigione pontificia di questa dominante, ed i sentimenti in seguito espressi da N. S. con la disposizione della stessa S. S. per il divisato oggetto. Tutto potrà servirle di norma per la propria condotta, e

de' suoi subalterni in un caso simile che si desse, relativamente alla truppa provinciale sotto i di lei ordini. Il suo onore non ha d' uopo di stimoli, ed è su questo che il S. Padre pienamente riposa.

Sarà poi contenta V. S. di dedurre a notizia dei Maggiori del suo reggimento i sentimenti affinchè possino renderli noti ai rispettivi subalterni, e con sincerità di stima mi confermo.

Di V. S.

G. card. Gabrielli.

Nota del signor de Champigny a S. E. il signor cardinal Caprara.

Il sottoscritto ministro delle relazioni estere di S. M. l' Imperatore di Francia, e re d' Italia, ha messo sotto gli occhi di S. M. la nota di S. E. il signor cardinal Caprara, ed è stato incaricato di fargli la risposta seguente.

L' Imperatore non può riconoscere il principio, che i prelati non sono sudditi del sovrano: sotto il di cui dominio son nati.

In quanto alla seconda questione, la proposizione da cui l' Imperatore non si dipartirà è, che tutta l' Italia, Roma, Napoli e Milano facciano una lega offensiva, e difensiva, affine di allontanare dalla penisola il disordine e la guerra.

Se il S. Padre aderisce a questa proposizione tutto è terminato, se la ricusa, s' intenderà con questa determinazione, che non vuole alcun accomodamento, alcuna pace con l'Imperatore e che gli dichiara la guerra. Il primo risultato della guerra è la conquista; il primo risultato della conquista è il cambiamento di governo. Poichè se l' Imperatore è forzato di essere in guerra con Roma, non lo è pure di farne la conquista, di cambiarne il governo, di stabilirne un altro, che faccia la causa comune con il Regno d' Italia e di Napoli contro i nemici comuni? Qual' altra garanzia avrebbe della tranquillità, della sicurezza d' Italia, quando questi due regni fossero separati da uno stato, ove i loro nemici continuassero a far conto di un' accoglienza sicura?

Questi cambiamenti divenuti necessari, se il S. Padre persiste nel suo rifiuto non gli faranno perder nulla de' suoi diritti spirituali, continuerà ad esser vescovo di Roma, come lo sono stati i suoi predecessori ne' primi otto secoli, e sotto Carlo Magno. Nondimeno sarà per S. M. un motivo di dolore vedere l' imprudenza, l' ostinazione e l' acceccamento distrugger l' opera del genio della politica, e dei lumi.

Nel momento istesso, in cui il sottoscritto riceve l' ordine di far questa risposta al signor cardinal Caprara, riceve la nota che S. E. gli ha fatto l' onore d' indrizzargli li 30 marzo. Questa nota ha due oggetti; il primo di annunziare la cessazione dei poteri del Legato della S. S., di notificarla contro l' uso, e la forma ordinaria, e alla vigilia della settimana santa, tempo in cui la corte di Roma, se fosse ancora animata da un vero spirito evangelico, crederebbe dover moltiplicare i soccorsi spirituali, e predicare col suo esempio l' unione tra i fedeli. Checchè ne

sia il S. Padre avendo ritirati i suoi poteri a S. E., l'Imperatore non lo riconosce più come Legato. La chiesa Galligana rientra in tutta la integrità della sua dottrina, de' suoi lumi; la sua pietà continuerà a conservare in Francia la religione cattolica; che l' Imperatore porrà sempre la sua gloria nel farla rispettare e difendere.

Il secondo oggetto della nota di S. E. il signor cardinal Caprara è di domandare i passaporti, come ambasciatore. Il sottoscritto ha l'onore d'inviarglieli. S. M. vede con rincrescimento questa domanda formale de' passaporti, della quale l'uso de' nostri tempi ha fatto una vera dichiarazione di guerra. Roma è dunque in guerra con la Francia, ed in questo stato di cose S. M. ha dovuto dare gli ordini, che la tranquillità dell'Italia rende necessari. Il partito che ha preso la corte di Roma di scegliere per questa rottura un tempo, in cui essa poteva credere le sue armi più potenti, può far prevedere da sua parte altri estremi; ma i lumi del secolo ne arrestano gli effetti; il

temporale e lo spirituale non sono più confusi, la dignità reale consecrata da Dio stesso, è superiore ad ogni attacco.

Il sottoscritto desidera che le osservazioni che ha avuto l' ordine di trasmettere a S. E. il signor cardinal Caprara possano determinare la S. S. ad accedere alle proposizioni di S. M. Ha l' onore di rinnovare a S. E. le assicurazioni della più alta considerazione.

Parigi 3 aprile 1808.

De Champigny.

A monsignor Tesorier generale per una sovvenzione ai due cardinali Saluzzo e Pignatelli.

Dalla Segreteria di Stato 5 aprile 1808.

Li due cardinali Saluzzo e Pignatelli intimati dal comando militare francese, prima di recarsi a Napoli, e quindi a Modena e Reggio, hanno fatto modestamente conoscere a S. S.

le angustie in cui sono, per la deficenza de' mezzi, onde eseguire questo nuovo viaggio, e mantenersi in un paese straniero senza conoscenza e senza rapporti.

Penetrato S. S. delle angustie dei due Porporati, cui sono state confiscate le rendite nel regno di Napoli, e dalle tribolazioni che soffrono con tanta pazienza, vorrebbe prestar loro un sussidio così generoso, che corrispondesse alla generosità del suo cuore, ed alle circostanze degli infelici, ma virtuosi Porporati.

Considerando poi il S. Padre le lacrimevoli ristrettezze dell' erario, ha ordinato, che si somministri ai medesimi almeno la somma di scudi due mila, cioè scudi mille per ciascuno; onde possino in qualche modo supplire ai bisogni di un cattivo, e doloroso pellegrinaggio. Si porge pertanto il riscontro a monsignor Tesorier generale di questa sovrana disposizione, affinchè gli faccia avere un pronto indilazionabile effetto.

G. card. Gabrielli.

Ai Ministri esteri.

Dalle stanze del Quirinale 7 aprile 1808.

Il Cardinal pro-segretario di stato ha ricevuto ordine espresso da S. S. di parteciρare a V. E. il cumulo delle violenze usate in questo giorno dal comando militare francese al palazzo Quirinale ed altri luoghi.

Il sottoscritto non crede poter meglio adempire i comandi della S. S. che con rimettere qui accluso a V. E. copia della nota da esso inviata sull' oggetto a monsieur le Fevre incaricato di Francia, onde conosciuta da lei la verità de' fatti e delle usate violenze, ne renda intesa la sua corte, e le rinnova i sensi della sua più distinta considerazione.

G. card. Gabrielli.

Biglietto di Segreteria di Stato a monsieur le Fevre sull'attentato commesso nel palazzo pontificio al Quirinale nel prendere le armi della

guardia nobile, arresto delle medesime, ed altro.

Dalle stanze del Quirinale 7 aprile 1808.

Questa mattina circa le ore 6 di Francia si è presentato un distaccamento francese al portone del palazzo di S. S., e lo Svizzero di guardia ha fatto sentire all' officiale del distaccamento, che non poteva permettere a gente armata l' ingresso, ma che non lo avrebbe ad esso negato se voleva entrar solo.

L' officiale francese se n' è mostrato in apparenza contento, ed ha ordinato di far alto alla truppa la quale si è allontanata di pochi passi. Lo Svizzero allora ha aperto la picciola porta, ed ha permesso all' officiale di entrare. Mentre eseguiva il di lui ingresso ha fatto cenno alla truppa, la quale si è slanciata, mettendo la baionetta in petto allo Svizzero.

Entrata con tal frode e tal violenza si è portato al locale della guardia destinata alla milizia del Campi-

doglio nell' interno del palazzo, ha sfasciato prepotentemente la porta e si è impossessata delle carabine di cui suol servirsi per montare la guardia in una delle anticamere di N. S.

Altrettanto è seguito violentemente nel quartiere delle guardie nobili del S. Padre, avendo la truppa francese spogliato ancor esso delle carabine, di cui pur si servivano per montare la guardia nell' anticamera prossima alla stanza di S. S.

Un officiale francese si è recato dal capitano de' Svizzeri, ed ha intimato ad esso ed a' pochi di lui uomini ivi adunati, che da questo giorno la guardia svizzera dipende dagli ordini del generale francese, al che essa si è ricusata.

Un tale intimo è stato fatto al comandante della guardia sedentaria, destinata alle finanze, che vi si è pur ricusato, ed è stato in seguito tradotto in Castello.

Intanto vari distaccamenti giravano per la città, ed hanno arrestato, e tradotto in Castello le guardie nobili compresi li comandanti delle medesime.

Istruito il S. Padre di questi gravi attentati; in mezzo al dolore che ne prova l' animo suo, ha espressamente ordinato al cardinale Gabrielli pro-segretario di Stato di reclamare altamente contro di essi, e dire con franchezza a V. S. Illustrissima che si va colmando ogni giorno più la misura degli oltraggi che si fanno alla Sua Sacra persona, e che ogni giorno più si calpestano i sovrani suoi dritti.

Non bastando alla truppa francese di aver segnalato il suo ingresso col portare li cannoni incontro il suo palazzo, e di violare così indegnamente la sua residenza, ha voluto spingere più innanzi la violazione, forzando la guardia Svizzera, entrando a mano armata nell' abitazione pacifica del Sommo Pontefice, sfasciando violentemente le porte, impossessandosi delle pochissime armi destinate più a decoro che a difesa della Sua Sacra Persona, arrestando le stesse guardie del suo corpo, e spogliandolo finalmente così di qualunque sorta di guardie anche di onore.

S. S. chiede in primo luogo la previa dimissione dal Forte di tutti gl' individui della sua guardia imprigionati senza alcuna ragione, e contro ogni dritto, e quindi solennemente dichiara che non ha opposto e non opporrà a questi oltraggi che la pazienza, ed all' acerbità di simili trattamenti la mansuetudine insegnatagli dal suo divino Maestro, e divenuto nell' ingiusta, e lunga sua prigionìa spettacolo al mondo agli Angeli, e agli uomini, attende con santa rassegnazione accompagnata sempre dalla fermezza inalterabile de' suoi principii tutto il di più, che la forza vorrà attentare contro il Capo della religione cattolica, sicuro, che le umiliazioni, che soffre, torneranno a gloria della religione medesima.

Ecco i sentimenti precisi, coi quali S. S. ha ordinato al sottoscritto d' esprimersi con V. S. illustrissima, e mentre fedelmente obbedisce al comando ricevuto, le rinnova nel suo particolare i sensi della sua sincera considerazione.

G. card. Gabrielli.

Ordine del giorno.

Dal Quartier Generale di Roma li 8 aprile 1808.

Tutte le armi offensive, quali sono li pugnali, li stilli, le pistole, i bastoni a stocco, e tutti gli altri istrumenti atti a ferire sono vietati. Tutti quelli che ne porteranno saranno arrestati, tradotti in carcere per dodici giorni, condannati dalla polizia correzionale alla multa di scudi 5 romani, e col doppio in caso di recidiva. La metà della multa sarà impiegata a vantaggio degli ospedali, e l' altra metà sarà data a quelli che arresteranno i contraventori.

Coloro poi che avranno fatto uso per ferire qualcuno saranno condannati come assassini da una commissione speciale, che verrà nominata dal comandante della piazza.

Il gen. comand. negli stati di Roma

Miollis.

Per copia conforme — Il capo dello stato maggiore, segnato

Carabò.

Biglietto ai Ministri esteri d' accompagno alla nota delli 11 corrente a monsignor le Fevre sulla falsa imputazione delle coccarde.

Dalle stanze del Quirinale 11 aprile 1808.

Essendo giunto a notizia del S. Padre, che dal comando militare francese erano stati affissi in questa capitale, ed in altri luoghi dello stato due ordini del giorno, uno relativo alla delazione d' armi, e l' altro alla coccarda novamente adottata dal governo pontificio, ha commesso la medesima S. S. al cardinal Gabrielli pro-segretario di Stato di dar corso alla nota qui annessa al signor Incaricato d' affari per la Francia, e di communicare nel tempo istesso la copia ai signori Ministri esteri residenti in Roma.

Il cardinale sottoscritto mentre adempie i comandi ricevuti da S. S. con l' accludere a V. S. un esemplare di detta nota, ha il piacere di

riprotestarle i sensi della sua più distinta considerazione.

G. card. Gabrielli.

In seguito di un ordine del giorno emanato dai francesi, col quale si caratterizza la nuova coccarda pontificia per un segnale di unione contro l' armata francese, il segretario di Stato scrive il soguente biglietto a mons. le Fevre, e alli Ministri esteri, dimostrando che quella non è un tal segnale.

Dalle stanze del Quirinale 11 aprile 1808.

Allorchè S. S. vidde con infinita sorpresa, ed egual cordoglio incorporata con la forza la sua truppa a quella francese, e puniti coloro che si erano con tanta lode servati fedeli al proprio sovrano, pensò di far addottare una nuova coccarda alle guardie del suo corpo, ed alle poche milizie del Campidoglio, ed alle finanze, che non erano state ancora incor-

porate, e poste sotto il comando francese.

L' oggetto propostosi da S. S. nel cambiamento di tal coccarda, fu quello di render pubblico il suo dissenso alla seguita violenta incorporazione, di far conoscere il suo costante proposito di mantenersi nello stato neutrale e di non voler perciò avere alcuna parte nelle operazioni della truppa incorporata, che più non riconosceva per sua.

Quest' oggetto fu per ordine del S. Padre dichiarato ministerialmente a V. S. Illustrissima, ed a tutto il corpo diplomatico, al quale secondo le regole fu anche trasmesso il campione della nuova coccarda.

Dopo una sì pronta, e sì franca dichiarazione, non avrebbe potuto S. S. immaginare che si giungesse a calunniare le sue pure intenzioni, e a voler accreditare nel pubblico che la nuova coccarda *fosse un segnale di unione contro le armate francesi*, come apparisce dall' ordine del giorno che si è pubblicato ieri con le stampe affisse in ogni angolo di Roma e nelle provincie.

Il S. Padre vuol credere che le false rappresentazioni avanzate alla Maestà dell' Imperatore e Re Napoleone siano state la causa di tal ordine.

In fatti se fosse stato noto a S. M. il vero oggetto contemplato dal S. Padre nel cambiamento di tal coccarda, e se gli fosse stato ancor noto che il Comando militare francese l'avea fatta adottare alla truppa già incorporata, non l'avrebbe certamente caratterizzata *per un segnale di unione contro le armate francesi* subito che era stata assunta da quelle stesse truppe che facevano parte delle armate francesi.

Quantunque il S. Padre sia certo che il popolo romano ed il mondo intero renda giustizia alla sua pura e leale condotta, e quantunque sia certo del pari, che niuno giungerà a sospettare che il Ministro del Dio della pace possa nutrire nel suo cuore mansueto un vile e pravo disegno di macchinazione e di sangue, ciò non ostante gli abominati colori co' quali si è tentato di dipingere a S. M. un fatto cotanto innocente quanto la

stessa innocenza, hanno trafitto vivamente l' animo suo, che ha ordinato al cardinal Gabrielli pro-segretario di Stato di portarne a V. S. Illustrissima le più alle querele, e d' impegnare la di lei buona fede a far conoscere a S. M. nel vero aspetto il cambiamento avvenuto della coccarda.

Eguale sempre il S. Padre a se stesso solennemente protesta, che gli ordini del giorno pubblicati ed affissi sono sommamente ingiuriosi al suo carattere, alla sua dignità ed alli suoi sacri diritti, che è arbitro come ogni principe di fare adottare da quei che lo servono quell' insegna che più gli aggrada. Egli prescrisse una nuova coccarda per dimostrare a tutto il mondo col fatto che più non riconosceva per sua quella che portava la truppa incorporata, e posta sotto il comando francese, e finalmente che senza l' ombra di alcun leggiero reato, anzi col merito di aver eseguito i voleri del suo Sovrano, si fa soffrire la pena della restrizione nel forte agli individui della sua guardia nobile ed a qualche altro officiale.

In favore di essi solleva l' innocenza le grida, e reclama quella libertà che il S. Padre ha pur reclamato, benchè senza effetto finora, e torna a reclamare nuovamente.

Il sottoscritto dopo avere eseguito fedelmente l' ordine dato da S. Beatitudine, si da il vantaggio di rinnovare a V. S. Illustrissima i sensi della sua sincera considerazione.

G. card. Gabrielli.

Al signor le Fevre incaricato degli affari per l' impero francese;

Dalle stanze del Quirinale li 19 aprile 1808.

Dopo che V. S. Illustrissima ha fatto conoscere al S. Padre essere deciso volere di S. M. I. e R. che entri in una lega offensiva, e difensiva con i principi d' Italia, come era stato dichiarato da S. E. Champigny al signor cardinal Caprara con nota dei 3 corrente, si sono ricevuti i dispacci di quel porporato, il quale ha tra-

smesso la nota originale del detto ministro.

Il S. Padre dopo di averla attentamente letta e considerata ha ordinato al cardinal Gabrielli pro-segretario di Stato di manifestare a V. S. Illustrissima i suoi sentimenti su gli articoli della medesima.

Cominciando da quello che forma il cardine di tutti gli altri, S. S. ha dovuto vedere con pena che anche l'ultima proposizione, che le si fa della lega offensiva e difensiva è accompagnata dalla minaccia di essere spogliato del suo temporale dominio qualora non vi aderisca.

Se le umane considerazioni fossero la molla regolativa della condotta del S. Padre, avrebbe egli fin da principio ceduto ai voleri di S. M. e non si sarebbe esposto a soffrire tante calamità; ma se il S. Padre non è regolato, che dalla considerazione de' proprii doveri, e dalla propria coscienza; gli uni e l'altra come gli hanno impedito di acconsentire alla ed erazione, così gl' impediscono di acconsentire alla lega offensiva e di-

fensiva, la quale nel nome di sua natura però, non eccettua alcun principe di cui possa il Papa secondo le circostanze dei tempi divenir nemico.

S. S. trova anzi che questo articolo in vece di migliorare, peggiora la sua condizione. Negli articoli presentati al signor cardinale de Bayane si proponeva la federazione contro gl' infedeli e gl' Inglesi, nel presente si parla in termini generali, e se non indica alcun popolo come nemico, non l' esclnde però dal caso di potervi divenire alcun governo, o alcuna nazione; se dunque S. S. giudicò di non potere in coscienza prestarsi a quella federazione, non lo potrà neppure a questa lega.

Non dovrebbe il S. Padre impegnarsi soltanto con essa ad una semplice e pura difesa, ma anche ad una aggressione; verrebbe allora il Ministro del Dio di pace a mettersi in uno stato permanente di guerra; verrebbe il Padre comune ad insorgere contro i suoi figli, ed il Capo della religione ad esporsi col fatto proprio a vedere troncati i suoi spi-

rituali rapporti coi cattolici di quelle potenze, contro le quali fosse dalla lega impegnato ad agire ostilmente.

E come potrebbe S. S. snaturare il proprio carattere, e sacrificare le essenziali sue obbligazioni, senza rendersi colpevole innanzi a Dio dei danni che ne risulterebbero alla religione.

Il S. Padre, come si è dimostrato più volte, essendo rivestito a differenza di tutti gli altri principi di un doppio carattere, di quello cioè, di sommo Pontefice, e di sovrano temporale, non può in virtù di questa seconda rappresentanza assumere impegni, il di cui risultato si opponga alla precipua e primaria sua qualità, e sia nocivo a quella religione di cui è il capo, il propagatore, il vindice.

Non puo dunque il S. Padre entvare in una lega offensiva e difensiva che lo strascini per sistema stabile e progressivo all' inimicizia con tutte quelle potenze, alle quali crederà S. M. di portare la guerra, giacchè i dominii d' Italia, che attualmente dipendono dalla M. S. non

potranno mai dispensarsi dal prendervi parte, e sarebbe in conseguenza obbligata a doverla prendere anche S. S. in virtù della lega.

Quest' impegno dovrebbe nel Sommo Pontefice incominciare fin d' adesso, e cominciare contro qualche principe cattolico, facendo ad esso senza alcun motivo la guerra.

Dovrebbe in seguito farla a tutte quelle potenze cattoliche, o non cattoliche, che fossero per qualsivoglia ragione nemiche di qualche principe d' Italia, ed ecco il Capo della Chiesa avvezzo a governare pacificamente i suoi stati, costretto in un istante ad armarsi e divenire guerriero per offendere gli altrui nemici, e per difendere gli altrui stati.

Questo impegno è troppo ripugnante ai sacri doveri di S. S., è troppo nocivo agl' interessi della religione; perchè possa assumersi dal Capo di essa.

Trova poi S. S. totalmente alieno dal vero, che ricusandosi di entrare nella lega offensiva e difensiva, annunzia con tale risoluzione che non

vuole alcun accomodamento, alcuna pace con l' Imperatore, e che gl' intima la guerra.

Come può mai pensarsi che sia il S. Padre capace di nudrire quest' idea, subito che per non mettersi in uno stato di guerra contro alcuna potenza, soffre da tanto tempo i trattamenti più ostili, ed è perfin preparato a soffrire la perdita minacciatagli de' suoi temporali dominii.

Dio è testimonio delle pure intenzioni del S. Padre, ed il mondo giudicherà, se abbia potuto concepire un così strano disegno per il vivo desiderio appunto di accommodarsi, ed essere in pace con S. M. Manifestò il S. Padre nella nota dei 28 dello scorso gennaro la sua adesione a tutto quello che poteva.

S. M. per altro non sodisfatta di tutte quelle condiscendenze che sono possibili al carattere del S. Padre persiste inflessibilmente nel volere da lui quel che non può; nel volerlo cioè impegnare alla guerra, e ad una guerra permanente, ed aggressiva col pretesto di assicurare la tranquillità dell' Italia.

Di che mai può temere l'Italia se il S. Padre non entra nella lega proposta? Circondati come sono i pontificii dominii, da quelli di S. M., non potrebbe ragionevolmente trovare che dei porti; ma S. S. essendosi offerta di chiuderli in questa guerra ai nemici della Francia, e di guarnire il suo littorale per impedire qualunque sbarco, si è offerta di concorrere per parte sua nel modo che può, e senza tradire i suoi sacri doveri alla sicurezza ed alla tranquillità dell' Italia.

Se ad onta di ciò vorrà S. M. impossessarsi come ha minacciato del pontificio dominio rispettato da tutti i più potenti monarchi per lo spazio di dodici e più secoli, e vorrà rovesciare il governo del S. Padre, non potrà impedire questo spoglio, e piangerà soltanto nell' amarezza del suo cuore il male di cui S. M. si caricherà innanzi a Dio, nella cui protezione il S. Padre affidato, sarà perfettamente tranquillo, e conscio a se stesso di non aver incontrato questo disastro per l' imprudenza, per l' o-

stinazione e per l' accecamento, ma per conservare l' indipendenza di quella sovranità che dee tramandare illesa a' suoi successori, come l' ha ricevuta, e per tener salda quella condotta, che lo assicura di un' universale concordia con tutti i principi, tanto necessaria al bene della religione, per esser fedele a' suoi sacri doveri, si conforterà col detto del Divino Maestro — *Beati quelli che soffrono la persecuzione per la giustizia* —.

Quanto all' articolo risguardante la deportazione dei Cardinali, S. S. nelle querele avanzate non ha avuto bisogno di esaminare il principio della sudditanza, prescindendo da quella libertà che il diritto delle genti accorda ad ogni uomo di vivere sotto quel cielo che più gli aggrada, prescindendo da quella nuova sudditanza che si acquista col domicilio di molti anni, S. S. fa osservare che la sudditanza originaria non può prevalere agli impegni sacri, che assumono i Cardinali con la Chiesa di Dio, ai giuramenti che fanno nel ricevere

la porpora, e all' eminente qualità di consultori del Sommo Pontefice nei spirituali negozii, perchè non possano esser strappati dal suo seno.

Quanto alla cessazione delle facoltà del Legato, e alla di lui partenza, tutt'altro S. S. poteva attendersi che sentirla attribuita ai motivi espressi nella nota del signor Champigny.

Il S. Padre lo ripete ancora una volta, dopo di aver tentato tutte le vie, onde richiamare S. M. ai primieri sentimenti verso la S. S., e concertare il sospirato riparo alle tante innovazioni irreligiose, dopo avere per tanto tempo sofferti con invitta pazienza ed inalterabile mansuetudine tanti oltraggi ed offese, dopo di avere veduti infruttuosi tutti i reclami avvanzati contro le ostili procedure della truppa francese, e dopo aver sopportato in pace l' umiliazione della sua prigionìa, vedendo moltiplicarsi con le ore del giorno i disprezzi, le violazioni e gl' insulti, ha dovuto non senza infinito cordoglio procedere al richiamo del suo Legato, per distruggere almeno in faccia al mondo la

falsa e scandalosa opinione del suo tacito acconsentimento a quanto di più ingiurioso accadevagli.

In quest' istesso richiamo di cui S. S. non aveva potuto contemplare il tempo preciso, ha fatto aver luogo a quei tanti affettuosi riguardi che nutre per la M. S. avendo posto in sue mani, e fatta intieramente dipendere dal suo volere la partenza del pontificio rappresentante. Bastava che S. M. avesse aderito alla giusta domanda dell' evacuazione di Roma e si fosse contentato di quelle condiscendenze che sono compatibili coi doveri del S. Padre, perchè il Legato avesse continuato, secondo gli ordini ricevuti, nell' esercizio delle sue funzioni.

Ma S. M. si è mostrata inflessibile ed invece di recedere da un tal passo ha amato piuttosto che cessi la Legazione, e che siegua la partenza del pontificio rappresentante.

Non è dunque S. S. che col richiamo ipotetico del suo Legato dichiara all' Imperatore la guerra, è l' Imperatore che la vuole dichiarata ar

S. S., e non contento di dichiararla alla sua autorità temporale, minaccia di erigere nello spirituale un muro di divisione fra i cattolici della Francia ed il Supremo Pontefice, asserendosi nella nota del signor Champigny, che col ritiro dei poteri del signor cardinal Legato la Chiesa Gallicana rientra in tutta la integrità della sua dottrina.

S. S. ha troppa opinione dell' illustre clero di Francia per non dubitare che la Chiesa Gallicana, quanto gelosa delle sue prerogative, altrettanto attaccata alla Cattedra di S. Pietro, saprà mantenersi salda nei veri principii senza attribuirsi quei dritti che non ha e non puole avere, nè vorrà divenire scismatica separandosi dal centro dell' unità cattolica.

Non è dunque (giova il ripeterlo) non è il S. Padre che vuole la rottura. Principe inerme e pacifico, ad onta che siasi visto spogliare contra ogni diritto dei stati di Benevento e Pontecorvo, ad onta dell' enorme dispendio cui si è fatto soccombere per mantenere le armate francesi, ad

onta dell' occupazione seguita delle sue provincie, pendente un trattato, ad onta dell' occupazione della sua capitale, della violazione della sua residenza, dell' usurpazione di quasi tutti i suoi sovrani diritti, ad onta della violenta deportazione di tanti specchiati individui, componenti il suo sacro senato, ad onta di tanti altri attentati, co' quali si è vilipesa la sua dignità, non altro ha fatto S. Beatitudine, che comandare ai suoi popoli nell' ingresso in Roma dell' armata francese il rispetto per essa, non altro ha fatto nella di lei consecutiva stazione, che fornirla ospitalmente di tutto, e reclamare intanto a S. M. per esser liberato da tanti aggravi e da tanti scherni, e altro non ha fatto e non fa in questi estremi momenti, che piangere fra il vestibolo e l' altare, chiedendo al Signore che abbia pietà del suo popolo, e che volgendo a migliori consigli la gran potenza dell' imperatore Napoleone, non permetta che l' eredità della S. Sede Romana data dalla Providenza al Capo della religione catto-

lica per il più libero esercizio di essa, sia perduta ed avvilita.

Ecco come S. S. intima la guerra, ecco come si è diportata fin ora con S. M. sebbene il risultato non sia che doloroso ed infelice.

Non vuole ancora per questo S. S. abbandonare affatto la speranza che S. M., rigettando i suggérimenti dei nemici della S. S. che hanno usato ogni arte per cambiare il suo cuore, vorrà tornare alla primiera amichevole corrispondenza, e contentarsi delle concessioni espresse nella nota dei 28 gennaro.

Che se per gli occulti disegni di Dio ciò non fosse per accadere, e S. M. senza consultare la sua gloria, senza ascoltare la giustizia, volesse consumare le sue minaccie, ed impossessarsi degli stati della Chiesa a titolo di conquista, e rovesciare il governo, come un risultato di essa, S. S. non potrà riparare a questi avvenimenti funesti, ma solamente dichiara che il primo non sarà una conquista, essendo S. S. in pace con tutto il mondo, ma sarà l'usurpazione la più vio-

lenta che siasi veduta giammai, ed il secondo non sarà un risultato della conquista , ma bensì questa usurpazione medesima; e dichiara insieme, che non sarà l' opera del genio, della politica, e dei lumi che si vedrà rovesciata; ma l'opera dello stesso Dio da cui deriva ogni dignità, e molto più quella data al Capo della religione per il maggior bene di essa.

Adorando in tal caso profondamente S. S. i decreti del cielo si consolerà col pensiere , che Iddio è il padrone assoluto di tutti, e che tutto cede ai suoi voleri, quando arriva la pienezza de' tempi da lui stabilita.

Questa è la risposta precisa che il S. Padre ha ordinato al sottoscritto di dare alla nota del signor Champigny, e di comunicarla a V. S. Illustrissima, e mentre eseguisce il sovrano comando, le rinnova le proteste della sua sincera considerazione.

G. card. Gabrielli.

Signor cardinale.

S. E. il signor cardinal Caprara avendo domandato i passaporti ed avendoli ricevuti, non rimane che l'Incaricato degli affari di Francia in Roma, domandi li suoi.

In conseguenza prego il signor cardinal Gabrielli di volermeli inviare, e di gradire la certezza dell' alta e rispettosa mia considerazione.

Roma 19 aprile 1808.

Segnato
Le-Fevre.

Biglietto di Segreteria di Stato al signor Le-Fevre nel mandargli i passaporti.

Dalle stanze del Quirinale 19 aprile 1808.

Il cardinal Gabrielli pro-segretario di Stato ha ricevuto la nota di V, S. Illustrissima di questo medesimo giorno, in cui gli ha significato che aven-

do il signor cardinal Caprara ottenuto in Parigi i suoi passaporti, altro non le rimane, che dimandare i suoi, e fa perciò istanza perchè gli siano trasmessi.

Il S. Padre non ha potuto sentire senza rincrescimento che S. M. lungi dall' arrendersi alla solidità delle ragioni addotte e di aderire alla giusta domanda fattagli dal signor cardinal Caprara dell' evacuazione di Roma, abbia messo questi nell' assoluta necessità di chiedere i suoi passaporti, ed abbia quindi dato a V. S. Illustrissima l' ordine di domandare i suoi.

S. S. ha commesso al sottoscritto d' inviarglieli, e di dirgli che al cordoglio che gli produce l' affare in se stesso, si aggiunge il dispiacere della di lei partenza, per la stima personale che ha di V. S. Illustrissima.

Il sottoscritto mentre ha l' onore di darle questa risposta ed inviarle i passaporti, le rinnova la sua sincera considerazione.

G. card. Gabrielli.

Ai Ministri esteri in Roma accompagnandogli la nota di S. S. che risponde a quella di Champigny dei 3 aprile.

Dalle stanze del Quirinale 15 aprile 1808.

Avendo il governo francese per mezzo del signor cardinal Caprara, e dell' incaricato signor le-Fevre avanzato delle nuove proposizioni sugli affari pendenti, S. S. dopo il più maturo esame delle medesime ha creduto non potervi aderire. Ad oggetto pertanto che la sua real corte possa conoscere il tenore delle proposizioni anzidette, non che le ragioni che hanno impedito la S. S. di accettarle, il cardinal Gabrielli pro-segretario di Stato per ordine del S. Padre rimette qui unite a V. S. Illustrissima copia della nota di mons. de Champigny al divisato signor cardinal Caprara, come pure la risposta di S. S. alle proposizioni che in essa sono contenute, pregandola compiacersi d' inviare l' una e l' altra alla lodata di lei corte.

Il sottoscritto nell' adempire i comandi della S. S. rinnova a V. S. Illustrissima i sensi della sincera sua stima.

G. card. Gabrielli.

Biglietto di Segreteria di Stato ai Cardinali accompagnando le note Champigny e quella di Segreteria di Stato in risposta.

Dalle stanze del Quirinale 20 aprile 1808.

Il signor Incaricato di Francia dimandò al S. Padre nei scorsi giorni un' udienza, in cui gli fece conoscere che la Maestà dell' Imperatore voleva assolutamente che entrasse in una lega offensiva e difensiva coi principi d' Italia, come era stato manifestato al signor cardinal Caprara in Parigi dal Ministro delle relazioni estere con nota dei 3 corrente, dichiarando che ricusandosi da S. S. d' aderire senza ritardo e senza alcuna modificazione a questa lega, avea ordine di partire da Roma.

Dopo tale assertiva essendo giunta da Parigi la nota originale del detto Ministro, S. S. avendola maturamente considerata, ha dovuto convincersi che l' ultima proposizione differendo nel nome induceva nel S. Padre l'istesso impegno di un ostile permanente sistema, che induceva la federazione tante volte ricusata col parere del S. Collegio.

Ha ordinato pertanto al cardinal Gabrielli pro-segretario di Stato di rispondere alla nota del signor Champigny e di comunicarla al signor Incaricato di Francia; volendo però che il S. Collegio conosca tanto la nota del signor Champigny, quanto la risposta data alla medesima, ha commesso allo scrivente d'inviare a V. E. la copia dell' una e dell' altra.

Il sottoscritto nell' eseguire gli ordini di N. S. rinnova a V. E. i sensi del suo profondo ossequio, con cui le bacia umilmente le mani.

G. card. Gabrielli.

Dalla Segreteria di Stato al general Miollis dopo l' arresto di monsignor Cavalchini governatore di Roma.

Dalle stanze del Quirinale 20 aprile 1808.

Il capo dello stato maggiore francese si è portato questa mattina per ordine di V. E. dal cardinale pro-segretario di Stato a prevenirlo che l' arresto e la deportazione che seguirà alle Fenestrelle di Monsignor governatore di Roma non ha altro motivo che quello di essersi ricusato ad amministrare la giustizia secondo le leggi, e le regole dello stato.

Lo scrivente ha creduto suo dovere di portar ciò alla cognizione del S. Padre, il quale aveva già sentito con sommo cordoglio l' intimo fatto al detto prelato.

La S. S. è rimasta sommamente sorpresa in udire il motivo specioso di tale arresto, e deportazione. L' esperienza di molti anni ha fatto conoscere a Sua Beatitudine ed a tutta Roma la vigilanza, lo zelo e l' im-

parzialità di questo ministro, caro alla giustizia ed alla pubblica quiete, nè sa che abbia mai tralasciato il tenore della sua vigilante condotta.

Sa bensì il S. Padre che quando anche ciò fosse è un dritto esclusivo della sua sola sovranità, il correggerlo e punirlo se occorre.

Ha ordinato pertanto allo scrivente di avanzare un pronto e vivo reclamo a V. E. nella persuasione che sarà per liberarlo immediatamente, e per non consumare l' indicato passo violento, che riuscirebbe tanto più doloroso nel suo cuore, quanto è più irregolare ed ingiusto.

Il sottoscritto mentre ha l' onore di eseguire i comandi di S. S. prega V. E. a gradire la conferma della sua distinta considerazione.

G. card. Gabrielli.

Al general Miollis dalla Segreteria di Stato dopo la deportazione alle Fenestrelle di Monsignor governatore di Roma.

Dalle stanze del Quirinale 22 aprile 1808.

È stato il S. Padre informato della violenta deportazione alle Fenestrelle seguita questa mattina fra le lagrime di tutti i buoni, di monsignor Cavalchini governatore di Roma ad onta delle rappresentanze e dei rilievi fatti a V. E. con foglio dei 20 corrente.

Quest' annunzio ha dilatato nel cuore di S. S. la profonda ferita che vi hanno aperto li tanti abusi di forza che rapidamente si sono succeduti fra loro dal giorno memorabile dell' ingresso in Roma dell' armata francese.

Ha dovuto il S. Padre vedere con ribrezzo, che non è più il delitto, che si punisce, ma la virtù ed i sentimenti di fedeltà che sono il più prezioso patrimonio di ogni uomo di onore, sentimenti de' quali è stata in ogni tempo gelosa la nazione francese.

Il S. Padre che è più sensibile all' altrui che alle proprie tribolazioni, è giorno e notte trafitto dal pensiere che tre de' suoi officiali di linea in

amaro compenso della loro fedeltà sono stati tradotti alla fortezza di Mantova, che i nobili individui della sua guardia del corpo, per un egual compenso sono stati ristretti nel forte Sant' Angelo, che tutt' ora ingiustamente si tengono, e finalmente che un prelato di una integrità sì notoria, che uno de' primarii ministri dell' autorità governativa per un risultato egualmente doloroso della sua fedeltà sia stato deportato alla fortezza delle Fenestrelle.

Contro questi abusi di forza vuole S. S. che il cardinal Gabrielli prosegretario di Stato torni a reclamare nuovamente, sebbene l' esperienza abbia dimostrato al S. Padre che le sue voci, le quali altro non sono che le voci di giustizia, non producano infelicemente il desiderato successo, non vuole soffocarle per questo, e mancare ai doveri di sovrano e di padre.

Chiede pertanto di nuovo, e con una vivezza maggiore la libertà de tre officiali tradotti a Mantova, la libertà di tutti i cavalieri ristretti nel

forte Sant' Angelo, e la libertà di monsignor Cavalchini governatore di Roma tradotto alle Fenestrelle, e la chiede non tanto in suo nome, quanto in quello dell' innocenza e della giustizia.

Il sottoscritto mentre ha l' onore di eseguire il comando di S. S. ha quello ancora di rinnovare a V. E. i sensi della sua più distinta considerazione.

G. card. Gabrielli.

Risposta del general Miollis alli due biglietti relativi all' arresto e deportazione di monsignor Cavalchini governatore di Roma.

Roma 23 aprile 1808.

Eminenza.

La vostra lettera della giornata di ieri mi dipinse con colori afflittivi li evenimenti prodotti dagli ordini di S. S. Ho avuto l' onore di rappresentare più volte, ma inutilmente,

agli eminentissimi vostri predecessori ed all' E. V. la pena che io provavo delle coseguenze che tali ordini devono produrre. La prego di gradire l' espressione della mia più alta considerazione.

Miollis
General coman. negli stati di Roma.

Dalla Segreteria di Stato al sig. general Miollis per avere ordinato in Terni l' organizzazione della truppa civica.

Dalle stanze del Quirinale 12 maggio 1808.

Con le lettere di Terni giunte questa mattina si è saputo che quel comandante francese Neu ha notificato per mezzo di un suo biglietto al vicegerente ed al magistrato di quella città di aver avuto ordine da V. E. d' organizzare delle compagnie di guardia civica per mantenere la pubblica quiete, e che debbono portare la coccarda del regno italico, designando

frattanto in capitano della I. compagnia il conte Ranieri.

Grande è stata la sorpresa di S. S. a questa notizia. Vede troppo deciso e confermato da una serie dolorosa di fatti, che si studia ogni giorno qualche nuova maniera di percuotere la sua autorità sovrana, di vilipendere e paralizzare il potere governativo.

Ed in realtà con qual dritto, se non con quello usurpato al principe territoriale, si organizza ne' suoi stati, e co' suoi sudditi una truppa, imponendosi per fino ad essa di portare la coccarda di un regno straniero?

Con qual titolo se non con quello che somministra il pretesto, si procede a disposizioni che sono soltanto nelle mani della potestà politica e governativa del principe! Se in Terni e nelle adiacenze si è fatto temere qualche torbido da chi altro non ama che i torbidi, bastava un sol cenno al governo perchè si occupasse di quelle misure conducenti ad allontanare qualunque sospetto, e rassicurare sempre più la quiete che non

si è altrimenti alterata, ma regna pur troppo, come sempre ha regnato in quella contrada pacifica, e fra quei pacifici abitatori. Non doveva però mai prescriversi l' organizzazione di una truppa riservata all' alto dominio del solo sovrano, nè debbono spingersi i sudditi alla ribellione, col forzarli ad indossare un' insegna straniera.

Contro questo nuovo attentato che entra nella serie degli altri infiniti, che faranno stupire la posterità, vuole il S. Padre che il cardinal Gabrielli pro-segretario di Stato avanzi all' E. V. il più vivo reclamo.

Nella lusinga che quel comandante abbia vantato un ordine che forse non avrà da lei ricevuto, lo scrivente fa istanza, perchè gli sia senza ritardo prescritto di non eseguire l' accennata organizzazione di truppa civica, perchè quanto sarebbe irregolare, altrettanto sarebbe inopportuna ed offensiva.

Il sottoscritto mentre adempie all' incarico datogli da S. S. rinnova a

V. E. le proteste della sua distinta considerazione.

G. card. Gabrielli.

A mons. Le-Fevre incaricato di Francia.

Dalle stanze del Quirinale 16 maggio 1808.

Avendo il S. Padre mostrato alla Maestà dell' imperatore de' francesi e re d'Italia per mezzo d' inconcussi principii, e con un cumulo di convincenti ragioni bilanciate tanto dalla sua indipendente sovranità, quanto dai dettami di una coscienza, che pure gli vieta ogni azione che consentanea non sia alla retta ragione ed a' suoi sacri doveri, l' inadesione sostanziale ad alcuni articoli nelle passate note proposte, si è voluto tuttavia soverchiare la dignità augusta del S. Pontefice, colorire sotto pretesti mentiti per mezzo di palliata simulazione religiosa un' azione direttamente contraria alla cattolica religione per mez-

zo di un decreto, quanto specioso nelle parole, altrettanto finto nei sentimenti e ne' suoi principii.

S. S. non può esprimere il cordoglio, che sente nel più intimo del suo cuore nel vedere S. M. professare colle parole una religione, che col fatto stesso si studia di ridurre all' ultimo esterminio.

Vuole pertanto S. S. ed espressamente comanda in nome di quella fede che non si contenta solo delle espressioni della lingua, ma bensì degli affetti del cuore, in nome di quel Dio, che abborrisce la simulazione e la doppiezza, in nome finalmente dell' unità cattolica, che S. M. l' Imperatore formalmente dichiari alla presenza dell' universo spettatore e giudice veritiero, ed imparziale di esser cattolico, o pure rinunzi a quella religione, che colle parole e non coi fatti professa.

Il mondo tutto è testimonio delle mire di S. M., ed altresì è conscio essere il Sommo Pontefice il vindice di quella religione, i di cui diritti nella più estesa osservanza ha procu-

rato e procurerà sempre di conservare intatti ed illesi ad onta di qualunque più prepotente sovrana dignità che indegnamente glie lo vieti.

Assicurata S. S. intanto delle parole infallibili del suo Divino Maestro, che le porte infernali non prevaleranno contro la sua Chiesa e che la navicella di Pietro, sebbene agitata da fiera tempesta, non avrà un naufragio, perfettamene tranquillo riposa nel seno amoroso di quel Dio di cui è il primo Ministro.

Tanto il sottoscritto ha avuto l'ordine espresso di significare a V. E. acciò ella possa partecipare a S. M. i sentimenti del supremo Capo della cattolica fede, e rinnova all' E. V. i sentimenti di sua stima.

G. card. Gabrielli.

Parigi 17 maggio 1808.

Monsignore.

Io vi dò l' avviso, che la missione di S. E. il cardinal Legato è terminata.

I signori arcivescovi e vescovi debbono esercitare, secondo le leggi del Concordato, e la libertà della Chiesa gallicana, i poteri dell'episcopato nella loro pienezza.

Quanto alla corrispondenza, alle bolle per l'istituzione canonica de' vescovi, essi continueranno ad indirizzarsi al signor Multedo direttore delle poste francesi in Roma, il quale farà per la spedizione le solite diligenze.

Vi prego, monsignore, di gradire l'attestato della mia alta considerazione.

Il ministro de' culti
Bigot de Promeneau.

Dalle stanze del Quirinale 19 maggio 1808.

Al signor cavalier Alberti incaricato d'affari del regno Italico.

Giunta a S. S. la dolorosa notizia della seguita incorporazione col regno italico delle sue quattro provincie Urbino, Ancona, Macerata e Ca-

merino, nell'acerbità del fatto del quale tutto è compreso il suo cuore, ha commesso al cardinal Gabrielli pro-segretario di stato di fare a V. S. illustrissima le seguenti franche dichiarazioni dell'animo suo.

Ha veduto il S. Padre con una pena infinita, che l'evidenza delle ragioni espresse nella nota dei 29 aprile diretta al signor incaricato le Fevre, non ha trattenuto S. M. I. e R. dal condurre ad effetto le sue minaccie. Ha veduto del pari, che quel potente monarca, nella di cui destra avea egli posto a pie' dell'altare lo scettro e la verga della giustizia, è giunto a fargli soffrire contro ogni diritto un nuovo spoglio della più bella porzione de' suoi rimanenti dominii.

Ma quale non è stata l'ammirazione di S. S. nel vedere un decreto anteriore d'un giorno alla nota del signor Champigny, col quale anche prima, che si ripetessero dal detto ministro le proposizioni, e si ricevessero le risposte, erasi già deciso il destino delle quattro usurpate provincie?

E' poi cresciuta l'ammirazione del S. Padre nel sentirsi addurre per giusta causa di questo spoglio *essersi ricusato costantemente* a far guerra agli inglesi, e collegarsi coi re d'Italia, e Napoli.

Aveva pure S. S. incessantemente rappresentato, che il suo sacro carattere di Ministro di pace, come di pace è quel Dio, di cui sostiene in terra le veci, che la sua qualità di Capo della religione, di Pastore universale, e di padre comune di tutti i fedeli che le sante leggi della giustizia, di cui come rappresentante di quel Dio, che n' è il fonte, deve essere il custode ed il vindice, non gli permettevano di entrare in un sistema permanente di guerra, e molto meno dichiararla senza motivo alcuno al governo brittannico, da cui non aveva ricevuto la minima offesa.

Aveva pure il S. Padre scongiurato S. M. a riflettere, che non avendo, e non dovendo egli aver nemici, perchè vicario di Cristo, il quale venne al mondo non per fomentare, ma per togliere le inimicizie, non

potere impegnare se stesso ed i suoi successori in perpetuo, come l'imperatore voleva, a far la guerra per causa altrui.

Aveva pure S. S. rilevato i danni incalcolabili, che sarebbero derivati alla religione, se fosse entrata in un sistema di federazione perpetua, e che senza macchiare il suo onore, senza incorrere l'odiosità universale, senza tradire i propri doveri e la propria coscienza, non poteva esporsi con la lega proposta a divenire nemico di qualunque sovrano cattolico, ed obbligarsi a portargli la guerra. Ma tutte le rappresentanze e le ragioni tante volte esposte a S. M. con paterna dolcezza non sono state ascoltate.

Si è inoltre preteso di coonestare questo spoglio col prodursi per secondo motivo di esso, *che gl' interessi dei due regni e delle due armate d' Italia e di Napoli esigono che la loro communicazione non venga interrotta da una potenza nemica.*

Se per tale si è voluta intendere

l' Inghilterra, l'istessa storia di quasi due secoli smentisce questo specioso motivo. I monarchi cattolici delle Spagne, e di casa d'Austria dall'imperatore Carlo II fino a Carlo V possedettero il regno di Napoli ed il ducato di Milano, che ora forma la principal porzione del regno italico, e non viddero mai compromessi i loro interessi, nè trovarono mai questo preteso ostacolo alla communicazione delle loro armate. Furono essi spesso in guerra con la Gran Brettagna, e spesso ancor con la Francia, e non ebbero il timore di alcun sbarco nel frapposto pontificio dominio, molto meno pretesero di forzare i pontefici di quel tempo a federarsi e collegarsi con loro, spogliandoli altrimenti delle loro possidenze.

Ma prescindendo dalla storia, qual rischio potevano mai correre gl'interessi dei divisati due regni? Sarebbe stato più che bastante a metterli in salvo la neutralità del S. Padre riconosciuta, e rispettata da tutte le altre potenze, e le misure prese, acciocchè non fosse violata.

Per renderli però maggiormente sicuri, e togliere qualunque pretesto, aveva S. S. portato la sua condiscendenza fino all'ultimo confine, che gli era permesso, e si era dichiarata disposta a chiudere nella presente guerra i suoi porti agli inglesi, e garantire con le sue forze il pontificio littorale da qualunque ostile aggressione.

Ma di quale aggressione temer potevano i due regni, che sono a contatto con lo stato ecclesiastico, se la truppa francese violando da tanto tempo, e con tanto danno degli interessi sì privati che pubblici la neutralità del S. Padre, avea occupati i di lui porti, e guarnite le spiaggie?

Se poi per potenza nemica si è voluto intendere la persona del S. Padre, il suo stesso carattere mansueto e pacifico lo mette al coperto di questa imputazione ingiuriosa; ma a meglio smentirla, chiama S. S. in testimonio l' impero francese ed il regno d' Italia in favor de' quali segnò li due Concordati, la di cui violazione è stata un oggetto di perpetuo cordoglio al suo cuore, avendone

sempre reclamato, ma invano, l'adempimento fedele; chiama in testimonio l' Europa che lo vidde nella sua età senile, nella più rigida stagione dell'anno, abbandonare la sua residenza, traversare le Alpi, e recarsi a Parigi, non senza gelosia e disgusto di altre grandi potenze, per consacrare ed incoronare S. M. l'imperatore e re; chiama in testimonio dal primo comandante fino all'ultimo soldato delle armate francesi, quali sia nel transito, sia nel soggiorno, che han fatto nel pontificio dominio, hanno trovato nel governo papale un' accoglienza la più amorevole, ed un' ospitalità la più generosa, ospitalità ed accoglienza, che costavano lacrime amare al cuore del S. Padre sensibile agli aggravi, de' quali ha dovuto caricare indispensabilmente i suoi sudditi per mantenere le armate francesi; chiama finalmente in testimonio la stessa M. S., alla quale non ha lasciato di testificare con piacere in ogni occasione i suoi più speciali riguardi.

Ma se oggetto di meraviglia sono stati per S. S. i due primi titoli ad-

dotti per giustificar questo spoglio, è indicibile lo stupore che gli hanno cagionato l' espressioni del terzo. Si fonda esso sulla donazione di Carlo Magno, e si rimarca che *fu fatta a profitto della cristianità, e non a vantaggio de' nemici della nostra santa religione.*

E' noto abbastanza che quell' insigne e glorioso monarca, la cui memoria sarà nella Chiesa in eterna benedizione, non donò alla S. S. le provincie ora usurpate; è noto, che erano esse da un' epoca assai più remota in potere dei romani Pontefici per una libera dedizione dei popoli abbandonati dagli imperatori d' Oriente; che occupato poscia dall' armi de' Longobardi l' Esarcato di Ravenna e la Pentapoli che comprendeva tali provincie, Pipino illustre e pio genitore di Carlo Magno le ritolse dalle loro mani e le restituì con un atto di donazione al pontefice Stefano; che quel grande imperatore lustro, ed ammirazione del secolo VIII lungi dal voler pretendere di revocar l'atto pio e generoso di Pipino suo padre,

lo approvò e confermò sotto Adriano, che lungi dal voler spogliare la S. S. romana delle sue possidenze, fu solo intento a rivendicarle ancor esso, ed accrescerle, e che giunse perfino ad imporre nel suo testamento la legge espressa ai tre suoi figliuoli di difenderle con le loro armi, che non riservò ai suoi successori alcun dritto di revocare, quanto egli e Pipino suo padre aveva fatto a vantaggio della cattedra di S. Pietro: che suo volere fu solo di proteggere dai nemici i romani Pontefici, e non di forzarli a suscitarsi de' nemici; che dieci secoli posteriori ai tempi di Carlo Magno, che mille anni di possesso pacifico rendono inutile ogni più remota ricerca e posteriore interpretazione; che quando anche quel principe religioso in luogo di restituire o donare liberamente, avesse restituito o donato a profitto della cristianità; è appunto per il bene della religione cattolica, che il S. Padre vuole la pace con tutti, che non vuole provocare i risentimenti d' alcuna potenza, e non vuole mischiarsi nelle querele politi-

che. Che se si è menato tanto rumore contro quei Papi, che anche con cause giustissime si sono impegnati alla guerra, non vede il S. Padre, come possa farsi ad esso un delitto, perchè senza essere provocato, e solo per altrui volontà, ricusa di spiegare un carattere bellicoso a danno della religione e de' sudditi.

S. S. non puole in conto alcuno dissimulare l'ingiuria che le si reca in detto decreto; col quale rilevandosi in fine, che la donazione di Carlo Magno non a vantaggio de' nemici della religione, viene ad accusarsi di tradire i suoi interessi.

Quest'accusa ha penetrato profondamente l'animo del S. Padre, il quale soffre da tre anni e più a questa parte le persecuzioni che soffre per il bene appunto della religione, e per essere fedele ai doveri del suo apostolato.

Egli soffre per non essersi voluto impegnare ad un sistema permanente di guerra, e per non aver voluto frapporre col fatto proprio impedimento al libero esercizio del culto cattolico.

Soffre per non aver potuto ammettere i principii espressamente e replicatamente intimatigli. *Che* se egli il S. Padre è il sovrano di Roma, S. M. però ne è l imperatore. *Che* il S. Padre deve essere a lui soggetto nel temporale, come egli deve esserlo al Papa nello spirituale. *Che* lo stato pontificio appartiene all'impero francese, e ne fa parte. *Che* per un diritto della sua corona, deve il Papa adesso e sempre far causa comune con lui e con i suoi successori. *Che* deve costantemente riconoscere per suoi tutti i nemici della Francia, e *che* deve perciò entrare nella federazione del suo impero.

I giuramenti solenni fatti dal S. Padre di conservare la sua libertà ed indipendenza tanto necessaria al bene della religione cattolica ed al libero esercizio del suo supremo spirituale potere, gli hanno decisamente vietato di sottoscriversi a queste massime distruggitrici e fatali.

Le soffre per non aver potuto aderire alla pretensione di S. M. di voler nominare perpetuamente tanti cardi-

nali francesi, quanti formino la terza parte del S. Collegio, perchè sovvertirebbe le basi fondamentali della di lui costituzione; attaccherebbe l' indipendenza della sua spirituale potestà, e riaprirebbe la strada a quei funesti disastri che tanto ancor piange la Chiesa di Dio.

Le soffre finalmente per non essersi voluto impegnare ad una lega offensiva e difensiva, per non essere strascinato ad una progressiva inimicizia contro qualsivoglia potenza anche cattolica, per non divenir guerriero ed aggressore con evidente discapito della religione.

Se si chiama questo un tradire i santi interessi di essa, lo deciderà Iddio, la chiesa, il mondo, la posterità.

E' ben conscio il S. Padre a se stesso di non aver fatto alcun torto a S. M. nè alla Francia, ma posto ancora che si avesse qualche motivo di dolersi della sua persona, rileva, che non poteva, nè doveva per questo punirsi in esso la Chiesa romana con lo spoglio perpetuo e irrevocabile dei beni, che si dichiararono in detto

decreto donati a profitto della cristianità, quella Chiesa, che n'è la proprietaria, e non il Pontefice che n'è semplicemente il depositario ed il custode; quella chiesa che avendo la sollecitudine spirituale su tutte le altre dai primi giorni della pace di Costantino fu dalla pietà dei monarchi e dei popoli per un ordine mirabile dalla Provvidenza dotata prima di vasti patrimonii, e poi di stati per sostenere con maggior decoro, con maggior libertà e maggior frutto il suo spirituale governo; quella Chiesa infine che si vuol ridurre all' avvilimento, ed inceppare nell'esercizio del suo divino primato.

S. S. non sa poi piangere abbastanza l'inganno nel quale è stata indotta S. M.; poichè nell' atto che usurpa alla S. S. una porzione de' suoi dominii, e che dichiara d'impadronirsene, perchè *non siano di vantaggio ai nemici della cattolica religione*, ordina, che sia pubblicato in essi quel Codice contro il quale ha tante volte reclamato, benchè inutilmente, il Capo della religione me-

desima per gli articoli che contiene, e segnatamente per quelli del matrimonio e del divorzio contrari alle leggi della chiesa e del vangelo.

Ha dovuto S. S. sentirsi con meraviglia rammemorare in detto decreto la dimanda dei passaporti fatta dal sig. card. Caprara qualificato semplicemente come ambasciatore della corte di Roma, ed addursi ancor questo per un quarto titolo giustificante lo spoglio.

Da quanto il sottoscritto ebbe l'ordine di significare il dì 19 aprile decorso in risposta alla nota di S. E. il signor Champigny, crede S. S. che rimanga dileguato l' oggetto di questa accusa. Fu già dimostrato abbastanza che l'ordine della richiesta dei passaporti era legato alla giusta condizione, che si evacuasse Roma, e si desistesse da quelle pretensioni, che erano inamissibili dal capo della chiesa. Non può dunque S. S. non ripetere, che dipendeva dal volere di S. M., e che aveva certamente in di lui mani o la partenza del signor cardinale Caprara, non come semplice amba-

sciatore della corte di Roma, ma insieme legato apostolico, o la continuazione della sua dimora in Parigi, onde a torto le si fa nel decreto una tale querela.

Che se l'ingiustizia di questo decreto è costata del dolore all'animo tribolato del S. Padre, non gli è riuscito meno doloroso l'altro contemporaneo, con cui si ordina *ai cardinali, ai prelati, agli officiali ed impiegati qualunque presso la corte di Roma nativi del regno d'Italia di rientrarvi sotto pena della confisca in caso d'inobbedienza.*

E' ormai troppo chiaro, dice S. Beatitudine, che non è unicamente la sua sovranità temporale, ma bensì anche la sua autorità spirituale, che si è presa di mira, sebbene si faccia nell'altro decreto una studiata astrazione del sovrano temporale di Roma, della persona del Vicario di Gesù Cristo, per simulare ad esso il rispetto.

Chi è che non vede, che la legge emanata tende ad impossibilitare a S. S. l'adempimento de' propri doveri, a disciogliere il suo sacro Senato,

a sconcertare il regime della Chiesa, a rapirgli nelle persone più care l'unico avvanzo della sua consolazione nel penoso e ormai cadente esercizio del suo pontificato?

Il Papa non è il semplice vescovo di Roma, come si è pure impropriamente asserito, ma il pastore della Chiesa universale, ed ha perciò il dritto di scegliere i ministri ed i cooperatori del suo apostolato tra tutte le nazioni dell'orbe. In fatti fin dai primi giorni del cristianesimo il clero di Roma è stato sempre composto, non di soli romani, ma d'individui d'ogni nazione, come si raccoglie evidentemente dal numero degli esteri aggregati al clero romano, che salirono nella cattedra di S. Pietro, nei primi quattro secoli della chiesa cattolica.

Si duole pertanto a ragione S. S. e reclama contro una legge che non rispetta quei specchiati individui ecclesiastici, scelti a prestare la mano adiutrice nel regime della Chiesa di Dio.

Reclama insieme, e protesta alta-

mente in faccia a tutta la terra contro l'usurpazione de' suoi dominii, e solennemente dichiara essere ingiusta, irrita, nulla e di niun valore, che verun pregiudizio possa arrogarsi mai ai dritti inconcussi e legittimi di dominio e di possesso della stessa S. S., e de' suoi successori in perpetuo, e se la forza glie ne toglie l'esercizio, intende di conservarlo intatto nell'animo suo, perchè possa ripigliarsene la S. S. il reale possesso, quando piacerà a quel *Dio fedele e verace, chè giudica e combatte con giustizia, e che porta scritto nelle vestimenta e nel femore: Re dei Re, e Signore dei dominanti.*

Forma intanto S. S. voti ardentissimi al Padre delle misericordie, affinchè inspiri a quei sudditi che sono sottratti dalla forza al suo dominio, e che sono e saranno sempre la sua tenerezza, lo spirito di pazienza e di rassegnazione, onde aspettino sommessamente dal cielo la consolazione e la pace, e conservino sempre intatta nel loro cuore la religione e la fede.

Il Dio d' Israele ne darà la virtù e la fortezza al suo popolo.

Questi sono i sentimenti e le proteste che S. S. ha ordinato allo scrivente di avvanzare a V. S. illustrissima, come incaricato del regno italiano, cui sono state incorporate le sue provincie, e mentre si fa un sacro dovere di fedelmente obbedire al ricevuto comando, le rinnova i sensi della sua vera considerazione.

G. C. Gabrielli.

Ai signori Ministri esteri.

Dalle stanze del Quirinale 19 maggio 1808.

Se i dolorosi avvenimenti, che si sono succeduti l' uno dopo l' altro, fossero stati capaci d'abbattere il Santo Padre, l' ultimo colpo, che ha ricevuto dalla corte di Francia, avrebbe sicuramente sconcertato il suo coraggio; ma S. S. vi era già preparata; e ferma nel proposito di non tradire i suoi sacri doveri, e di non

dispiacere a Dio per piacere agli uomini, ha incontrato con costanza il nuovo spoglio della miglior porzione delle rimanenti sue possidenze.

Dovendo il S. Padre alla Chiesa, al mondo, a se stesso il vendicare l'onor suo dalle accuse, che gli si danno nel decreto emanato li due aprile decorso, col quale vengono incorporate le sue provincie al regno italico, ha ordinato al cardinal Gabrielli prosegretario di stato di dare una nota a questo signor cavaliere Alberti incaricato d'affari, per mostrare l'insussistenza dei motivi contro l'acerbità di un contemporaneo decreto, e per protestare insieme contro la violenza di questo spoglio.

Volendo il S. Padre, che i suoi sentimenti siano conosciuti da tutte le corti, ha espressamente ordinato allo scrivente di trasmettere a V. E. copia dei due decreti, e copia della detta nota, perchè possa ella farla giungere alla di lei corte.

Il cardinale sottoscritto ha l'onore di eseguire l'ordine datogli da S. S.

e rinnova a V. E. i sensi della più distinta sua considerazione.

G. C. Gabrielli.

Biglietto di Segreterìa di stato agli eminentissimi Cardinali d'accompagno alla nota contro i decreti dei 2 aprile.

Dalle stanze del Quirinale.

Il Cardinale pro-segretario di stato ha l' onore di trasmettere a V. E. una copia della nota ministeriale che per ordine espresso di N. S. è stata inviata al signor cavalier Alberti incaricato d' affari del regno italico.

Profitta lo scrivente di quest' occasione per rinnovare all' E. V. le proteste del distinto ossequio, con cui le bacia umilissimamente le mani.

G. C. Gabrielli.

Dalla Segreteria di stato al signor generale Miollis per il secondo reclamo sulla guardia civica di Terni e Narni.

Dalle stanze del Quirinale 20 maggio 1808.

Si mostrò l' E. V. penetrata dai rilievi, che il cardinal Gabrielli prosegretario di stato ebbe l'onore di farle d'ordine del S. Padre col foglio dei 12 andante in ordine all'organizzazione d'una truppa civica con la coccarda del regno italico prescritta dal comandante di Terni, e si compiacque di far assicurare lo scrivente dal capo dello stato maggiore che il braccio dell'autorità militare francese si sarebbe unito a quello della potestà governativa, per impedire e punire chiunque de' sudditi pontificii si fosse permesso di addossare una coccarda straniera.

Pieno, come è, lo scrivente di buona fede per tali assicurazioni, non dubita, che l'E. V. abbia dato i suoi

ordini al comandante di Terni, ordini che il detto capo dello stato maggiore asserì, già stati da V. E. segnati.

Non hanno questi però avuto alcun effetto, anzi l' organizzazione delle compagnie civiche si va eseguendo, vedendosi già in Terni circa 80 coccarde italiane, ed alcune poche ancora si veggono in Narni con una manifesta lesione dei dritti sovrani di S. S. con evidente disprezzo della giustizia, e con pericolo della pubblica quiete.

Gl' individui, che corrono ad arruolarsi, sono per lo più soggetti a qualche pregiudizio, e sotto l' ombra d' una protezione straniera, menano in trionfo la colpa, e si beffano del potere esecutivo.

L' insolenza degli arrolati non potrà partorire che una collisione d' autorità turbativa dell' ordine pubblico, quale in luogo di preservarsi, tentasi di sconcertare.

Il sottoscritto ripete a V. E. i suoi reclami, con tanta maggior vivezza, quanto maggiore è il rischio, al quale si espone la tranquillità locale, quanto

maggiore è l' insulto, che si fa al S. Padre coll' eccitare i suoi sudditi all' inobbedienza, ed alla fellonia, e chiede dalla saviezza di V. E. un pronto riparo.

Il sottoscritto rinnova all' E. V. i sensi della sua distinta considerazione.

G. C. Gabrielli.

Illustrissimo e reverendiss. Signore.

Avendo ricevuto ordine da N. S. di trasmettere a V. S. alcuni fogli perchè gli servano di regolamento, quando si verifichino i casi, che vi sono contemplati, mi prevalgo di un mezzo particolare per farli giungere con sicurezza a V. S. Illustrissima, ed è la persona che l' esibirà la presente. Dopo di aver adempito ai comandi del S. Padre, non mi resta, che confermarle i sentimenti della sincera stima, con cui le bacio di cuore le mani.

Di V. S. illustrissima e reverendissima.

Roma 22 maggio 1808.

Per il cardinal Segretario di stato infermo

G. C. Gabrielli.

Mons. vescovo di

ISTRUZIONE.

1. Comunque sia acerbissimo il cordoglio, che dal momento dell' invasione delle truppe francesi nello stato pontificio ha provato il S. Padre, non per i suoi particolari interessi, ma per quelli principalmente della santa Chiesa, ed altresì de'suoi amatissimi sudditi e figli, ai mali e travagli de' quali non poteva il suo paterno animo non essere sensibilissimo; non è però stata minore in tutto questo tempo la consolazione ed il conforto, che dopo la sua piena fiducia nell' onnipotente Iddio, di cui è più propriamente, che di se stesso la causa che egli difende, gli hanno recato i certi riscontri che costantemente è andato ricevendo della saviezza e tranquillità dei medesimi universalmente, e infra di loro e verso gl' invasori, mantenuti in tutte le circostanze, e dall' immobile fedeltà e sincero attaccamento loro alla S. S. ed alla sacra sua persona.

2. Dopo una sì lunga, e non equivoca prova; non può S. S. dubitare che non siano per conservare in ogni futuro evento i medesimi virtuosi sentimenti, e la stessa lodevolissima condotta, per cui hanno fatta l' edificazione, ed hanno meritato gli applausi di tutte le nazioni. Di ciò anche più si tiene essa certa e persuasa dopo che ha loro, anzi a tutto il mondo palesata la sua mente e volontà decisa ed imperturbabile, colle varie proteste e dichiarazioni da se fatte contro quanto era e poteva essere attentato in offesa e pregiudizio dell' indipendenza e sovranità temporale di questa S. S., il di cui possesso antichissimo e pacifico di tanti secoli, prescindendo anche da tante ragioni, se non basta a garantirla da qualunque pretensione o attacco straniero, niun possesso più, niuna proprietà, niun diritto vi rimarrebbe sicuro e stabile fra gli uomini. Ma essendo noi giunti a tempi così infelici, ne' quali si ripone il dritto nella forza, e col moltiplicarli si è quasi riuscito a togliere l' infamia ai sacri-

leghi spogli della Chiesa, S. S. nel mentre, che per mezzo mio si degna assicurare i suoi amatissimi e fedelissimi sudditi della sua sovrana soddisfazione della loro passata condotta, mi ordina di far nota la presente istruzione da servire ad essi di norma della condotta futura nella situazione in cui, così permettendolo Iddio per i suoi imperscrutabili giudizi, sono per l'ultime operazioni del governo francese caduti.

3. Il carattere di Padre e Maestro de' fedeli, che S. S. in se unisce con quello di sovrano de' suoi sudditi, l' obbliga a prevenirli contro l'imbarazzo, e le angustie di coscienza, in cui possono trovarsi, giacchè l' esperienza delle passate vicende e rivoluzioni funestissime degli stati, ha fatto pur troppo conoscere la necessità di un' autorevole norma, che fissasse la massima e la pratica de' buoni, per non lasciar luogo alle inquietudini, alle contese, alle vicendevoli imputazioni, alle perplessità, agli scandali e ad altri funestissimi effetti in tali occasioni cagionati dai discordanti

sentimenti dei privati teologi e degli opposti partiti. Una tale necessità si rende ancora maggiore nel caso attuale, al quale per la di lui singolarità mal si potrebbero applicare molte delle regole solite a darsi dai pubblicisti, ed anche dai teologi ai poveri sudditi caduti in potere di un governo invasore.

4. Oltre la maggiore immaginabile legittimità della sua origine, e il decorso di tanti secoli del pacifico possesso, per cui aver non può nè alcun titolo, nè colore l'usurpazione di cui si tratta, si riuniscono nella sovranità pontificia tante altre particolarità, e tanti rapporti propri di lei sola, che la rendono affatto singolare ed unica al mondo ne' suoi diritti, nelle sue prerogative, nella sua importanza. Tali sono evidentemente e indubitatamente le proprietà del dominio non residente nella persona del sovrano attuale, il quale non è se non un usufruttuario e depositario. La religione del giuramento con cui si è egli obbligato a conservarla alla Chiesa a cui appartiene, ed a tramandarla ai

suoi successori per esserne depositarii essi pure; la connessione strettissima di essa sovranità cogl'interessi e col ben essere della santissima cattolica religione, alla quale troppo importa che il di lei Capo maestro e padre comune di tutti i fedeli sia indipendente, e possa liberamente, sicuramente ed imparzialmente esercitare la spirituale potestà datagli da Dio stesso in tutto il mondo; il sentimento perciò che ebbero sempre i sommi pontefici di doverla conservare con tutti i suoi dritti a costo di qualunque loro sacrificio, come costa dai Pontificali, e dalle loro costituzioni, e dalla storia ecclesiastica, e sì gl'imperatori e re cattolici a proporzione della loro pietà e religione di doverla, bisognando, anche con le armi difenderla e proteggerla qual patrimonio del Principe degli Apostoli; sentimento lasciato ai suoi figli dal glorioso fondatore dell'impero occidentale Carlo Magno, e passato ne' suoi successori, come un prezioso retaggio, come costa dai Capitolari di Francia; la cura finalmente visibile che

ha mostrata Iddio di mantenerla a traverso di tanti secoli, e fra le tante rivoluzioni politiche di Europa, e i rovesci di tanti stati; la qual cura non può certamente essere se non effetto di una specialissima provvidenza verso la sua Chiesa ed il suo Vicario. Queste sono le particolarità ed i singolarissimi rapporti che hanno fatto sempre riguardare, qual'è, sacra e reverenda la temporale sovranità della Chiesa incomparabile con qualunque altra, cui non possono i romani Pontefici recar pregiudizio senza arbitrarie abdicazioni, e senza divenire essi stessi sacrileghi, complici e cooperatori dei succennati danni ed oltraggi gravissimi che risultano alla Chiesa di Dio.

5. Che se ciò vero sarebbe in qualunque altro caso di straniera invasione, molto più lo sarebbe in questo, nel quale non trattasi solo di sostituire al governo della Chiesa un governo qualunque, ma un governo notorio invasore, ovunque si stende, della spirituale potestà ancora, e protettore di tutte le sette e di tutti li

culti. Le formole dei suoi giuramenti, le sue costituzioni, il suo codice, le sue leggi, i suoi atti spirano da per tutto l'indifferentismo almeno per tutte le religioni non eccettuata l' ebrea, essenzialmente nemica implacabile di Gesù Cristo; del quale indifferentismo, che non suppone religione alcuna, non vi è sistema nè più ingiurioso, nè più opposto alla Religione Cattolica Apostolica Romana, la quale perchè è divina è anche unica necessariamente, e la quale perciò non può far lega con alcun' altra, come non può farla Cristo con Belial, la luce con le tenebre, la verità con l' errore, la pietà con l' empietà. La protezione vantata e giurata dal governo francese di tutti i culti, altro non è che un pretesto e un colore per la potestà laicale di metter mano negli affari spirituali, che rispettando veramente tutte le sette, con tutte le loro opinioni, consuetudini e superstizioni, e niun rispetto ha infatti ai diritti, alle instituzioni, alle leggi della cattolica religione. Sotto una tale protezione pertanto si nasconde

e si maschera la più scaltra e pericolosa persecuzione che imaginar si potesse per la Chiesa di Gesù Cristo, e la più adatta pur troppo a scompigliarla, e anche distruggerla, se fosse possibile, poichè contro di lei non prevalsero mai la forza e le frodi dell'inferno.

6. O non conosce o non ama questa santissima religione, fuori della quale non vi è speranza di salute, chi non sente il più grande orrore e raccapriccio al solo pensiero della situazione in cui va a cadere la medesima sotto il nuovo governo, o chi da sè non comprende non potersi non solo senza manifesta ingiustizia, ma eziandio senza enormissimo sacrilegio prestare qualunque sorta di adesione, di favore, di approvazione e di cooperazione al medesimo. Non solo chi è autore, ma chi è complice è reo di male, e soggetto alle correspettive pene, e tra queste a tutti è noto, nè v'è bisogno ricordar quali e quanto terribili siano quelle dalla Chiesa fulminate contro gl'invasori ed usurpatori de' suoi dritti e beni.

7. Da sì indubitato principio ne siegue necessariamente non potersi riguardare per lecito ai sudditi pontificii sì ecclesiastici che secolari qualsivoglia atto tendente direttamente o indirettamente a coadiuvare una usurpazione così notoriamente ingiusta e sacrilega, ed a stabilirne e consolidarne l'esercizio: ne siegue pertanto

8. *Primo.* Non esser lecito, se venisse mai intimato dal governo intruso di prestargli qualunque giuramento di fedeltà, di obbedienza o di attaccamento espresso in termini illimitati e comprensivi di una fedeltà e approvazione positiva, perciocchè sarebbe un giuramento di complicità col nuovo governo della sacrilega usurpazione, tendendo a raffermarla, e in certo qual modo a legittimarla; un giuramento d'infedeltà è fellonia al suo legittimo sovrano, opponendosi alle proteste ed ai reclami fatti dal Papa per sè e per la Chiesa, contro una sì notoria ingiustizia; un giuramento di grave scandalo, favorendo un fatto che tornar non può se non *in periculum fidei, et in perniciem ani-*

marum, un giuramento pertanto per ogni verso ingiusto, iniquo e sacrilego.

9. *Secondo.* Non esser nemmeno lecito accettare, e molto meno sollecitare impieghi, o incombenze che abbiano una tendenza più, o meno diretta a riconoscere, a coadiuvare, a consolidare il nuovo governo nell' esercizio dell' usurpata potestà, giacchè è evidente non potersi ciò fare, senza prendervi parte, e farsene attore volontario. Che se di più tali impieghi, o incombenze influiscono direttamente all' esecuzioni di leggi, o ordinazioni contrarie ai principii e alle leggi della Chiesa, molto più colpevole ne sarebbe l' accettazione e l' esercizio, essendo principio generale, che non è lecito porsi, e perseverare in uno stato, comunque necessario alla stessa sussistenza incompatibile con la coscienza, e colla propria eterna salute.

10. *Terzo.* Non esser lecito ai vescovi e agli altri pastori ed ecclesiastici di portarsi al canto dell' Inno *Te Deum* se mai venisse prescritto in occasione dello stabilimento del

governo invasore. Oltre di che non è di competenza della potestà laicale prescrivere di propria autorità pubbliche preghiere; in questo caso all' incompetenza della potestà si unirebbe la manifesta incongruenza dell' oggetto, che renderebbe piuttosto insulto, che un atto della religione, perciocchè essendo ogni cantico spirituale, e l' Ambrosiano specialmente l' espressione del giubilo, ed essendo perciò questo riservato alle gioconde solennità, o alle occasioni di pubblica allegrezza, il cantarle in quest' occasione sarebbe, o un manifestare, o un mentire con un atto pubblico e sacro un sentimento affatto contrario a quello, da cui esser debbono penetrati i propri sudditi, e figli della Chiesa, in un avvenimento funestissimo preceduto, accompagnato e seguito da tante violenti ed ingiuste operazioni, quale sarà il rovesciamento della sovranità temporale di essa Chiesa, e l' intrusione di un governo tanto più a lei nemico in fatti, quanto più affetta con le parole di esserne protettore;

in una parola la rovina spirituale e temporale dello stato pontificio, e lo scompiglio di tutta la Chiesa cattolica.

11. Questa è la norma, che S. S. dopo le più serie riflessioni, ed il più maturo esame, ha creduto dover prescrivere ai suoi amatissimi sudditi verificandosi, come pur troppo in sì gran parte si è verificata l' intrusione del governo usurpatore; la qual norma sebbene generale, non sarà difficile applicare ai casi particolari, che non si possono tutti prevedere. E' da credere per altro quanto ai giuramenti, che avendo l' esperienza stessa mostrato le conseguenze funeste, eziandio alla pubblica tranquillità, che suol produrre la violenta esazione di essi, non sia questa per usarsi coi sudditi pontificii, onde non si abbiano a trovare nel pericoloso cimento, o di mancare alla coscienza, o d' incontrare gravi mali, e pericoli.

12. Ma potrebbe essere anche il contrario. Potrebbe il nuovo governo colorire una siffatta violenza col pretesto della sua sicurezza, e della

quiete pubblica, nel qual caso può al medesimo soddisfarsi, senza contravvenire agl' inconcussi principii di sopra stabiliti, con una formola che restringendosi alla fedeltà ed obbedienza passiva, cioè di sottomissione, e non opposizione, mentre garantisce la sicurezza e tranquillità pubblica, la quale per i maggiori disordini e scandali, che d' ordinario accadono, non è lecito ai privati di perturbare con fazioni e complotti, non fa torto nè alla giustizia, nè alla religione. Pertanto S. S. volendo quanto è possibile, reclamando però essa sempre i diritti della Chiesa romana, e del glorioso Principe degli Apostoli, e dichiarando altamente, che la sua permissione non possa essere mai presa in conto di abdicazione, o di cessione alla sovranità, ed alle ragioni che le competono, permette che i detti suoi sudditi sì ecclesiastici che secolari, qualora non possano esimersene senza un grave pericolo, prestino il giuramento nei seguenti termini: — *Prometto e giuro di non aver parte in qualsivoglia*

congiura, complotto o sedizione, contro il governo attuale, come pure di essergli sottomesso, ed obbediente in tutto ciò che non sia contrario alle leggi di Dio e della Chiesa. —

13. Se veramente il governo intruso non avrà altro fine, che il succennato, non potrà non essere soddisfatto di questa formola. Se non ne sarà soddisfatto, con questo segno darà chiaramente a divedere, essere la mente sua di legare, ed obbligare i sudditi del Papa colla religione del giuramento a renderli così complici della sacrilega usurpazione, della qual mente verrebbe ad esser determinato il senso malvaggio delle formole da lui proposte probabilmente in termini subdoli ed ambigui. Tanto più poi ciò farassi chiaro ed evidente, quanto sarà maggiore il rigore, con cui se ne esigerà la prestazione, e se ne punirà il rifiuto. Ma sia per essere tal rigore grande quanto si voglia, si ricordino essi sudditi di essere cristiani, e perciò seguaci di quel Divino Maestro, che ai suoi, siccome nella vita futura promette amplissi-

mi, e sempiterni premi, così nella presente non predice, che tribolazioni e persecuzioni, e che perciò ha insegnato loro a non temere quelli, che uccidono il corpo, e più oltre non possono fare, ma a temer solo quello, che può mandare l'anima ed il corpo all' estrema perdizione.

G. C. Gabrielli.

Nota della Segreteria di stato al gen. Miollis, reclamando per la terza volta contro l'organizzazione della guardia civica in Terni e Narni.

Dalle stanze del Quirinale li 28 maggio 1808.

E' questa la terza volta, che il cardinal Gabrielli pro-segretario di stato ripiglia la parola sull' abuso della guardia civica organizzata in Terni ed in Narni dai comandanti francesi col prescritto di portare la coccarda del regno italico.

La prima rappresentanza, che ne avanzò il sottoscritto all' E. V. d'ordine positivo del S. Padre, se non fu onorata di una risposta in iscrit-

to, lo fu però in voce per mezzo del Capo dello stato maggiore.

Fu da questi assicurato il Cardinale scrivente, e quest'assicurazione fu un argomento del di lei buon senso, e della di lei rettitudine, che si era già scritto e firmata la lettera per i due comandanti francesi, proibitiva l'assunzione della coccarda italiana, e fu assicurato di più, che l'autorità militare francese si sarebbe riunita a punire coloro, che si fossero permessi d'indossare tale coccarda.

Avendo una fatale esperienza istruito il sottoscritto, che le risposte in voce sono leggiere ed instabili, come l'aria, che le riceve, pregò l'onorato officiale a dirgli lo stesso in iscritto, ma egli ricusando di ciò fare, invitò un minutante della Segreteria di stato, che era presente al discorso, di andare da lui a leggere nel registro la lettera scritta dell'accennato tenore ai due comandanti francesi.

Avrebbe creduto lo scrivente d'oltraggiare la buona fede, ch'è la base principale della comune sicurezza nel-

la civile società, se avesse mostrato con un' ulteriore insistenza di diffidare degl' ordini, che si assicuravano dati ai due comandanti.

Non senza meraviglia estrema però ha risaputo lo scrivente, che il comandante francese in Terni ha supposto a quel vicegerente di aver ricevuto ordini del tutto contrarii, perchè diretti ad impegnare l' autorità governativa a far rispettare la coccarda italiana nella guardia civica organizzata, e a far imprigionare chiunque la derida, ritenendolo a disposizione di V. E.

Non puole il Cardinale sottoscritto credere sussistente un tal ordine, senza fare ingiuria a V. E., e vuole piuttosto attribuirlo ad arbitrio, ed impegno del comandante.

Reclama perciò contro di esso, reclama l' adempimento di quanto gli fu assicurato dal capo dello stato maggiore, reclama in somma contro una misura, che tanto più ferisce la Maestà sovrana, quanto più mira a sottrarre i sudditi dall' ordine politico e legislativo, propagando in essi lo spirito della fellonìa.

Il sottoscritto nella fiducia, che questa terza rappresentanza abbia un esito più felice delle altre, e quale lo esige la giustizia ed il dovere, rinnova a V. E. i sensi della più distinta considerazione.

G. C. Gabrielli.

Altra istruzione ai Vescovi.

Ill. e Rev. Signore.

Dal mio dispaccio in data dei 20 maggio cadente speditole per occasione particolare, avrà già rilevato V. S. non esser lecito il giuramento, tanto più che si pretende estenderlo anche alle leggi, nella classe delle quali entra anche il Codice, e probabilmente vengono compresi i decreti funesti, e le ordinazioni distruttive del Concordato. Avrà ella altresì rilevato quanto si prescrive in ordine agl' impieghi.

Prevedendo ora il S. Padre altre angustie, nelle quali potrebbe trovarsi V. S., mi ha ordinato comu-

nicarle altre istruzioni, che sono le seguenti:

E primieramente temendosi con fondamento, che possano realizzarsi le soppressioni de' conventi e monasteri, affinchè V. S. abbia una regola di condotta, e i religiosi e le monache, i quali fossero costretti ad abbandonare i loro chiostri, non soffrano angustie nella coscienza. La S. S. nel caso suddetto autorizza V. S. a traslatare, qualora faccia di bisogno, gl' individui de' conventi e monasteri soppressi ad altri conventi e monasteri superstiti, mitigare le loro rispettive regole, allorchè non siano compatibili con quelle della comunità ove saranno ricevuti; collocare le monache in mancanza d' asilo, o per altra grave causa nelle case dei loro parenti, o presso oneste matrone, ritenendo, se si possa senza inconveniente, l' abito religioso, o anche dimetterlo, se ella lo crederà necessario. Permettere a questi religiosi, che non avranno la facilità di esser ricevuti in altri conventi, di rimanere al secolo col loro abito, quan-

do possano conservarlo senza disturbo, ovvero assumere l'abito da prete secolare, se siano sacerdoti, ovvero un abito decente se siano laici, nell' intelligenza peraltro, che tanto i religiosi, che le monache debbano tenere indosso, ma in maniera occulta dei rispettivi abiti del loro Istituto, qualora non possano conservarlo.

In tal guisa rimarrà bastantemente supplito al bisogno, senza procedere agl' indulti di perpetua secolarizzazione, e se qualcuno avesse motivo di farne istanza, dovrà avanzarne supplica da rassegnarsi al S. Padre, il quale si riserva di dare nei casi particolari le convenienti providenze.

Per provvedere poi agli oggetti d' immunità ecclesiastica, il S. Padre conferisc a V. S. tutte le facoltà necessarie, acciò a seconda delle circostanze sia essa abilitata a permettere l' estrazione dei rei dai luoghi immuni, usando poi tutte quelle circospezioni e cautele che saranno praticabili, e che si ravvisino necessarie ad allontanare lo scandalo pubblico, e l' aggravio dei particolari.

Finalmente salve sempre le riferite massime, e senza pregiudizio degl' incontrastabili diritti della Chiesa, Sua Santità autorizza V. S. a concedere licenze di agire tanto attivamente, che passivamente, di conoscere e giudicare le cause non meno civili, che criminali meramente profane delle Chiese, e Luoghi Pii, come pure degli ecclesiastici, e delle persone immuni, e ciò principalmente con la vista di accorrere al bisogno, e di evitare il danno delle parti interessate, le quali non potrebbero ottenere giustizia in altra guisa, che per mezzo dei tribunali laici, attesa la forza, che impedisce al foro ecclesiastico l'esercitare i suoi legittimi, ed inconcussi dritti.

Tali facoltà le accorda S. Beatitudine a V. S. per lo spazio di un anno, se per tanto tempo durerà il bisogno, con l'avvertenza di esprimere negli atti respettivi la Delegazione Apostolica.

Per il rimanente il Santo Padre nelle attuali circostanze raccomanda a V. S. con tutto il calore di raddoppiare il suo zelo, e la sua pastorale

vigilanza, onde preservare il suo gregge dalle massime perverse, che vorrebbero insinuarsi, e dalla corruzione del costume, misurando tutti i suoi passi in tal guisa, che non possa mai nascere sospetto di adesione, e connivenza a quelle intraprese, le quali fossero contrarie alla Dottrina Cattolica, o pregiudicievoli ai dritti ed alla libertà della Chiesa.

Tanto le significo, onde le sia di regola, e con stima le auguro dal Signore compiuta felicità.

Di V. S.

Roma 29 maggio 1808.

Affmo per servirla
Per il Signor Cardinale Segretario di Stato infermo
G. C. Gabrielli.

Lettera di Segreteria di Stato diretta ai Vescovi delle provincie usurpate.

Illmo e Rev. Signore.

Prevedendosi, che per disposizione di cotesto governo debbano entrare

nei monasteri di monache i commissari per farvi degli atti incompetenti ed arbitrari, come a cagione di esempio per avere li stati, e per prenderne possesso; Sua Santità, verificandosi questo caso acconsente, che a seconda delle occorrenze, possa ella accordare la licenza per detto ingresso, usando per altro di quelle maggiori cautele, che saranno praticabili, e dirette unicamente a togliere di angustia le religiose, non mai ad autorizzare gli atti suddetti, o simili, che volessero esercitarsi dai magistrati laici, poichè Sua Beatitudine non vuol concorrere ad approvare simili arbitrii, nè i Vescovi devono prendervi alcuna parte attiva, essendo anzi in obbligo di difendere per quanto possono l'inviolabilità delle clausure, e i dritti delle claustrali.

Per la stessa ragione si ricusa Sua Santità a permettere, che i beni dei monasteri, e di qualunque altro pio stabilimento vengano amministrati, e molto più che vengano distratti i fondi, o impiegate le rendite ad arbitrio di quelle persone, che vi mettessero

mano per ordine del governo, e mi comanda di avvertire espressamente a V. S. Illma, che in simili casi, ed in qualsivoglia altra circostanza faccia ella uso del suo zelo per sostenere e difendere i dritti della Chiesa, e per allontanare ogni ombra di connivenza o tutto ciò che si oppone alle leggi della Chiesa medesima.

L'esercizio di questa facoltà viene concesso a V. S. per lo spazio di un anno, se per tanto tempo durerà il bisogno, coll'avvertenza di esprimere negli atti respettivi la Delegazione Apostolica.

Tanto devo significarle nel Pontificio nome, e con stima le auguro dal Signore compiuta felicità.

Di V. S. Illma

Roma 3 giugno 1808.

Per il Card. Segretario di Stato infermo.

G. C. Gabrielli.

Reclamo sulla guardia civica organizzata in Frosinone al general Miollis.

Dalle Stanze del Quirinale 8 giugno 1808.

Se l' organizzazione prescritta in Terni ed in Narni dai comandanti francesi di una guardia civica coll' adozione della coccarda italiana eccitò i giusti risentimenti del S. Padre espressi a V. E. in tre distinti reclami dei 12, 20 e 28 maggio passato, la sua amarezza non poteva essere più intensa, ed il suo risentimento non poteva essere maggiore, quando ha inteso dal cardinal Gabrielli pro segretario di Stato il disegno, che il comandante francese ha manifestato di far organizzare anche in Frosinone diverse compagnie civiche, coll' adozione della stessa coccarda.

Vede Sua Santità, che questo fuoco distruggitore dei dritti sovrani si va dilatando, e che dopo i colpi mortali recentemente sofferti per la santità e la giustizia della sua causa, vuole propagarsi in diversi punti del suo falcidiato dominio la insubordi-

nazione e il disordine, come un fermento diretto a corrompere tutta la massa politica.

Se la di lei rettitudine si mostrò penetrata dal peso delle ragioni addotte nel primo reclamo, e discese a prescrivere ai comandanti di Terni e di Narni delle limitazioni, che minoravano i risultati dell'abuso, senza però estirpare l'abuso medesimo, vuole Sua Santità che lo scrivente torni alla carica, e le manifesti con franchezza l'alta sua disapprovazione del disegno ora esternato, affinchè si adottino dalla di lei saviezza misure tali, che non minorino soltanto gli effetti del male, ma che tolgano il male stesso dalla radice.

Non puol dispensarsi pertanto il sottoscritto in obbedienza a tale comando di far osservare a V. E. che la coccarda di un'estera sovranità è per se stessa l'insegna della sudditanza. Se un corpo di pubblici funzionarii la veste, questo stesso significa uno stato dentro un altro, il mostro politico il più assurdo di quanti se ne possano immaginare. Molto più

lo significa, trattandosi di una truppa civica.

Questo mobile di sua natura è variabile negl' individui, rappresenta l' università dei sudditi, e dei cittadini.

Obbligare questa truppa all' adozione della coccarda italiana, è lo stesso che dichiarare tutto il complesso de' cittadini, o sia de' sudditi del sovrano naturale, e territoriale del regno italico.

Come può ammettersi una così mostruosa contradizione, senza urtare non solo i dritti, ma la nozione istessa della sovranità, non solo i principii del dritto pubblico, ma quelli perfino della naturale ragione.

La truppa civica sedentaria è destinata alla conservazione della tranquillità interna, non all' esterna difesa. Essa è propriamente un corpo politico, non un corpo militare; non deve esser dunque confuso con questo corpo, nè deve esercitare le sue funzioni sotto altro comando, che quello del proprio sovrano, e molto meno portare nel proprio suolo una coccarda straniera.

Questa misura altra idea non presenta, che quella di un segnale di separazione dal principe legittimo, di una disorganizzazione dell' ordine politico, e di una paralisia alla potestà coercitiva, che è la pietra angolare sostenitrice della pubblica sicurezza.

Tacere a fronte di così fatali disordini, sarebbe lo stesso che approvare con il silenzio la distruzione dei proprii inconcussi dritti.

Sua Santità che lungi dall' approvare operazioni turbative non solo, ma distruttive ancora della sua sovranità, le riprova solennemente, vuole che il sottoscritto ripeta con tanto più di energia i suoi reclami a V. E. chiedendo, che sia contramandata qualunque organizzazione di truppa nel proprio stato, lasciando al governo a cui si appartiene il vigilare alla conservazione della pubblica quiete, che non ha mai pericolato sotto i suoi auspicii, che l' anno scorso in tempo delle maggiori conturbazioni del vicino regno, seppe tutelare contro il fuoco della rivolta, e che i sudditi stessi governati ad un tempo colla dolcezza

di padre, e con le leggi di principe, hanno saputo mirabilmente preservare fin' ora.

Lo scrivente mentre ha l' onore di eseguire gli ordini del S. Padre, le conferma i sensi della più distinta considerazione.

G. C. Gabrielli.

Lettera di Segreteria di Stato ai Vescovi delle provincie usurpate proibitiva di portarsi a Milano a prestare il voluto giuramento.

Illmo e Rmo Signore.

Si è qui ricevuta notizia, che ai Vescovi compresi nelle provincie della Marca e di Urbino usurpate alla S. Sede è stato diretto dal signor generale Le-Marrois un intìmo segnato il dì 28 maggio di recarsi a Milano nell' andante giugno; o al più tardi esserè colà ai 15 luglio ad effetto di prestare nelle mani di S. A. I. il vicere il giuramento di fedeltà, che dicesi dovuto a S. M. l' imperatore de' francesi e re d' Italia.

Informata di ciò S. S. mi ha commesso di significare in suo nome ai Vescovi suddetti, essere sua volontà, che non intraprendano il viaggio come legato alla prestazione di un giuramento positivo, che il S. Padre nel §. 8 delle Istruzioni comunicate con dispaccio dei 22 maggio, ha già dichiarato illecito.

Riferisco dunque a V. S. i sentimenti di S. Beatitudine, onde ella uniformi ai medesimi la sua condotta, e con stima le auguro dal Signore compiute felicità.

Di V. S. Ill.

Roma 8 giugno 1808.

Affez. per servirla
G. C. Gabrielli.

Lettera alli stessi Vescovi d'accompagno ad alcuni fogli.

Ill. e Rev. Signore.

E' stato informato il S. Padre, che sul fine del decorso mese di maggio,

la commissione del governo in Ancona ha inviato a ciascuno dei Vescovi delle Provincie della Marca e di Urbino due lettere, alle quali appellano gli annessi fogli.

Sollecita S. S. di dare una disposizione ai Vescovi medesimi nella dolorosa circostanza, in cui si trovano, mi ha ordinato di trasmetter loro le istruzioni, che si contengono nelli stessi fogli, onde servano ai medesimi di regola uniforme ed inalterabile della loro condotta.

Eseguisco anche con V. S. i comandi del S. Padre, e con stima le auguro dal Signore compiute felicità.

Di V. S. Ill.

Roma 11 giugno 1808.

Affmo per servirla
G. C. Gabrielli.

Istruzioni su varii oggetti della Segreteria di stato ai Vescovi delle provincie occupate dai francesi.

Dalle stanze del Quirinale 11 giugno 1808.

Due sono le circolari, che la commissione di governo in Ancona ha diretto in data dei 22 maggio decorso ai Vescovi delle provincie della Marca e di Urbino usurpate alla S. S.

In una si eccitano i Vescovi a prescrivere ai propri parrochi, corporazioni religiose, e capitoli la preghiera nei giorni di festa dopo la messa parrocchiale e conventuale — *pro imperatore et rege* — col soggiunto versetto — *Domine salvum fac imperatorem, et regem, et exaudi nos in quacumque die invocaverimus te.*

Nell' altra si dice, che siccome è imposto dal Codice l' obbligo del registro civile per la validità del matrimonio, senza di cui mancarebbe il contratto, e con esso la base del sacramento, di modo che le unioni, che ne seguirebbero appoggiate al solo atto sacro sarebbero illegittime, nè sortirebbero gli effetti civili, così riesce di tutta necessità che sia fatta

legge ai parrochi di non amministrare ad alcuna coppia il sacramento del matrimonio, se prima non abbia sott' occhio il certificato del premesso registro civile nelle forme.

Incominciando dalla prima circolare, si rileva in primo luogo, che se i Vescovi eseguissero l' invito o l' ordine nella medesima contenuto, con l' ingiungere al clero diocesano la detta preghiera, verrebbero almeno a riconoscere per legittimi quei magistrati, e quel governo al di cui comando si prestarebbero, lo che è in opposizione perfetta con la volontà, e cogl' ordini già dati da S. S. nelle istruzioni.

Ubbidirebbero in secondo luogo i Vescovi nella divisata ipotesi al governo secolare in oggetto meramente ecclesiastico, e però estraneo, ed incompetente alla di lui autorità, ancorchè il governo stesso fosse legittimo possessore dei paesi, de' quali si tratta, ma ciò non può esser loro lecito, perchè con tale obbedienza verrebbero a riconoscere nel governo, o sia nei magistrati dai quali si è

emanato l' ordine, un' autorità che ogni cattolico sa non competergli.

Quantunque sia permesso di pregare per tutti, e perciò non sia intrinsecamente illecito il pregare per un sovrano, ancorchè non proprio, pur tuttavia siccome è secondo l' intenzione del governo, e secondo la comune intelligenza, intanto si è voluta, e si fa in tutta la Francia la preghiera in questione, in quanto che l' Imp. de' francesi è di fatto, e si riconosce per il sovrano della Francia, come per addietro si riconosceva per tale il Re, per cui si faceva egualmente la preghiera medesima, quindi adottandosi essa nelle diocesi della Marca, ed Urbino, anche con questa si verrebbe a riconoscere l' imp. Napoleone per sovrano legittimo di quelle provincie, che il medesimo ha ultimamente usurpate alla S. S.

Finalmente sarebbe cosa indegna e scandalosa, che i Vescovi si prestassero ad ingiungere al clero la detta preghiera in un tempo, in cui chi comanda le due divisate provincie, sconvolge il buon ordine, rapisce

i beni, inceppa la giurisdizione ecclesiastica, ed allarga il freno al mal costume.

Vuole pertanto il S. P., che i Vescovi non si prestino in alcun modo sia direttamente, sia indirettamente a prescrivere tale orazione.

Che se il governo la ingiungesse da per se stesso, in tal caso è mente di S. S., che i Vescovi tengano una condotta meramente passiva.

Passando alla seconda circolare; si rammenta ai vescovi il famoso breve di Benedetto XIV dei 15 novembre 1746 al padre Paolo Simone da s. Giuseppe carmelitano scalzo, e missionario in Olanda, riportato nel tomo 3. del suo Bollario n. 3. compreso nell' opera de Synodo Dioecesana, lib. 6. cap. 7., in cui s' inculca l' obbligo, di condursi esattamente, ed istruire il clero ed il popolo a forma del medesimo, lo che si rende tanto più necessario, quantochè nella lettera di commissione non solo si prescrive il medesimo registro civile, ma s' insinuano dei principii e delle massime contrarie alle dottrine della Chiesa

sul sacramento del matrimonio esposte segnatamente nel sacro Concilio di Trento, ai quali principii e massime oppone nel suddetto Breve Benedetto XIV. la vera dottrina cattolica.

Vi è però nel caso presente una circostanza più dolorosa e più critica, di quelle contemplate da Benedetto XIV. nel suo citato Breve. In esso infatti si parla del caso, in cui il registro, o sia l'atto civile del matrimonio venga immediatamente ordinato dalle vigenti leggi del governo, laddove nel caso nostro il governo insinua ai Vescovi — di non amministrare ad alcuna coppia il sacramento del matrimonio, se prima non abbia sott' occhio il certificato del premesso registro civile nelle forme — senza cui (come s'aggiunge nella lettera) mancherebbe il contratto, e con esso la base del sacramento, di modo che le unioni, che ne seguissero appoggiate al solo atto sacro sarebbero illegittime — Con questa insinuazione si vorrebbe, come ognun vede, dal governo, che fosse pubbli-

cata tal legge col mezzo, e per bocca dei Vescovi, ch' è quanto dire si vorrebbero rendere complici i Vescovi dell' attentato e degli errori del governo.

Altrettanto si pretese anni indietro anche in Francia, e qualche Vescovo, che si fece il promotore, o sia l' intimatore ai parrochi di questa medesima disposizione del governo, cagionò presso tutti i buoni gravissimo scandalo.

A rendere illecita, ed a proibire una tale diramazione, oltre le due prime ragioni già riportate, come ostacolo ad ordinare le preci per l' Imperatore concorrono anche le seguenti.

1. Benedetto XIV. nel più volte citato suo Breve riguarda come pericoloso il premettere le formalità civili volute dai governi alla celebrazione del matrimonio *in faciem Ecclesiae* atteso la facilità, che li due sposi dopo eseguite — *Civilem illam, ac publicam coeremoniam .... nimium inter se familiariter agant, aut sub in tecto comuniter habitent* — familiarità, che come esso Pontefice

soggiunge — *quamquam esse possit sine flagitio, flagitii certe periculo, et suspicione non vacat.* — Quindi conchiude — *ad hujusmodi vitanda pericula, consultius fore, ut catholici nonnisi matrimonio jam antea in faciem Ecclesiae inter se legittime celebrato, ad illam explendam civilem coeremoniam saeculare magistratum adirent.* — Ora un Vescovo insinuando ai parrochi — *di non amministrare ad alcuna coppia il sacramento del matrimonio, se prima non abbia sott' occhio il certificato del premesso registro civile* — viene esso stesso a farsi promulgatore, ed inculcatore del governo, che vuole premessa la civile al matrimonio, *coram Ecclesiae*, ch' è quanto dire viene a prescrivere una cosa, che dal lodato Pontefice si riguarda giustamente come pericolosa. Quanto ripugna ciò al carattere, all' uffizio, ai doveri di un Vescovo, è talmente chiaro, che non ha bisogno di prove.

2. L' ordine o invito del governo, sull' oggetto in questione non solo è accompagnato da massime e propo-

sizioni contrarie alla dottrina della Chiesa sul matrimonio, ma di più è basato sulle medesime massime; si dice difatti nell'ordine, che *riesce di tutta necessità, che sia fatta legge ai parrochi di non amministrare ad alcuna coppia il sacramento del matrimonio, se prima non abbiano sott' occhio il certificato del premesso registro civile.* Ma e per qual ragione secondo la mente del governo il fare tal legge, riesce di tanta necessità? Eccolo, perchè (come dicesi nella lettera di commissione) — *è imposto dal codice* l'obbligo del registro civile per la validità del matrimonio. — Perchè — *le unioni che ne seguissero appoggiate al solo atto sagro sarebbero illegittime.* — Se dunque un Vescovo promulgasse egli, ed ingiungesse ai parrochi l' esecuzione di una tal legge, verrebbe a consentire ed ammettere almeno implicitamente gli erronei principii, su quali il governo ha palesemente appoggiata detta legge, e per i quali ha creduto di tutta necessità di emanarla.

Che se il sapientissimo pontefice Benedetto XIV. con tanta cura ha raccomandato al Missionario cui diresse il suo Breve, e con esso a qualunque Ordinario o superiore ecclesiastico l' istruire i fedeli abitanti i paesi ne' quali sono in vigore simili leggi sulla vera dottrina della Chiesa intorno al matrimonio, onde essi sappiano che — *cum civili magistratui..... Matrimonii celebrandi causa si sistunt, actum mere civilem exercere; caeterum tunc quidem nullum a se contrahi matrimonium.* Cosa avrebbe detto, se gli fosse stato esposto il caso, in cui un Vescovo si volesse obbligare ad emanare esso stesso una legge giudicata dal governo di tutta necessità, per assicurare la validità del matrimonio, la legittimità delle unioni, il contratto e con esso la base del sacramento?

In virtù di tutti questi forti riflessi, mentre S. S. torna a ricordare ai Vescovi di attenersi nella circostanza dell' attivato registro civile al sopraddetto Breve di Benedetto XIV, proibisce loro espressamente di fare ai

parrochi la legge di non amministrare ad alcuna coppia il sacramento del matrimonio, se prima non abbiano sott' occhio il certificato del premesso registro civile nelle forme.

G. C. Gabrielli.

Dalle stanze del Quirinale 12 giugno 1808.

Sig. gen. Miollis.

Jeri circa le tre ore pomeridiane comparvero nelle camere del cardinale Gabrielli, pro-segretario di stato, due ufficiali francesi, i quali, per ordine di V. E. si permisero di biffare lo scrittoio in cui ritiene le carte, di apporvi una sentinella di vista, e di intimare allo scrivente di partire nel termine di due giorni da Roma per recarsi in Sinigaglia al suo vescovato.

Quale fosse lo stupore del sottoscritto a così grave attentato non per alcun suo personale riguardo, ma per il carattere di cui è rivestito, e per il posto che occupa, è ben facile immaginarlo.

Fattane ieri sera la relazione a S. S. indignata, e commossa dall' enormità di tante violazioni, ha ordinato espressamente al sottoscritto di significare a V. E.

Che l' accumulare oltraggi ad oltraggi, il calpestare senza ritegno la dignità del Capo visibile della Chiesa, e l' incrudelire contro gl' innocenti e gli oppressi, era riservato al secolo XIX.

Che fra gl' immensi abusi di forza, la memoria de' quali sorprenderà la posterità, il più terribile è quello commesso jeri sulla persona dello scrivente, e come cardinale e come vescovo, e come ministro di stato, commesso per oggetto di spirituale direzione, in cui non ha avuto altra parte, che quella di una ben dovuta obbedienza; commesso dentro lo stesso pontificio palazzo contro le leggi più sacre e più rispettabili del dritto delle genti, e del consenso di tutti i popoli, ed in tutti i tempi, da che si conosce una civilizzazione.

Che se è sacro il domicilio di un ministro estero nel territorio di un al-

tro principe, e si considera per una violazione del diritto pubblico l'uso della forza in questo domicilio medesimo, cosa dovrà mai dirsi della forza usata sulla persona del proprio ministro nell' abitazione del principe territoriale? cosa di questa forza estera all' occupazione del deposito il più intangibile della fede pubblica, come è lo scrigno di questo ministro? Cosa finalmente di questa forza spinta fino al segno di appostarvi una sentinella di vista?

Che questo ministro non è solo ministro politico di un principe temporale, ma ministro di un sovrano, la cui qualità primaria è quella di capo della Chiesa, e lo è non solo per gli affari temporali, ma per li spirituali eziandio di tutto l'orbe cattolico.

Che l'ingiuria fattagli non è la più grande violazione che possa commettersi contro tutti i principii del pubblico diritto, ma la più oltraggiante che possa idearsi contro la dignità del primo Gerarca; contro la libertà, l'indipendenza e la sicurezza dovuta al medesimo per tutti i rapporti re-

ligiosi del suo spirituale primato, che si protesta con le parole di voler rispettare, ma che si conculca col fatto.

Che in questa violazione ravvisa una violenza che non ha esempio, violenza da cui nelle stesse belliche intimazioni, nello stesso momento di ostilità si sono sempre astenuti vicendevolmente i sovrani; violenza contro la quale, dopo aver protestato innanzi a Dio, intende protestare altamente in faccia al mondo intero.

Che è suo espresso volere, che lo scrivente non si allontani dal suo fianco, e non si presti all'intimo di una potestà illegittima, che non ha su di esso alcun diritto.

Che se la forza, abusando al suo solito e calpestando li principii più sacri, lo svellerà con violenza dal suo seno, si vedrà rinnovato quello spettacolo, che quanto sarà riprovabile per chi lo eseguisce, altrettanto sarà glorioso per chi lo soffre.

Sono questi i sentimenti precisi del S. Padre, che il sottoscritto ha ordine espresso di manifestare fedelmente e senza la minima alterazione all'E. V.,

alla quale ha l'onore di rinnovare i sensi della più distinta considerazione.

G. card. Gabrielli.

Dalle stanze del Quirinale, 12 giugno 1808.

A tutti i Ministri esteri residenti in Roma.

Un attentato più grave, che ne riunisce tanti altri, un attentato che chiama ad interesse tutte le sovranità della terra, per la sicurezza dei loro rappresentanti e per l'intangibilità delle loro carte, è stato commesso jeri sulla persona del cardinale Gabrielli pro-segretario di stato sulle carte del suo ministero, e dentro la stessa abitazione del suo sovrano.

Il S. Padre che sente ogni giorno più raddoppiarsi colpi così sanguinosi, che vede spinta la violenza agli eccessi che non hanno memoria, e che ha un conforto nel soffrire per la giustizia, ma che non vuole mancare alla Chiesa e a se stesso, ha co-

mandato allo scrivente d' inviare al signor generale Miollis i suoi reclami e le sue proteste contro risoluzioni cotanto ingiuriose; gli ha comandato insieme trasmetterne copia a V. E. per rinnovare le stesse proteste nelle forme le più solenni a tutti i Ministri residenti presso la Santa Sede, perchè ne rendano intese le respettive loro corti.

Il Cardinale sottoscritto fedele esecutore degli ordini di Sua Santità, nell' atto che eseguisce quanto gli è stato ingiunto, conferma a V. E. i sensi della sua distinta considerazione.

G. card. Gabrielli.

Biglietto del signor generale Miollis alla Segreteria di stato, dichiarando che le truppe francesi sarebbero mantenute a carico della Francia.

Dalla residenza del palazzo del signor principe Doria, 25 giugno 1808.

Ha recato molta meraviglia a S. M. l'imperatore e re di sentire che dopo

l'incorporazione della Marca al regno italico, il mantenimento delle truppe francesi resti ancora a carico pontificio.

Perciò ordino, che il primo luglio prossimo siano le medesime accasermate in istato di pace, ed il mantenimento sarà passato dalla Francia, dovendo le rendite dello stato pontificio servire per il mantenimento del Papa e suoi impiegati. Tanto ecc.

Signor cardinal Pacca.

Miollis.

Nota della Segreteria di stato al sig. gen. Miollis di reclamo per l' arresto di diversi soggetti.

Dalle stanze del Quirinale 25 giugno 1808.

Sono accaduti, e vanno tuttora accadendo nella città e nelle provincie tanti arresti, che oltre la vessazione privata, includono una violazione la più manifesta del dritto delle genti,

sagro ad ogni nazione, e ferite sempre più crudeli ed acerbe alla maestà del sovrano territoriale.

Se tutti cotesti arresti sono dolorosi nell'animo trafitto del S. Padre, molto più sensibile gli è stato quello di mons. Riganti Segretario della Sacra Consulta, deportato in Ancona, quello di mons. Barberi, fiscale generale del governo, del sig. abate Baccili vice-economo della fabbrica di s. Pietro, e dell' abate Rufini, luogotenenente dell' A. C. ristretti nel forte S. Angelo.

L'integrità della vita, la saviezza della condotta, e l'amore della giustizia, come ha stabilito la riputazione dei medesimi presso i buoni, così può avergli procurato il rancore, e la persecuzione presso i malvagi.

Non può dunque essere stata, che l'opera tenebrosa dei falsi ed esagerati rapporti, coi quali è stata sorpresa la di lei vigilanza, l'arresto dei quattro onorati individui, la consecutiva deportazione del primo, la restrizione degli altri, tra' quali special-

mente mons. Barberi avanzato negli anni, afflitto nella salute, e divenuto per le attuali indisposizioni, quasi inutile a se stesso, ed all' impiego, come ha destata la pubblica compassione, così deve risvegliare nel di lei cuore i sentimenti d' umanità.

Lo scrivente ha l' ordine positivo dal S. Padre di reclamare la loro dimissione, di reclamarla col suffragio di tutti i buoni, e con le voci dell' innocenza e della giustizia.

Il sottoscritto oltre l' onore d' eseguire gli ordini di S. S. ha quello ancora di assicurare a V. E. i sensi della sua distinta considerazione.

Bartolomeo card. Pacca.

Nota di Segreteria di stato al generale Miollis, di reclamo per il disarmo della truppa provinciale, e specialmente di quella di Fuligno.

Dalle stanze del Quirinale li 30 giugno 1808.

Sempre nuovi, e sempre grandi oggetti di dolore si presentano all' a-

nimo di S. S. cui non altro fin qui restando libero, che il reclamo, ha commesso al cardinal Pacca, prosegretario di stato, di tenere questa via per portare all' E. V. le sue querele intorno ad un recente avvenimento, quanto singolare, altrettanto fatale nel suo principio e nelle sue conseguenze alla sovranità pontificia, ed all' ordine pubblico.

E' venuto a sapersi che il comandante francese in Fuligno, abusando del nome di V. E. siasi fatto lecito di arrestare il marchese Gilberti, maggiore della truppa provinciale per essersi ricusato di far consegnare le armi destinate agli usi di detta truppa, e che abbia quindi ardito di farle togliere a viva forza dalle rispettive custodie, ad onta delle proteste e delle rimostranze del marchese e degli altri officiali.

Un' eguale operazione si va pure facendo in altri luoghi dello stato con mira di disarmare i cittadini onesti e pacifici, e collocare la forza nelle mani dei più torbidi, e più marcati individui amici del disordi-

ne, ribelli alle leggi ed al principe.

Tali operazioni dirette immediatamente ad estinguere ogni potere esecutivo, non solamente ledono nella loro essenza tutti i diritti constitutivi della sovranità, ma includono eziandio l' esercizio della massima ostilità che può usarsi nello stato di guerra contro un sovrano vinto ed un popolo debellato.

Questo solo prospetto basta a dimostrare l' eccesso della violenza inferita ad un sovrano, che nella stessa rasseguazione, con cui ha sopportato, e sopporta ogni giorno li torti e le ingiurie con cui si cerca di opprimerlo, dà prove incessanti del suo stato mansueto e pacifico, e ad una truppa la quale nella sua condotta ha sempre avuti li più segnalati riguardi verso le armi francesi, ed ha dato riprove le più sincere di una immobile tranquillità.

Questi sono i rilievi, che il sottoscritto ha ordine da S. S. di fare a V. E., e non vuol dubitare, che dappresso a tali rilievi, i quali devono interessare la di lei sicurezza, e

la di lei ragione, sarà per dare i suoi ordini a tutti i comandanti francesi, acciò non si permettano ulteriore disarmo delle truppe provinciali, e restituischino ad esse le armi già tolte, se vuole continuare a preservare la pubblica quiete, e riparare questo nuovo attentato, che si commette contro la sovranità pontificia.

Lo scrivente mentre ha l'onore di eseguire li comandi del S. Padre, protesta all' E. V. i sentimenti della sua distinta considerazione.

B. C. Pacca.

Nota del sig. Card. pro-segretario di stato di reclamo al sig. gen. Miollis per il divieto dato dal comandante di Viterbo di prestare i passaporti per Roma agli ecclesiastici viterbesi.

Dalle stanze del Quirinale 2 luglio 1808.

Con le lettere di Viterbo si è risaputo, che quel comandante francese si è recato da mons. Governato-

re a fargli sapere, che d'allora in poi, restava proibito a qualunque ecclesiastico tanto secolare che regolare, l'accesso a questa dominante, e che perciò non avesse rilasciato ad alcuno di questi sotto qualsivoglia pretesto il solito passaporto.

S. S. è rimasta colpita dal più alto stupore per questa novità, e non vuol fare un torto ai lumi di V. E. col credere, ch' ella possa essere intesa di questa misura straniera, con la quale viene ad impedirsi la comunicazione spirituale fra il Capo, e le membra della Chiesa cattolica, poichè sebbene militare, piena come è V. E. di cognizioni scientifiche, non può forse ignorare le molte bolle apostoliche relative agl' impedimenti frapposti al libero ricorso al S. Padre.

Vuole pertanto S. S. che il cardinal Pacca pro-segretario di stato si rivolga subito all' E. V. per portarle a cognizione un ordine così condannato dalla Chiesa, nella sicurezza, che sarà per fare i dovuti rimproveri a quel comandante, e per prescrivergli, che desista immediatamente da

tal pretesa distruggitrice delle relazioni spirituali e religiose.

Lo scrivente mentre si fa un dovere di eseguire un comando di S. S., e la prega di un riscontro cortese, le rinnova i sensi della sua più distinta considerazione.

B. C. Pacca.

Sanctissimi Domini Nostri Pii Divina Providentia Papae VII. ad Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales.

ALLOCUTIO

Habita in Consistorio secreto diei 11 Julii anni 1808.

Venerabiles Fratres.

Nova vulnera, V. Fratres, semperque graviora, quae apostolicae auctoritati, quae Ecclesiae juribus, quae sanctitati Religionis, quae nobis ipsis et inflicta sunt, et quotidie infliguntur, commemorare apud vos moestissimo animo, et condolere compellimur. Nunque a postridie idus Martias in posterum acciderunt, quo die

collacrimantes ex hoc loco postremum vos allocuti sumus nullum relinquunt ambigendi locum, illos demum illuxisse dies, miserrimos nobis, luctuosos bonis, Romanae huic Sedi exitiosos, quos diuturnae Imperatoris Gallorum minae praenunciaverant, atque impiissima sceleratorum vota tantopere praestolabantur. Multa ad eam diem passi eramus, V. Fr., calamitates, quibus obtuebamur, protulimus, nostrorumque consiliorum vos participes effecimus. Ast multo graviora, et acerbiora post illud tempus videre debuimus, quae palam perpetrata in oculos omnium incurrerunt, injeceruntque opinionem omnibus auctoritatem nostram, et ipsius sacrosanctae Ecclesiae Dei plane contemni.

Quinque dumtaxat e Napolitano regno Cardinales e nostro sinu abstractos condolebamus, decem nunc alios e sacro vestro Senatu numeramus, atque inter eos bino suburbicarios Antistites, et nostrum in hac Urbe Vicarium in spiritualibus generalem, Pro-Camerarium S. R. Ecclesiae et

lateri nostro adherentem negociorum omnium Administrum jussu Imperat. militari vi ab Urbe ejectos, quin eorum dignitas, munera, ac peculiares cujuscumque rationes eos potuerint ab imposita lege liberari. Horruere profecto boni omnes conspicientes hoc pacto in viros agi pravitate morum, gradu dignitate gerere conspicuos, qui plurimis ab hinc annis Romam secesserant, suum in sanctae Sedis servitium praeclaram operam navaturi. Ab hac Urbe, quae per sacram B. Petri Cathedram, Religionis sedes, caput, et mater est, (S. Leo Serm. 1. de sanctis apostolis Petro, et Paulo n. 3.) S. R. E. Cardinales coguntur exulare. Illi e Pontificio nostro latere per vim, ac militibus circumsepti divelluntur, qui vel ab ipsis Ecclesiae primordiis, uti seniores populi a Moyse adsciti, coadjutores, collaterales, consiliarii, administri, Papae adsistere, ut eorum adjumento uteretur exercendo a Christo sibi traditam potestatem; *pascendo, regendo, gubernando universalem Ecclesiam*; quos idcirco partes sui corporis Pontifices praedeces-

sores nostri appellare consueverunt. (Eug. IV in constit. *Non mediocri* § 4 5 et 6 Conc. Floren. in def. fid.) Quid ab illis peccatum est? Quae causa esse potuit, cur in eos tam acerbe, ac graviter ageretur? Nulla sane prolata est, neque proferre potuit; nullum crimen, nulla illis culpa tributa est. Ne ulla quidem criminis, aut culpae suspicionis audita est querela. Illud igitur restat, ut in hoc inaudito facinore non solum vos Venerabiles Fratres ordinis vestri contemptum, et contumeliam acerrime feratis, sed si quispiam alius avertat oculos, penitus, penitusque introspiciat, quis fuerit scopus, quae mens in separando sacro Cardinalium Collegio, et membris a capite disgregandis, probe intelliget, contra R. Ecclesiam intendi arcum, ejus libertatem oppugnari, injici vincula pro electione romani Pontificis, ac demum nobis ipsis bellum indici, atque nostri apostolici officii exercitium miserrime impediri. Noverant quippe filii hujus saeculi, qui prudentiores filiis lucis in generatione sua sunt

praeclaram quam Apostolicae Sedi, quam nobis Cardinales praestant operam, noverant labores, curas, sollicitudines, quibus quidquid vel auctoritate valent, vel industria, vel viribus, id omne in hujus Apostolicae Sedis, praesidium, in universae Ecclesiae utilitatem in religionis ac fidei propagationem impendunt. Si a navi remiges, si ab exercitu primi fili dimittuntur, et gravissimis navim conflicturi fluctibus necesse est, et innumeris exercitum obnoxium esse periculis. Nos quibus, licet immeritis, Petri navim, Dominus gubernandam commisit, et Ecclesiae castra, quasi ordinatam arcem tuenda, ac defendenda imperavit, in immensum demergimur malorum cumulum luctuosissima hac fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium ejectione, in quorum opera, labore, ac doctrina plurimum confidebamus. Quamvis enim nec navicula Petri irruentibus undique procellis submergi, nec adversus Ecclesiae castra portae inferi praevalere unquam possint, illius tamen regimen, quod adjuvantibus S.

R. E. Cardinalibus impigre tenebamus, impiorum nunc conatibus lacessitus, qui ubique conclamant — *dirumpamus vincula eorum* (Psal. 3) ea videlicet vincula, quae nexu sanctae religionis interposito, Patrem cum filiis, membra cum capite, primarium Sacerdotum coetu cum supremo universalis Ecclesiae Pontifice consociant.

Quae autem causa eos a nobis divellendi pretexitur? Nempe eorundem originaria subditorum conditio; quae causa quis est, qui non videat, quot, quantisque nominibus omni careat fundamento? Nam praeter eam, quam omnia jura cuiquam permittunt libertatem vivendi ubicumque libuerit gentium, praeter novam illam subditi rationem, quam omnes leges (ne illa quidem excepta ejus codicis, quo tantopere delectatur Imp., de quo codice tam justas gravesque conquerendi, ac moerendi caussas habemus) praeter illam igitur subditi rationem, quam omnes leges agnoscunt, probant, confitetur aquiri domicilio certo annorum tempore in

aliena regione atque ditione, illud exploratum est, planeque certum originariam subditi conditionem praevalere sacris obligationibus quibus Cardinales erga Ecclesiam Dei sese onerant, atque obstringant, nec sacramentis, quae dicunt, quum purpura donantur, quae sacramenta minime certe ignota sunt, illis principibus, quorum ab officia, et commendatione nonnulli cardinales creantur; nec oneri Consiliariorum Summi Pontificis in spiritualibus negociis peragendis, nec denique muneri, dignitatique Electorum ipsius quandocumque de Successore eligendo conveniendum est. Haec usque adeo certa, et explorata sunt, ut maxime propter ista illud potissimum sacri vestri ordinis proprium, et peculiare sit, ut statim atque unius S. Sedis servitio juramenti religione interjecta mancipati, et in Sacrum Collegium cooptati sitis, hoc onus prae caeteris oneribus susceperitis, quo Romae vitam agere debeatis, neque Urbe discedere, sine venia Pontificis possitis: quemadmodum Praedecessorum nostrorum con-

stitutionibus, ac presertim Innocentii X. cautum est. (Inn. X. Const. *Cum juxta sacrorum*) Quae nisi immota, planeque firma essent, actum esset de Vestri Collegii libertate, quae tota a laica potestate penderet, ex quo innumera eaque acerbissima incomoda in totius Ecclesiastici Regiminis perniciem, praesertim ad exitium illius omni ope tuendae ac conservandae libertatis Romani Pontificis eligendi, consequerentur. Illud scilicet monstruosum sane, et indignum consequeretur, ut non solum Romanus Pontifex consiliariis, et adjutoribus suis, in ecclesiastico, et civili regimine destitueretur, verum etiam, quo latius poterat unius Principis dominatio, tanto etiam magis ea ejus arbitrio penderet Cardinalium in Urbe mansio, quod quidem quantum esset spirituali Ecclesiae regimini noxium, unusquisque facile intelligit, immo etiam et Romani Pontificis electio, quae ex pervetusto Ecclesiae more, et instituto, Constitutionibus Apostolicis, et sanctionibus generalium Conciliorum confirmato, solis Cardinali-

bus est reservata, in voluntate unius Principis posita esset; prohibere enim posset Cardinalibus subditis suis, ne ad eligendum supremum Ecclesiae Caput, et Magistrum ad exteras regiones se conferrent, atque idcirco, cum in hac vicissitudine temporum multo major Cardinalium pars, ab Imp. Galliarum, et Regis Italiae Napoleonis dominatione originem trahant; ipse erit post obitum nostrum electionis novi Pontificis dominator, et arbiter, quod quisque videt, quantum abhorret a divinis Ecclesiasticis ordinationibus.

Ac nos quidem, ne in tanta re desides fuisse videamur, de ea datis ad dilectum Filium nostrum Cardinalem in Galliis Legatum literis, graviter conquesti sumus; jura, quae perfringebantur protulimus, et Collegorum redditum vehementer exflagitavimus, vobiscum, et Principum oratoribus ea scripta mitti curavimus. Praeterea ubi primum miserrima ea res est innotuit, nostrarum partium esse duximus in memoriam revocare Ipsis dilectis filiis nostris Cardinalibus pro-

lectio imperabatur, re ex jurejurando quod dixerant, nostro dumtaxat, ac S. S. servitio addicto esse juxta Pontificias constitutiones. Licet a Principibus viris in Patriam evocarentur, ac eos proinde prohibuimus mandato obtemperare, nisi militari vi compellerentur. Ast militaris haec vis non defuit: ea enim est nostrae Urbis captivítas, ut quidquid sponte facere nolumus, vi, et armis miserrime extorqueatur. Erepta igitur nobis et Ecclesiae praeclarissimos Viros, Ministros sanctissimos, vestrosque Collegas optimos deflemus; qua in re; cum nihil nobis ad dolorem acerbius accidere potuerit, summa tamen qua pollent probitas religio singularis, invicta animi magnitudo, aliqua tristitiam nostram leniunt consolatione, est quae non ambigimus in multis, quos propter justitiam patiuntur tribulationibus, luculentiora in dies virtutem exempla prebituros fore, quibus ne dum glorificetur Deus in ipsis, Ecclesia laetificetur ac Sacerdotale honorificetur ministerium, sed et totius Collegii vestri praeclara, quae la-

te percbuit opinio cumulatissime, augeatur.

Sed haec qualiscumque fuerit in hac ornatissimorum virorum constantia, consolatio nostra parum duravit; nam novis vulneribus impositis, et priora recruduerunt, et dolori dolor superaccessit; audivistis V. F. quid de Picentium Provincia, atque Urbinatium, et Camertium Ducatibus assumsit; audistis praeclarissimas urbes Anconam, Maceratam, Firmum, Senogalliam, Camerinum, aliasque plures, quae florenti commercio, agrorum foecunditate, solutione vectigalium vis erant, et robur totius, quae reliqua nobis erat ecclesiasticae ditionis solemni decreto die 2. praeteriti aprilis ab Imp. Napoleone obsignato, et ad diem 11 mensis maii solemniter Ancônae promulgato irrevocabili, ac perpetua reunione (ita horrendum spolium vocitant) Italico R. adjectus, esse. Piget quidem Edicti tenorem percensere, quo veritas, fides, Pontificia dignitas, ac sanctiora publici civilis, ac sacri juris monimenta perfringuntur. Causa

tanti facinoris praetexitur, tum quod Brittanis bellum inferre detrectavimus, ac foedus inire ad Italiae tuitionem cum Italico, ac Neapolitano Regno, tum quod summopere duo illa Regna intersit ita sibi coercere, ut nulla intercedat adversaria Potestas, tum quod Caroli magni donatio in rei. Christianae commodum facta sit, non vero in hostium utilitatem cadere debeat; tum demum, quod discedi facultas Parisiis a Nostro Legato quaesita sit.

Quid de offensivo, et defensivo foedere sentiamus, quod inire nobis propositum est, atque obnixe, die 3 aprilis (postridie nimirum, quam Imp. decretum obsignatum erat) suis ad Legatum nostrum litteris, Imp. administrator de Champigni omnino contendebat ineundum, jam probe nostis V. F. a responso, quod Curatori gerendis Gallorum negociis, qui Romae tunc temporis erant dedimus, cujus responsi participes vos fecimus. Itaque non est, cur longiori oratione iterum ea proferamus, quibus et a Religione, et a conscien-

tia ab eo feriendo foedere detinebamur. Illius amantissimi Servatoris vices gerimus, qui Princeps Pacis nuncupatus est, qui pacem venit mittere in terram, qui pacem vult habere inter nos: loco positi sumus Patris omnium Dei, omnesque patrio debemus affectu complecti, uti filiolos dilectos, quos Christus redemit sanguine suo. Nostrarum est partium oves, quae perierant, et errant quaerere, iisque etiam lumen Evangelii praebere, qui in tenebris sedent, et umbra mortis. Quae quidem sanctissima nostri muneris officia haud est qui non videat, nullo plane modo cum eo foedere consociari posse, in qua in Principes quosdam etiam Catholicos pro Galliarum Imp. arbitrio, prout nimirum cum Gallico, aut Italico Imperio offensionis causa obtruderetur bellum parare cogeremur. Quae si a nobis fierent, et vi ac lege perpetui foederis fieri omni tempore deberent, quonam modo sperare possemus, quod propter Dei gloriam et animarum salutem a nobis non solum optandum, sed etiam omni ope

curandum est, ut quae gentes sunt extra Catholicae Ecclesiae sinum ad eum veniant, et Romanum Pontificem, ut illius Caput, ac Principem venerentur, quem cum ipsarum hostibus foederatum ad caedes, ad ferrum, ad vastitatem ipsis afferendam paratum esse viderent? Sed et alia oratione nostra ex hoc ipso loco V. F. causas persecuti sumus, quibus vetaremur bellum Brittannis inferre, vobisque declaravimus ratione consiliorum nostrorum, cum participes effecerimus ejus responsi, quod nomine nostro nunciari a Cardinali de Bajane Ministris Imp. jussimus; illud responsum, quod nobis in summum rerum nostrarum discrimen, adductis, vis ipsa, et necessitas postulavit, quale fuit meministis. Deinde propositis, explicatisque compluribus rationibus ostendimus, hoc toto Imp. consilio, quo nos nullis lacessitos injuriis ad bellum in Brittannos gerendum compellere nitebatur, nihil aliud quaesitum esse, nisi ut probaremus, et amplecteremur illius principia, sententias, quibus

struere volebat illud, quod non habet jus supremi in ditiones nostras Imperii, equicumque demum gerendi a nobis adversus Brittannos belli color per eum induceretur, hanc semper ei summum esse, bellum illis a nobis inferri oportere, quia hostes ipsius sunt. Quae quidem consiliorum Imp. summa postremo specie offensivi, et defensivi foederis quaesita est, a quo foedere hac ratione proposito, et iis principiis innixo, quae diximus, abstinere nobis debuisse, nimis perspicuum est.

At illud in decreto obtendimur, satis consultum non esse Italicis, ac Neapolitanis exercitibus si intercipiantur aliena inimici alicujus imperantis dominatione. Multi imperabant olim in Italia reges, ac principes; saepe etiam inter se bella gerebant, sed nemo unus ausus est intermedios Principes cogere, ut arma sumerent, et pro uno, aut pro altero dimicarent. Superioribus annis arsit bellum inter Austriacum Imp. et Anglos ex una et Reges Hispaniae, et Neapolis ex altera parte: totum bellum in Italiam gestum est: exercitus utrius-

que partis undique Romanam ditionem peragrabant, et modo Mediolanensem provinciam, modo Neapolitanum R. aggrediebantur. Benedictus XIV immortalis memoriae, Pontifex praedecessor noster eamdem tenuit agendi rationem, et neutrius Principis foederatus, aut hostis, utriusque sibi conciliavit benevolentiam, neque ab alterutro ad arma sumenda contra aemulum compulsus est. Sed in alia nos incidimus tempora; creatur nobis invidia, quod sectemur potius vexillum pacis, quam militari cingulo induemur, et acerbissimo animi nostri dolore, tamquam Galliarum Imp. et Italiae Regis hostes traducimur, sicuti Imperiali illo edicto innui videtur. Sed ad tantam propulsandam calumniam, ea nos maxima consolatio substentat, quod nullum eidem a nobis amoris, nullum studii, nullum benevolentiae, officium defuit. Testes ipsius milites, testes legionum Duces compellamus, quibus privatissimae ubique in ditione nostra stationes patuere, atque uberrimi comeatus tributi sunt, licet inops Fischi aerarium, et exaustum hisce

tot tantisque non esset oneribus ferendis, quae proinde dilectissimis subditis nostris imponere compulsi sumus. Testem etiam appellamus ipsum Napoleonem, qui semper in iis, quae potuimus faciles nos, atque indulgentiores nactus est, qui in caritate, et patientia, et in longanimitate sustinuimus, utriusque potestatis nostrae spiritualis, et temporalis jura ab illo fuisse violata, qui statim ac declaravit Imperii insignibus decorari, et sacro Chrismate per nos inungi se maxime optare, haud exuratione provectae aetatis, aut parum firmae valetudinis, aut rigidissimi hiemalis temporis usi sumus, sed omnibus posthabitis ejus desiderio obsecundavimus. At quosnam fructus ex hac profectione nostra reportaverimus, vos scitis Venerabiles Fratres, et totus terrarum orbis intuetur. Quae quidem nostra in ipsum merita haud a nobis commemorata idcirco fuisse quis putet, ut a nobis gratiam referri velimus. Cum etenim eo nos animo comparatos esse gloriemur in Domino, ut nec eorum, quae gessimus nos poeniteat in quibus praesertim Deum

ipsum, et Ecclesiae utilitatem prae oculis habuimus, nec injuriis ulcisci velimus. id unum contendimus; ut acerbissimam, atque falsissimam, quae nobis inuritur hostis notam removeamus.

Quae vero in eodem edicto de Caroli Magni donatione dicuntur, refutatione non egent. Magni certe omnibus admirationi est, illo edicto facta Caroli Magni commemorati, ac tanti Imp. in Ecclesiam merita, et voluntatem ita obscurari, atque converti, ut quae illum gessise constat pro suo eximio in religionem studio, pro sua singulari in Apostolorum Principem pietate, pro sua in Apostolicam Sedem observantia, ea nunc in contraria omnia, et in ejusdem Sedis perniciem, atque ruinam traducantur.

Res loquimur Venerabilis Fratres notissimas, omniumque historicorum consentione confirmatas, nec non vetustissimis, et coaevis etiam monumentis testatas. Cum siquidem octavo saeculo grassarentur ex Leonis Isaurici perfidia Iconomacorum hae-

resis cum Longobardicis armis squallerunt omnia, quia miserrimis Italiae rebus ullum ab Imperatoribus praesidium expectari posset, mirum profecto est, quo studio, qua cura, qua sollicitudine Romani Pontifices populorum incolumitati consulerent. Id tum Gregorius II, tum Gregorius III, tum Zaccarias viri sanctissimi feliciter praestitere ponentes se in murum aeneum pro populo. Monuerunt primum Orientis Imp., ut e saeva contra catholicos persecutione, pro dilatanda Iconoclastarum haeresi desisterent; rogarunt praeterea ut Italiae populis sua sarta, tecta esse religio; ut Exarcorum saevitia cohiberetur, ut temporalibus subsidiis, ac felici gubernatione, a barbarorum, ac praesertim Longobardorum Regum excursibus liberarentur. Istiusmodi aequissimae Pontificum quaerimoniae ad Orientis Imp. delatae nihil impetrarunt. Nam in catholicos durius saevitum est, et miserrime Italiae populi culpabili indolentia Longobardorum tyrannidi derelicti. Hinc sedulam operam navarunt Romani

Pontifices, pro Italiae tranquillitate, ex quo factum est, ut potior esset Romae, et apud Italiae populus Pontificis auctoritas, quam Orientalium Imp., qui sedem imperii, et provincias hostibus diripendas dimiserant. Itaque primum romani, tum plures Italiae civitates spontanea deditione romanae Ecclesiae potestati se subiicierunt, cujus propterea auctoritas mirum in modum amplificata est, et suavi, ac levi Summorum Pontificum imperio, qui sui officii partes esse putabant pacis foedera sancire, bella evertere, urbes tueri, amissos recuperare, hostes propulsare, atque ita nedum nomine, sed re ipsa principatus juribus fruebantur, ex sapientis Dei providentia, qui *suam Sponsam suo Sanguine redemit, suo spiritu donavit, donis caelestibus exhornavit, ditavit nihilominus et terrenis* (S. Bern. epist. 244).

Ast graviora semper a Principibus Longobardorum Pontificiae dominationi maxime infestis Italiae impendebant mala; quibus avertendis Stephanus III adiit Pipinum Caroli Ma-

gni patrem ut Aistulphi insolentiam totam pene Italiam depopulantis compesceret, eumque ad reddendas eas urbes, ac provincias compesceret (Anast. Bibliot. de vita Pont. sec. 235 243) *quas uti ad romanum jam Pontificem spectantes Pontifex repetebat* (verba sunt Tomassinii 3 part. de benef. lib. 1 cap. 29 n. 8), *qui patrem illis se, et patronum spiritualem, temporalemque exhibebat jamdiu, qui jamdiu regebat, et tuebatur; qui earum saluti thesauros suos toties impenderat, vitam impendere toties presto fuerat qui Longobardorum tyrannicae dominationi toties eas subducerat, qui unus gubernacula tractaverat, ex quo Imperatores his se Italiae curis penitus exuissent.* Pipinus, qui fidei religioni, ac romanae Ecclesiae juribus vindicandis se se devoverat, id unum contendens ut suam Princeps Apostolorum susciperet justitiam. (Hincmar. Rhemen. opus. 91 ad Adrianum P.) Italiam ingressus ab Aistulpho occupatas provincias recuperavit, recuperatas restituit B. Petro,,

amplissimaque donatione auxit, confirmavit, et nunquam ablaturum promisit. Atque ita effectum est, ut Ravennam, cum Exarcatu, Ariminum, Pisaurum, Senogalliam, Auximum, Anconam, Fanum, AEsium, Montem feretri, Urbinum, Callium, Eugubium aliasque continentes urbes, et loca, quorum nonnulla ea aetate sub Pentapolis nomine comprehendebantur, libero, absoluto, atque independenti dominatu Ecclesia Romana assecuta sit. Cumque Orientis Imp. illustri ad Pipinum legatione missa eas urbes, et provincias uti ad Romanum Pontificem spectantes reposceret, ita respondit — *nulla penitus ratione civitates a potestate B. Petri, et jure Ecclesiae romanae vel Pontificis Apostolicae Sedis quoquo modo alienari pati* (Anast. de vita Pont. sec. 251. Pag. ad an. 755 n. 2.) *adfirmans etiam sub juramento, quod nullius hominis favorem sese certamini saepius dedisset nisi pro amore B. Petri, et venia delictorum, adserens et hoc, quod nulla vi thesauri copia suadere valeret, ut quod*

semel B. Petro obtulit, auferret (Tomassin. 3 part. de benef. lib. 1 cap. 29 n. 6 7. P. Daniel Hist. Galliae).

Pipini patris pietatem Carolus filius imitatus est; ejusque donationem confirmavit, ac suis ipse manibus super corpus B. Petri ponens sub terribili sacramento promisit, se omnia conservaturum, quae a Longobardorum gente vindicarat, et *eidem Apostolo tribuerat, cujus et jure esse dignoscebantur*, uti Adrianus Papa scribit in epistola ad Constantinum Imp., quae in septima oecumenica Synodo recitata est. (Anast. Bibli. loc. cit.) Multa quoque alia proferri possent monumenta, quae liberalitatem Pipini Regis, et Caroli Magni Imp. utroque titulo restitutionis, et donationis appellarunt. (vide Cennium Praef. ad Chron. n. 21 et seq.) et jure optimo. Quaedam enim loca restituere, quaedam donare professi sunt. Sed longiori oratione non opus est in re apud auctores etiam haeterodoxos comperta, et comprobata. Praeteriri tamen silentio nequit Carolum Magnum romanam Ecclesiam pietate,

ac devotione prosequutum esse, ut in ea charta, seu testamento, quod pro divisione regni sui inter filios suos in Villa Theodonis condidit, nihil de imperio, aut de regionibus B. Petro donatis statuerit, eo quod et Imperatorem eligi juris erat solius R. Pontificis, et regiones B. Petro oblatas, eidem auferre immane scelus putaverat. Quapropter in eodem instrumento sic filios allocutus est — *Super omnia autem jubemus ut ipsi tres Fratres curam, et defensionem S. Petri simul suscipiant, sicut quondam ab avo nostro Carolo, et beatae memoriae genitore Pipino rege, et a nobis postea suscepto est, ut eum cum omni adjutorio ab hostibus defendere nitantur, et justitiam suam, quantum ad ipsos pertinet et ratio postulat, habere faciant* (Bar. ad an. 806 XXIV) suo et Ludovicus Pius diplomate donationem hujusmodi ratam habuit, nullamque in his locis sibi, aut successoribus partem, aut potestatem disponendi, aut judicandi, subtraendique, aut minorandi reservavit, curam dumtaxat, ac de-

fensionem S. Petri iis plane verbis, quibus suo testamento Carolus Magnus usus fuerat, suis filiis, et ipse commendavit.

Inficiari nemo potest, quin pro tantis a Carolingiae stirpis principibus Ecclesiae romanae collatis beneficiis, maxime iis habendae sunt gratiae, eorum enim ope et restituta, et aucta, et perenni donatione Romanorum Pontificum temporalis est confirmata potestas, et principatus jura que obtinent. Sed nec unquam hi ulli defuere officio erga illos, imo maximis favoribus cumularunt. Pipinus primus Francorum Rex appellatus fuit a Zaccaria Pontifice, et titulo christianissimi decoratus; ejus filius Carolus Magnus primus imperatorum Occidentis a Leoni III solemni ritu inauguratus est, et ejus exemplo Ludovicus Pius a Stephano IV, Lotharius a Paschali I, Ludovicus II a Leone IV, et alii multi, ut non differerentur Francorum Reges eos dumtaxat appellari, et dici posse Imp., quos Romanus Pontifex oleo sancto lenisset. Ita scripsit Ludovicus II Ba-

silio Macedoni Orientis imperatore (refert Baronius Epis. ad an. 891 § 59).

Sed illud, quod maximi ponderis est ad tuendum romanae Ecclesiae in suis ditionibus principatum, e longeva decem, et ultra saeculorum pacifica possessione repetere praesertim oportet, quam neque unus ex regibus, aliisque potentatibus saeculi proferre potest: imo si quis cujuscumque familiam tam longeve possessionis jure munitam, a privato fundo exturbare auderet, neque a judice audiretur, et nonnisi per vim, et calumniam id fieri posse, unusquisque censeret; quanto magis Ecclesiae, ac praesertim Romanae cui tanta privilegia concessa sunt, et contra quam longissimi temporis valet praesumptio, sua temporalis possessio salva, et integra servanda est, qua nullam sanctius nomen, nulla potior causa, ac defensio haberi potest, sicut etiam apud ipsos parum nobis faventes Scriptores mirifice in confesso est (Muratori).

Haec tamen, quae sanctissima a-

pud omnes gentes, et populos longissimae possessionis habetur ratio novissime despecta est, et quod uberem lacrimarum fontem elicit, filii Matris meae pugnaverunt contra me, si inimicus meus maledixisset mihi, sustinuissem utique (cant. 1. Psal. 54. 13).

At haec perpeti debere a potentissimo Principe, qui se Caroli Magni esse successorem putat, et quem multis justisque de causis ab ipso nobis oblatis sperabamus, in tuenda Ecclesiae Dei, si non superiorem, at certe parem Carolo Magno futurum, tantam habet profecto doloris magnitudinem, et acerbitatem, quantam nemo non intelligere poterit, qui quidem vident nunc Caroli Magni religiosissimi principis praeclara pietatis monumenta radicitus everti, beneficia retractari, donationem, et a donatione profecta jura sanctissima, et antiquissima perfringi et conculcari, bellum intentari, atque adeo indici, Ecclesiam denique romanam, quam ille tam vehementer amaverat, coluerat, defenderat, auxerat, lu-

ctuosissimis vexationibus quotidie affligi, totumque compilari. Quae, si omnibus acerbissima essent, illis etiam qui justo bello superati hostes aliquando fuissent, et in victoris venissent potestatem, quid de Ecclesia Matre, ac nobis ipsis existimandum est, qui parentis loco a Deo constituti, non hostis odium, sed amantissimi Patri benevolentiam, caritatem, indulgentiam Gallorum Imperatori, atque Italiae Regi, omni tempore verbis factisque patefecimus.

Sed quasi parum fuisset tot nostrarum provinciarum ereptione, aliisque factis lacessisse, additur etiam, maledictum, et contumelia. In eodem edictu diei 2 aprilis, de quo agimus, insimulare non videtur, quod donatione Caroli Magni abutamur, quae cum in sanctae catholicae nostrae Religionis utilitatem facta fuerit per nos in ipsius hostis compendium convertatur. *Loquimini justitiam, qui judicatis terram.* Eundem Napoleonem nos compellamus, et ut supra attigimus, ipse fateatur, utrum ne tota fere nostra temporalis ditio suis

militibus obruatur! Utrumve apertum aerarium nostrum parandis sumptibus, et commeatus, utrum ne illi parcitum sit expensae cum tanta subditorum nostrorum vexatione, ut nihil fere deesset suis copiis non tantum ad sustentationem, sed etiam ad declarationem? Hostibus haec sunt impensa beneficia? Ita potius dicendum videretur, quoniam pro beneficiis, injurias probra et contumelias recepimus, ac bellum denique indictum est; et quasi ab hostibus Urbs haec nostra est in captivitatem redacta, provinciae ereptae, et tota nostra temporalis potestas sub jugo posita, et lacerata. Sed illa earum nobis injuriarum ex intimo cordis sensu obliviscimur libentissime non conquerimur pro amaritudine animae nostrae, quo operti, oppressique sumus; nostris haec debentur culpis, quarum Deus Judex est. Vehementer dolemus, et gravius angimur contumelias istiusmodi ipsam B. Petri Sedem afficere. Non enim nobis a Gallorum Imp. ereptae sunt provinciae, et urbes Picentium, Urbinatium, et Camer-

tium, sed Ecclesiae romanae, cujus sunt patrimonium, et dos, ex ipsius etiam Caroli Magni confessione, atque sententia. Nos earumdem sumus administratores, et depositarii; si aliqua adfuisset culpa in nos, et non in Ecclesiam refundenda esset; at contra innocens R. Ecclesia mulctatur, et *in perpetuum absque ulla spe restitutionis* suo patrimonio spoliatur, quod ut palam omnibus innotescat, et quibuscumque Romanis Pontificibus successoribus nostris omnis spes recuperandi ablatas provincias adimetur expressis verbis, *irrevocabiliter*, *et in perpetuum* R. Italico eae provinciae adijciuntur. Quod igitur de providentia, et piorum principum liberalitate factum fuerat, quod decem saeculorum, et amplius spatio erat confirmatum, quod consensione omnium principum ut sacrum, et inviolatum habebatur, ut nimirum romana Ecclesia temporalis etiam dominationis praerogativa fulgeret, nunc unius voluntate disjectum, disruptum et dissolutum est cum maximo christianae reipublicae detrimento. Ete-

nam nemo ignorat quot, et quam ingentia in universam Ecclesiam dimanaverint bona ex conjuncta temporali cum spirituali R. Pontificis potestate, id quod alia nostra oratione complexi sumus, et supervacaneum existimamus illa repetere, quae adversarii quoque nostri, vi veritatis impellente fateri coacti sunt. Haec si quispiam aequa lance pensabit, videbit profecto importatae calumniae acerbitatem, quod nos pia Caroli Magni liberalitate in perniciem sanctae religionis abutamur. Quod quidem injuriosum, et calumniosum commentum hoc acerbius est, quo magis sine causa excogitatum, et objectum est ab eo, magnam partem provinciarum ditionis nostrae sibi usurpat, nec certo cum aliquo religionis emolumento, aut incremento. Saepe enim dolere debuimus ab eo in quibusque amplissimi sui dominatus regionibus haereticos cum catholicis tolerari, eaque tolerantia, quae utrosque, et cultu, quem sequi malint, libere uti permittat et paribus complectatur privilegiis: quod nunc quo-

que in provincias induci nobis ereptas, dolendum erit: augebantque dolorem nostrum, et organicae leges Parisiis conditae et concordatum nobis initum, sed jam pridem eversum; et aliae quoque pactiones tum pro reipublicae Gallicae tum Cisalpinae provinciis tantum ad alias quascumque Italiae provincias bello deinde aquisitas, contra jus fasque omne ampliatae, ac prorogatae: quae omnia nunc cum magna religionis pernicie, in provincias etiam Ecclesiae romanae direptas inferri videre debebimus. Ad haec, et regulares Ordines in iis etiam extingui, et eorum bona Fisco applicari, et religiosos utriusque sexus dispergi, cogique mendicata pensione miserabilem vitam ducere, tum Episcoporum auctoritatem civili potestati subjici, immunitates Ecclesiae tolli, planeque doleri, postremo codicem promulgari, urgerique, in quo, ut multa, sed leges praesertim de impedimentis matrimonii, divortiisque dispensant, divinis, ac ecclesiasticis institutis contraria complorare cogemur. Has leges

totae fere Italiae impositas, et hanc tum late vagantem perniciem, ut ab ea, et ab Ecclesia Dei amoveremus nihil non egimus: quam nunc ne a nostris quidem provinciis arcere poterimus, quibus a nobis ereptis Imp. uti se melius ait in religionis nostrae decus, et commodum, dum in eas haec tam lamentabilia, et religioni exitiosa inducit.

Tantis Ecclesiae calamitatibus, quantum per nos licuit, remedium afferre non praetermisimus; preces supplicationes, aequas etiam, ac honestas conditiones Imp. obtulimus, ut ab inceptis abstineret. Patientia, longanimitate, charitate eum flecti posse sperabamus; itineris nostri in Galliam fructum, et multarum rerum emendationem nobis ab ipso Imp. promissam expectabamus: sustinuimus adhuc, et per patientiam, et consolationem scripturarum bonum esse existimavimus, *praestolari cum silentio salutare Dei* (Hierem. lam. 3 26); verum tamen recogitantes quoque sapientis consilium *tempus tacendi, tempus loquendi* (Eccl. 3. 7.)

satis silentio indultum nobis visum est, et clades jurium Ecclesiae, quae non animis tantum, sed prope omnium oculis adversantur, nedum conscientiae stimulus pro exequendo nostri pastoralis officii debito nos admonet, ut vobiscum de tantis injuriis iterum ac nostra oratione conqueramur.

Pejora prioribus accesserunt, plagae plagis super impositae: Roma Apostolorum Principis Sedes religionis centrum, orbis magistra, in servitutem posita, nosque ipsi Petri successores captivi, patrimonium Ecclesiae direptum; quae quidem utpote temporalia detrimenta, tolerabiliora viderentur iis ausibus, quibus spiritualem nostram auctoritatem, et Ecclesiae, ac religionis jura Imp. aggressus est. At cum nuperrima ista satis declarent velle illum et spiritualem, et temporalem Ecclesiae potestatem delere, utrique consulimus damnando eos ausus, quos ad perniciem utriusque patravit. Quid enim? Urbe capta, maxima nostro pascendi, atque docendi dominicum gregem mu-

niri impedimenta objectarunt. Typographis sub capitali poena imperatum est, ne quidquam in vulgus ederetur, nisi venia impetrata a militari Duce. Multi sacerdotes vi ex Urbe expulsi, litterarum commercium violatum: Pontificiae nostrae domus despecta santitas: nobilissima nostrorum excubitorum cohors dissoluta, et quia nobis obligatam fidem frangere noluerunt nulla alia sane causa conquisiti, capti, et in arcem detrusi: Urbis portae, carceres, viae, fora, stationes (deductis nostris militibus contra fidem sacramenti ad Imp. stipendia) Gallis redundant; et nos, spreta omni apostolicae dignitatis majestate absque Duce, absque milite, absque ullo militari praesidio derelicti, nec nostrae, nec subditorum nostrorum saluti, et incolumitati consulere possumus. Ne quid deesset contumeliae in tanto dignitatis nostrae contemptu, et nequissimi homines majori intumescerent audacia, die 18 martii proxime praeteriti publicatum fuit, et typis editum in hac urbe, ac Imp. nomine program-

ma, in quo milites nostri perduellionis rei plurimum laudati sunt, quoniam sicut dedocet milites mulierum imperio subjacere, eodem modo ridiculum esset parere sacerdotibus. Quid plura! Optimus, et integerrimae probitatis vir, et hujus sanctae Ecclesiae praelatus Franciscus Cavalchinius hujus urbis gubernator brevi horam spatio interjecto expulsus ab Urbe est, in arctam custodiam detrudendus.

Haec labente eodem mense martio in Urbe patrata sunt. Edito autem, et promulgato saepe memorato Edicto die 2 aprilis alia innumera id genus facinora ad augendum dolorem nostrum in usurpatis Provinciis commissa sunt: quae omnia persequi nimis longum foret. Sat proinde sit referre, quod in primis imperatum est, ut leges omnes, quae in praefato Codice Napoleonis continentur, vim habeant, prout in quibuscumque aliis Gallici Imperii, et Italici Regni Provinciis cautum est. *Conculcantur* (ut S. Bern. verbis utamur Ep. 224) *ubique Sancta, et Eccle-*

sia turpiter ancillatur. Iterum praeterea gravissimum illatum nobis vulnus recruduit, de quo supra meminimus; cum Card. ab Urbe avulsos deflevimus. Alii quatuor ex ordine vestro compelluntur ab Urbe discedere, quibus, quamvis natis in iis Provinciis, quae nobis nuper ereptae sunt, optio datur vel redeundi intra Italicum R. (quasi nostrae Provinciae ille pars unquam fuissent illius Regni, aut jure aliquo sub Regis Italiae imperio transire potuissent), vel amittendi bona, quae possident Fisco adjicienda. Haec autem jussio non pro solis Cardinalibus lata est, sed ad quoscumque alios Romae degentes indicta, qui servitio nostro alicujus muneris perfunctione mancipati sunt. Quid tam contrarium legibus, juribusque cujuscumque expolitae Nationis, quid tam injuriosum nobis, et Romanae Ecclesiae fingi poterat, quam si non vi, et armis, sed poena publicationis bonorum avertere ab illius servitio viros optimos, qui longa experientia, probata fide, suam operam in spiritua-

lis orbis universi procuratione praebebant, vel si qui aliis nobis, aut huic Urbi sunt labora, ac curas impendebant, quasi alicujus criminis reos compellere, aut ab Urbe discedere, vel gravi poena multare? Neque talia mandantes *excusent excusatione suas in peccatis*, dicantque non haec juberi Ministris Ecclesiae sed solum his, qui Romani Pontificis tamquam in temporalis Principis obsequio sunt mancipati. Quae est ista defensio? *defecerunt scrutantes scrutationes consilia mala*: nimirum studiose affectarunt in illo Edicto uti verbis, quibus temporalem Romani Pontificis dominatum a sua spirituali potestate distinguant, ut hoc modo illatas utrique injurias, ad solum Principem non ad Pontificem referri debere contendant. *O infelix astutia!* Num ne licet unquam Principem quemque pacificum, moderatum, et justum bonis spoliare, ministros timore poenae ab officio deferendo tentare, injuriis, maledictis lacessere? Quod si idem Princeps sublimi alia dignitate refulgeat, ac prae-

sertim Pontificali, nonne duplicis criminis, qui et Principem, et Pontificem tam graviter offendit? neque enim laedi Princeps potest, quin laedatur et Pontifex, eo plane modo, quo nemo injuriam Regi Italiae facere posset, quin eandem Gallorum Imperatori faceret; cum unus vir nunc sit et Rex, et Imperator. Videte V. F. quam verum sit, quod supramemoravimus, intendi arcum non minus in temporalia Ecclesiae bona, sed in ipsam Ecclesiam, in Sanctam ipsam religionem, ut celent venenata tela, ut sagittent *in occulto rectos corde*, et inimicorum consilia adjuvent, qui percusso in utroque temporali, et spirituali suo munere supremo Ecclesiae Pastore gregem universum dispergi posse sibi suadent. Miseri! non reminiscentes adesse *Pastorum Principem Jesum Christum Dominum nostrum, qui suo nutu restaurat universa.*

Multa alia essent commemoranda V. F. in tanta horum temporum calamitate, quae quia longiora viderentur, si dicerentur ex hoc loco, sa-

tius est illa praeterire, et plus lacrymis persequi, quam fusiori sermone. Nullo tamen modo praetermittendum est, non videri nobis, istis, quibus affligimur tribulationibus finem aliquem cito adfuturum. Convertimus oculos ad Galliae Imperium, et leges organicas, quas improbavimus, nec improbare unquam cessabimus supra Ecclesiae Leges dominari conspicimus. Deplorare etiam quotidie debemus Episcoporum auctoritatem eo plus imminui, quanto magis Administro laico cujuscumque cultus Praefecto subjicitur: Universitatem nuper Parisiis ereptam, a quo caeterae in Galliarum Imperio regulam sumere debent pro instruendis adolescentibus, quamvis in seminariis enutritis, et Ecclesiasticae militiae adscribendis, neglecta Episcoporum vigilantia, et inspectione omnem sibi pro delectu studiorum in sacris etiam disciplinis vindicasse auctoritatem. Caetera omnia in perniciem jurium Ecclesiae jamdiu sancita, non modo non revocari, sed validius in dies confirmari; in Etru-

ria cernimus transferri, et executioni mandari leges, quae pro Italico R. constitutae sunt; in Provinciis Picenum, Urbinatium, et Camertium Vos ipsi pernoscitis, V. F. quid statutum sit, quid timendum.

Quid plura? In hac ipsa Urbe nostra, captivis nobis audientibus, et vi, ne tanto malo mederi possimus, oppressis, celebrantur, omni pudore deposito, conventicula, et aggregationes hominum tenebrosissimorum, qui *liberi Muratores* nominari volunt. Quas societates, et aggregationes duo S. Pontifices praedecessores nostri fel. mem. Clemens XII. et Ben. XIV. binis editis Constitutionibus gravissime, et severissime prohibuerunt (Clem. XII. *in Eminenti* edita an. 1738, Ben. XIV. *Provida Romanorum*); eas nos constitutiones, etsi nullius egeant confirmationis, tamen in omnibus confirmamus, et approbamus, earumque robur, et obbligandi vim ipsasque in illis constitutas, et sancitas poenas, ex hoc loco quantum maxime possumus in memoriam omnium revocamus.

Aliud etiam facinus, V. F., commemorandum est, omninoque illud, cujus memoriam nulla unquam delebit oblivio; quod quicumque audierit, tinnient ambae aures ejus (Reg. 1. c. 3. v. 11.) quod nemo non credet, cum narrabitur (Habac 1. 3.) Quinto decimo Kalendas Julii tribus circiter a meridie horis in has ipsas Quirinales aedes quas incolimus, in ipsa penetralia dilecti Filii nostri Julii Card. Gabrielli, qui Ministri nostri munere ad omnia publica tum civilia nostra, quam spiritualia totius Catholici Orbis negotia fungebatur, venire jussi sunt taxiarchi Milites duo, qui Cardinalem convenientes, sigilla ipsius scrinio apposuerunt, posito ibi gregali milite, qui sigilla tueretur, et Cardinalem bidui spatio Roma discedere, ac Senogalliam ad Episcopatum suum proficisci jusserunt.

In hoc uno facinore, V. F., tam multa insunt, ut omnia enumerare difficile sit. Opprimitur et Urbe ejicitur ab illis, qui nullum hujusmodi jus habent vir Romae summo loco natus, et innocentissimus, idem-

que et Episcopus, et Cardinalis et primarius Administer noster, et opprimitur in ipsa aede nostra, et prope nos ipsos. In eo autem saevitur hoc modo nullam aliam ob causam, nisi quia nobis parere debuerit, qui ei praeceperimus, utquaedam mandata nostra ad dirigendas conscientias hominum, illis quorum intererat, nota faceret. Violantur omnia jura, et illa ipsa, quorum sanctitas aeque apud omnes gentes feras etiam et barbaras omni semper tempore agnita, et custodita est. Sanctum est apud omnes exterorum Ministrorum domicilium, sancta eorumdem scrinia: Hoc saeculo tantum, atque his moribus violari sine pudore videre debemus non privatum alicujus Ministri exteri domicilium, non ejusdem scrinia, sed publicum pacifici Principis palatium, et summi Catholicae Ecclesiae Pontificis aedem, in qua primus ipse et Principis, et Pontificis administer, quem omnia jura, et mores tuerentur, si in alio quocumque terrarum loco esset, tutus esse, ac sibi habere scripta muneris

sui non potest? Eum milites conveniunt ipsius scripta perquirunt, expellitur ejicitur, exulare per vim jubetur.

Quantam habeant haec facta, V. F., in nos ipsos injuriae, violentiae, et contumeliae molem probe videtis. Et tamen dum haec contra nos, nostrumque Primatum fiunt, cursus apud incautos, et consilii inopes praeclaris verbis obtenditur, quibus amplissimae significationis honoris, et reverentiae erga Primatum, et Spiritualem Potestatem nostram exagerantur. Quas non sinceras esse vel ipsis coecis haec tam luculenta, et in oculis omnium gentium tot, et tanta, et toties repetita facinora contra omnia divina, humanaque jura demonstrant. Contra haec facinora, contra hos ausus, quorum nihil simile invenire est, ex quo gentes esse coeperunt, coram Deo protestati sumus, et nunc coram omnibus hominibus protestamur. Gaudio quidem afficimur cum videmus dilectos Filios nostros insigni fide, patientia, constantia tolerare calamitates, in quas violentae aliorum

manus ipsos sine ulla justa causa conjiciunt, et parem ab omnibus virtutem, atque constantiam pollicemur, quibus sors similis parata sit. Non enim ut apparet violentus hic calamitatum et miseriarum torrens tam cito defervescet, nec malorum finis nunc futurus esse videtur. Verum non concidamus animo V. F. Coelis jam et terra transeuntibus, Divinae promissionis verba non transibunt. *Christus super Petrum aedificavit Ecclesiam, et portae Inferi non praevalebunt adversus eam.*

Nostro itaque cum primis successorum nostrorum, et Sanctae Romanae Ecclesiae nomine solemniori, quo possimus modo vim conquerimur, quam patimur, et quam in futurum passuros fortasse nos esse veremur, sarta, tecta, atque integra jura esse conclamamus Ecclesiae eaque illesa successoribus nos relinquere protestamur, quin ex injustissima eorum oppugnatione, et pro iis, quae huc usque gesta sunt, et pro caeteris quae forsitan gerentur in posterum, ulla ratio, ullum jus iis gignatur,

per quos haec mala venerunt super nos. Nulla vero remotissimam quidem causam, occasionemve nos praebuisse asserimus, (testis est Deus, testes sunt Angeli et homines) cur tot, tamque acerba Ecclesiae vulnera infligerentur; immo nihil omnino a nobis praetermissum, ut tantam et S. S. perniciem depelleremus, paratis vel animam ponere pro populo nostro quem in osculo sancto complectimur. Omnia probe colleti V. F. quorum studio opera, consiliis tantum nobis in summo rerum discrimine ne praesidium, ac solatium collatum est. Si vero, qui ad res Ecclesiae ejusque jura convellenda, et ad Ecclesiasticas personas divexandas mandata, manum, opem, consilia favoremque praebuere, aut alia quavis ratione in tanta malorum colluvie partem habuere, consulant conscientiae suae, et illius iram revereantur, qui tentatus est in eos se insurrecturum, qui polluerunt Templum sanctum suum.

Ipsum autem Napoleonem Imp. obsecramus in Domino, ut auferat

demum malum de domo Israel, sua Ecclesiae jura, debitumque splendorem restituat, neque iis se abduci patiatur malorum hominum consiliis, qui amplificandae Regalis Majestatis specie, aeternam illi perniciem, atque gravissima Religioni detrimenta parere conantur. Laeta nobis proinde, laeta Ecclesiae, laeta bonis omnibus, sibique ipsi decora, et salutaria consilia amplectatur.

Deum vero omnipotentem, qui Rex Regum est, et Dominus Dominantium, Deum Sabaoth, qui aufert spiritum Principum, nostrae seu potius suae causae vindicem invocamus, et Assertorem. Respiciat quaesumus de Coelo perficiat, et custodiat vineam, quam plantavit. Adsit praesenti auxilio nobis, adsit Ecclesiae, adsit causae suae. Id assidua prece, V. F., quod unum habemus refugium, id in jejunio, et lacrymis a Patre totius consolationis efflagitemus. Levemus oculos nostros in montem excelsum, unde veniat auxilium nobis, atque a Pastorum Principe imploremus, ut imperet ventis, et